



**TRIBUNALE DI PERUGIA
CORTE D'ASSISE**

Dott. Pratillo

Presidente

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 168

PROCEDIMENTO PENALE N. 10/10 C.A.A. R.G.

A CARICO DI: KNOX AMANDA +1

UDIENZA DEL 23/09/2011

Esito: Rinvio al 24/Settembre/2011

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

TRIBUNALE DI PERUGIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 10/10 C.A.A. Udienza del 23/09/2011

Dott. Pratillo Presidente
Dott. Costagliola - Dott. Mignini - Dott.ssa
Comodi Pubblico Ministero

Maria Centorrino Ass. d'Udienza
Marsico Maria Carmela Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - KNOX AMANDA +1 -

PROCEDIMENTO PENALE N.10/10 R.G.C.A.A.

N.9066/07 R.G.N.R.

COLLEGIO:

PRESIDENTE:

DOTT. CLAUDIO PRATILLO HELLMAN

CONSIGLIERE:

DOTT. MASSIMO ZANETTI (Relatore)

GIUDICI

POPOLARI EFFETTIVI:

ANGELETTI FABIO

RANIERI

SIMONETTA

CALISI ANNA

NATALIZI PAOLA

MACELLARI

FEDERICA

MASCIOVECCHIO

ANTONELLA

GIUDICI

POPOLARI AGGIUNTI:

MARTINI DANIELA
BELLAFANTE

RICCARDO

MAIOTTI

GIANLUCA

CHIALLI MAURO

PROCURATORE

GENERALE:DOTT. GIANCARLO COSTAGLIOLA

PUBBLICO

MINISTERO:DOTT. GIULIANO MIGNINI

IMPUTATI E

DIFENSORI

1) KNOX AMANDA MARIE, DETENUTA P.Q.C. PRESENTE - DIFESA DI FIDUCIA DALL'AVV. LUCIANO GHIRGA DEL FORO DI PERUGIA E DALL'AVV. CARLO DALLA VEDOVA DEL FORO DI ROMA, PRESENTI.

2) SOLLECITO RAFFAELE, DETENUTO P.Q.C. PRESENTE - DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. LUCA MAORI DEL FORO DI PERUGIA E DALL'AVV. GIULIA BONGIORNO DEL FORO DI ROMA, PRESENTI.

PARTI CIVILI E

DIFENSORI:

1) JOHN LESLIE KERCHER, ASSENTE - AVV. FRANCESCO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.

2. ARLINE CAROL MARY KERCHER, ASSENTE - AVV. FRANCESCO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.

3. JOHN ASHLEY KERCHER, ASSENTE - AVV. FRANCESCO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
4. LYLE KERCHER, ASSENTE - AVV. FRANCESCO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
5. STEPHANIE ARLINE LARA KERCHER, ASSENTE - AVV. SERENA PERNA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
6. DIYA LUMUMBA, PRESENTE - AVV. CARLO PACELLI DEL FORO DI PERUGIA, PRESENTE.
7. TATTANELLI ALDALIA, ASSENTE - AVV. LETIZIA MAGNINI DEL FORO DI PERUGIA, PRESENTE.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Presidente, chiedo la parola.

PRESIDENTE - La parola al Procuratore Generale.

P.G. - Sono il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Perugia e porgo un rispettivo saluto alla Corte e agli Avvocati.

Mi sono insediato il 27 luglio e mi è parso dovedoso assumere informazioni con riferimento a questo processo che ha tanto impegnato la magistratura e l'avvocatura.

I colleghi sostituti procuratori generali di indubbio valore mi hanno illustrato dettagliatamente le loro richieste che ho letto con attenzione, consultando gli atti richiamati.

Siccome la mia assenza poteva essere interpretata con una presa di distanza o una non condivisione dell'operato dei colleghi e non è così, sono qui per testimoniare la mia piena adesione, anche con riferimento a tutte le questioni sollevate, e in particolare con riferimento alle questioni sorte con la nuova perizia disposta da questa Corte, perizia che ritengo infondata nelle conclusioni per evidenti lacune e soprattutto per apprezzamenti non richiesti e non delegabili a un perito d'ufficio.

Mi auguro che nell'interesse superiore della Giustizia, la decisione del Corte sia il frutto di un confronto corretto e leale e proficuo fra le Parti del processo.

Io ringrazio, devo lasciare i colleghi per altri impegni. Vi saluto.

PRESIDENTE - Grazie Procuratore Generale, e benvenuto tra noi a Perugia.

P.G. - La ringrazio.

PRESIDENTE - Tocca alla Procura Generale.

P.M. DOTTOR COSTAGLIOLA - Io faccio una brevissima premessa: la nostra requisitoria si divide in tre parti. Una prima parte che tratterò direttamente io e che riguarda il processo di appello, la rinnovazione del dibattimento, e le valutazioni conseguenti alla rinnovazione; una seconda parte che sarà tenuta dal collega Mignini in giornata e che riguarda l'esame specifico di tutti i motivi di appello proposti dalle Parti, sia gli originari che i nuovi motivi; e una terza parte che credo si svolgerà domani, che è rimessa alla collega Comodi, ormai la nostra specialista in materia di prove tecnico scientifico.

Questa è più o meno l'organizzazione.

Passiamo alla mia parte di competenza.

Devo innanzitutto fare una premessa, una premessa su un discorso che ho sentito spesso in questa aula. Il problema è un preliminare preliminare giuridico, quello della parità tra Accusa e Difesa nel processo penale, alla luce delle facoltà e dei doveri che toccano al Pubblico Ministero e alla Difesa.

I frequenti scontri dialettici che si sono verificati tra il Procuratore Generale e i difensori degli imputati, nel corso di questo dibattimento, fu ripetuto lapsus lingue nel quale è incorso la C.T.U. la Professoressa Vecchiotti, che ha chiamato Avvocato il Procuratore Generale, e l'ormai ultradecennale campagna mediatica

che sa svilire il ruolo del Pubblico Ministero attribuendogli tutte le responsabilità del mancato funzionamento del servizio giustizia, mi impongono l'obbligo morale di puntualizzare alcuni concetti sulla funzione del Pubblico Ministero.

Con troppa facilità si fa ricorso all'espressione "parità delle Parti", con riferimento al Pubblico Ministero, alla Difesa dell'imputato, mai, per dire la verità, alla Parte Civile.

Con assoluta superficialità si confondono le Parti del processo penale, con quelle del giudizio civile.

Tali conclusioni, nel corso di queste udienze, ha spinto qualcuno dei consulenti di Parte a affermare l'esistenza di una volontà del Procuratore Generale di piegare i fatti o meglio, l'esito degli accertamenti tecnici alle ragioni dell'Accusa.

La necessità di un chiarimento si pone soprattutto per la presenza di componenti laici nella giuria, che non è detto che abbiano quel bagaglio tecnico scientifico adeguato a comprendere la gravità e la superficialità di alcune dichiarazioni.

Per delineare la particolarità del ruolo e delle funzioni del Pubblico Ministero, devo richiamare la definizione che di tale figura... le definizioni si stanno formulando nell'ambito della Comunità Europea.

Un primo approccio organico al prima della posizione istituzionale del Pubblico Ministero, è rappresentato da un documento delle Nazioni Unite, le cosiddette linee guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei Pubblici Ministeri, risalenti ormai al 1990.

Tra l'altro queste linee guide prevedono che gli stati membri devono assicurare che i Pubblici Ministeri siano in grado di svolgere le loro funzioni professionali senza intimidazioni, impedimenti, molestie, interferenze indebite e ingiustificate, esposizione a responsabilità

civile e penale o altro.

In un altro punto delle raccomandazioni, leggiamo: "La promozione dei Pubblici Ministeri, laddove tale sistema esiste, deve essere basata su fattori oggettivi, in particolare le qualifiche professionali, la capacità, l'integrità e l'esperienza, e deve essere decisa in conformità con le procedure eque e imparziali".

Quello che ho indicato è un approccio importante, ma generico, cui è seguito nel tempo, nell'ambito di un decennio il documento che maggiormente ha analizzato questi problemi, quello che ha formulato le indicazioni più dettagliate sul ruolo del Pubblico Ministero.

Mi riferisco alla raccomandazione del Consiglio di Europa numero 19 del 2002, che fin dal preambolo definisce il Pubblico Ministero come un organo imparziale, segnandone così le distanze dal potere esecutivo, dalle posizioni delle singole maggioranze.

La raccomandazione che definisce il Pubblico Ministero come una autorità incaricata di vigilare a nome della società e nell'interesse generale, sull'applicazione della Legge quando quest'ultima è stazionata a livello penale, in considerazione da un lato dei diritti dell'individuo e dall'altro della necessaria efficacia dell'ordinamento penale.

Il legislatore italiano, con il Codice di Procedura del 1988, già prima delle riflessioni a livello comunitario, aveva ritenuto a aderire a una visione di complessiva imparzialità del Pubblico Ministero.

L'articolo 358 del Codice di Procedura Penale, stabilisce, infatti, che il Pubblico Ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326, e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

In detta fase, come ha ripetutamente ribadito la Corte di Cassazione, il Pubblico Ministero non è parte, non

essendo ancora insorto alcun conflitto tra l'ordinamento e un determinato soggetto privato.

Bensì, è l'unico organo, preposto nell'interesse generale, alla raccolta e al vaglio di dati positivi e negativi afferenti a fatti di possibili rilevanza penale.

L'ispirazione del nostro Codice di Procedura, sistema anglosassone, ha indotto molti a ritenere che la figura del Pubblico Ministero sia più vicina al Procuratore distrettuale americano, di quanto non lo fosse prima del nuovo Codice di rito, cioè, prima del 1988.

Tale assimilazione è però frutto di una scarsa conoscenza della differenza tra i due sistemi processuali.

Nell'ordinamento italiano, a differenza che negli Stati Uniti, il Pubblico Ministero viene scelto mediante un concorso pubblico, previsto dalla Costituzione, Articolo 106.

Questo significa che egli non è di nomina politica come nei sistemi anglosassoni.

In secondo luogo la progressione in carriera non è legata alla quantità di condanne che il Pubblico Ministero riesce a ottenere, ma al numero di procedimenti risolti, di qualsiasi natura, e la sua abilità nello svolgere le indagini preliminari evitando possibilità errori giudiziari.

In ultimo, e non circostanza da poco, il diritto processuale degli Stati Uniti prevede un ampio potere discrezionale al procuratore distrettuale, che ha la facoltà di ritirare una o più delle accuse formulate nei confronti dell'imputato.

L'articolo 112 della nostra Costituzione, stabilisce proprio il contrario, perché stabilisce l'obbligatorietà dell'azione penale e quindi, non concede facoltà di questo tipo al nostro Procuratore della Repubblica.

Da questi brevissimi cenni, emerge con assoluta evidenza che il nostro Codice di Procedura attribuisce e riconosce al Pubblico Ministero un dovere di imparzialità, che deve

sostanziarsi non soltanto nel precetto dell'articolo 358 del Codice di Procedura Penale, ma anche nell'obbligo di perseguire la verità dei fatti oggetto delle indagini.

Con l'avvio dell'azione penale, cioè, con l'inizio del processo, il Pubblico Ministero assume la funzione di parte.

L'altra, invece, dell'imputato e eventualmente la Parte Civile se costituita.

Tra le Parti, il Pubblico Ministero è l'unico a svolgere una funzione pubblica nell'interesse pubblico, che è l'esercizio dell'azione penale. Tutte le altre Parti del processo agiscono nel proprio interesse; l'imputato se tende a salvaguardare la propria libertà personale evitando la condanna e la Parte Civile perché agisce per soddisfare il proprio interesse, la condanna dell'imputato e conseguentemente il risarcimento dei danni.

La cosiddetta parità delle Parti, a cui la nostra Legislazione garantista è pervenuta, anche con l'aiuto di correnti di pensiero illuminate appartenenti alla stessa magistratura, è nata dall'esigenza di concedere all'imputato, specialmente nel corso del processo, facoltà uguali a quelle riconosciute al Pubblico Ministero.

La legislazione garantista è andata anche oltre la fase del processo vero e proprio.

E con la Legge 397 del 2000, ha istituito il titolo sesto bis del Codice di Rito, autorizzando la Difesa a svolgere indagini difensive anche nella fase delle indagini preliminari.

Non si può confondere a mio giudizio l'uguaglianza dei mezzi a disposizione del Pubblico Ministero e dell'imputato per fare valere le proprie tesi, con effettiva parità di questi due attori principali del processo penale.

Non può trascurarsi che all'imputato è riconosciuto il diritto

di non rispondere all'interrogatorio, oltre al diritto di dire menzogne, non esistendo un obbligo a suo carico di dire la verità.

Il nostro ordinamento, infatti, riconosce all'imputato la possibilità di ricorrere alla menzogna per evitare la condanna.

Il dovere di imparzialità che grava sul Pubblico Ministero e l'obbligo di agire soltanto nell'interesse pubblico, non consentono di nascondere in nessun caso prove a favore dell'imputato o di affermare circostanze e fatti che non costituiscono la verità.

E questo è in definitiva la sostanziale differenza del Pubblico Ministero da un lato e l'imputato e il suo difensore dall'altro, la cosiddetta Accusa nell'esercizio dell'azione penale e nel corso del giudizio non può mentire, perché è tenuto soltanto a fare applicare dal Giudice la Legge penale nell'interesse di tutti.

Passiamo ora all'argomento, agli argomenti di questo processo. La rinnovazione del dibattimento e la valutazione della Procura Generale di questi risultati.

Bè, ci occupiamo prima dei testimoni ammessi per la verifica delle dichiarazioni Antonio Curatolo.

La Difesa dell'imputato Sollecito ha chiesto l'ammissione di testi escussi nelle udienze del dodici e 26 marzo del 2001, con l'obiettivo di rendere inattendibile le dichiarazioni del Antonio Curatolo, che afferma circostanze incompatibili con l'alibi dei due imputati, e rende verosimile la loro presenza della casa di via Pergola al momento dell'omicidio.

Ha sostenuto l'appellante che la notte nella quale il testimone afferma di avere visto verso le ore ventuno e trenta gli imputati, non era quella il primo novembre, bensì quello è il trentuno ottobre del 2007.

La richiesta di escussione dei testi Mandarinò, Giasullo,

Bevilacqua, Ini Gaetano e Rosa, Buggiarini e Bruvino, nonché esame del teste Curato e l'acquisizione dell'attestazione della Siae, aveva come obiettivo a escludere che la notte in cui Curatolo vide gli imputati, potette vedere anche autobus in piazza Grimaldi.

Per mettere in discussione l'attendibilità del Curatolo, i testimoni escussi dovevano, però, fornire una prova certa e inoppugnabile: che quella sera non potevano esserci pullman, non potevano esserci pullman nella piazza, che la presenza dei pullman fosse stato il riferimento determinante per la collocazione temporale della data dell'avvistamento degli imputati.

L'obiettivo della Difesa degli imputati non è però stato raggiunto, sia perché il Curatolo ha ribadito che il riferimento per l'individuazione temporale dell'avvistamento, sono stati gli avvenimenti della mattina successiva e non la presenza dei pullman nella piazza, sia perché i testi non hanno potuto escludere che altre discoteche possono essersi serviti di pullman vecchi.

Vediamo insieme che cosa è emerso dall'esame dei testi.

Il teste Mandarinino Lauro che lavorava alla discoteca Gradisca nella frazione di Ponte Valleceppio, ha potuto precisare che la discoteca dove lavorava aveva organizzato il servizio navetta tra il trentuno ottobre e il primo novembre, ma non la notte tra il primo e il due novembre; di altre discoteche, non precisate, non sapeva nulla per conoscenza diretta, ma perché gli era stato riferito.

Ricordo che tale testimonianza indiretta, come sappiamo, non è utilizzabile a norma dell'articolo 195 terzo Comma, perché è mancata la conferma di chi aveva fatto le dichiarazioni originali.

Passiamo al teste Bucciardini Rita, organizzatrice di eventi e

nel 2007 al Red zone e Cantiene 21.

Ha confermato che Red Zone organizzava il servizio e questo servizio era organizzato anche dal Gradisca. Per le discoteche diverse da Red Zone, sostanzialmente ha espresso una sua personale convinzione: sul fatto che gran parte delle discoteche fosse aperta il trentuno ottobre e non la sera successiva.

La teste ha, però, aggiunto un particolare interessante e cioè, che se lì c'è una navetta per le discoteche, era organizzato anche dagli studenti e che tale servizio era in funzione anche nel 2007. Erano i giovani a prendere contatto con le ditte, i trasporti e con i gestori, e che tra le discoteche di cui servivano gli studenti per tali servizi navetta, vi era la discoteca Follia di San Niccolò di Cella, che utilizzava anche essa il servizio navetta. Ha aggiunto la teste che tutti i locali dislocati fuori Perugia, con una certa capienza, si servivano di navette che si spostavano da Perugia nel locale.

Poi la teste ha ammesso anche che nel 2007 vi erano i cosiddetti giovedì degli studenti, ma non ha saputo fornire altri particolari.

Alla domanda del Procuratore Generale quali fossero le discoteche che si trovavano in un raggio di quindici, venti chilometri a Perugia, la teste non è riuscita a andare oltre al Red Zone, l'Etoile 54, al Gradisca, al Follia Billo e al Matriosca.

La risposta imprecisa e del tutto vaga... ma si accenna a due ultime discoteche: il Follia Billo e il Matriosca, delle quali la Siae non ha attestato la chiusura per il giorno primo novembre.

E poi ci sono le navette organizzate dagli studenti, ha aggiunto la teste, per i giovedì universitari, proprio i giovedì come il primo novembre del 2007.

Il teste Bevilacqua Massimiliano, titolare di una delle ditte

impegnate con servizi navetta.

Serviva la discoteca Urban; il trentuno ottobre non fece il servizio navetta e non lo fece perché l'Urban era chiusa come lo era anche la notte successiva. Ma il Bevilacqua aggiunge ancora un altro particolare che allarga sempre di più il quadro: di ditte che praticavano il servizio navette, ce n'erano più di una, cioè, non soltanto la sua e la Ini Umbria Bus, ma anche ditte del Consorzio Sugna, come la Calistrone e la Vaselli.

Il teste Ini Gaetano, amministratore dell'Ini Umbria Bus che nel 2007 però faceva l'autista della lista, ha precisato che fecero servizi navetta per le soli Red Zone, Etoile e Gradisca, ma non ha saputo precisare se le partenze avvenissero in piazza Grimaldi oppure da Foligno o da Spoleto.

La Ini Rosa, all'epoca nel 2007 amministratrice della stessa società di Ini Gaetano, ha confermato che limitatamente alla discoteca Red Zone, Etoile e Gradisca, vi fu il servizio navetta la notte tra il trentuno e il primo novembre.

Passiamo ora al teste, al direttore della Siae, Ciasullo Arturo. Ha confermato che per l'ufficio erano chiuse le tre discoteche: Red Zone, Gradisca e Etoile.

Ha parlato di discoteche di Corciano che avevano chiesto l'autorizzazione all'apertura per la notte tra il primo e il due, ma poi non si sono presentate per la liquidazione ai diritti d'autore.

Il meccanismo è che le ditte avvertono la Siae... che le discoteche avvertono la Siae che saranno aperte in quella serata, nottata, e il giorno successivo vanno a liquidare fornendo i dati i diritti Siae da pagare.

Tale circostanza, però, non esclude un'apertura abusiva di altri locali, anche in considerazione dell'ammissione dello stesso teste su una percentuale di evasione del pagamento dei diritti d'autore.

Se si considera che come ha precisato il teste, i controlli sono più frequenti il trentuno ottobre di ogni anno a causa del festa di Halloween, e meno frequente nei giorni successivi, non è affatto escluso che alcuni locali, pur avendo aperto il primo novembre del 2009, non hanno versato i diritti d'autore fidando su un allentamento dei controlli del primo novembre del 2007.

Anche il direttore Siae ha confermato, comunque, l'esistenza del giovedì universitario.

Il teste Bruchini Giorgio, titolare dell'Etoile 54 e Dobberman, ha organizzato il servizio navetta per alcuni giovedì degli studenti, non sa quali altri locali abbiano organizzato tale tipo di servizio, ma crede che lo facessero quasi tutti i locali.

Per conoscenza diretta, sa soltanto che tenne aperto il locale Etoile la notte tra il trentuno e il primo novembre, e lo tenne chiuso, invece, la notte successiva.

La ditta che si occupa del servizio navetta nel giovedì degli studenti, a suo giudizio è forse una ditta di Mantignano.

All'epoca molte discoteche erano aperte il giovedì, venerdì e sabato, e qualcuno anche la domenica sera. Era una previsione che facevano i titolari delle discoteche sulla prevedibile affluenza di clienti.

Sull'argomento è stato sentito il ventuno maggio del 2011 anche il sostituto commissario Monica Napoleone, che ha svolto sul punto indagini integrative.

La teste ha precisato che le indagini relative alle ditte che organizzavano il servizio navetta, furono limitate soltanto a quelle indicate dalla Difesa nella loro memoria, ma la teste ha chiarito di non potere escludere che i servizi navetta fossero organizzati anche da altri ditte e/o addirittura dagli stessi studenti; e questo è stato anche confermato, come abbiamo visto, dai testi Buggiarini Rita e Bevilacqua Massimiliano. Pullman che

potevano sostare fino a tarda ora dinanzi all'Arccqua Etrusca che si trova in piazza, erano anche quelli turistici, perché il primo novembre del 2007 il traffico era ancora aperto agli stessi e gli stessi autobus e al trasporto urbano, hanno una fermata proprio davanti all'Arco Etrusco.

L'ultimo passaggio degli autobus urbani, avviene in un orario compatibile con quello cui ci ha riferito Curatolo.

Alla luce delle dichiarazioni dei testi indicati, deve escludersi che se le Difese avevano tentato di provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non vi potevano essere pullman che non vi potevano essere pullman la sera tra il primo e due novembre del 2007, e quindi, a provare che la testimonianza di Curatolo non era attendibile, è evidente che non ci sono riusciti.

A piacere d'altro, il funzionario della Polizia municipale, addetto alla viabilità anche nel 2007, ha confermato che pullman turistici o in servizio navetta, potevano sostare in piazza Forte Braccia o piazza Grimaldi è lo stesso, lo dico per quelli che non sono di Perugia, fino alla data del 26 novembre del 2008, quando fu istituito il divieto di parcheggio in questa zona.

Vediamo ora il nuovo esame di Curatolo.

Anche la nuova escussione di Antonio Curatolo non ha sortito l'effetto voluto dai difensori di Sollecito.

In ordine alle dichiarazioni del Curatolo, va precisato, preliminarmente, che l'audizione ha evidenziato che il teste erroneamente ritiene, e ha sempre ritenuto, che la festa di Halloween cade il primo novembre di anno e non il trentuno ottobre.

E quindi, è evidente che il clochard ha sovrapposto i due eventi, la notte di Halloween e l'avvistamento degli imputati, dei quali è stato comunque spettatore essendo la panchina di fronte all'edicola, essendo la sua panchina, perché è quasi una sede fissa.

La sovrapposizione non ha però mutato il riferimento temporale effettivo, che, come abbiamo già riferito e l'ha ripetutamente detto il teste, è stato l'arrivo di Polizia e Carabinieri il giorno successivo.

Il teste Curatolo, escusso di nuovo all'udienza del 26 marzo del 2011, ha confermato che la sera in cui vide i due imputati nel campo di basket, era proprio la sera del primo novembre, perché l'indomani, in tarda mattinata, fu scoperto il cadavere di Meredith.

Il teste è stato irremovibile e a nulla rileva la mancata e precisa cognizione della localizzazione temporale della festa Irlandese di Halloween, che si celebra nella vigilia della festa dei Santi, di Ognissanti.

Infatti Halloween è la contrazione lessicale proprio di Ognissanti, tutti mi santi.

Vale la pena sottolineare la sicurezza con cui il teste ha confermato questo particolare.

Rispondendo alle domande del Procuratore Generale, il Curatolo ha ricordato di avere visto i due imputati a Piazza Grimaldi nei pressi del campo di basket mentre discutevano animatamente tra loro.

Alla domanda relativa alla sera in cui li abbiano visti, il teste ha risposto: "penso che era la festa di Halloween, c'era un via vai di ragazzi mascherati che si divertivano".

Ha poi confermato che l'indomani vide in tarda mattinata gli uomini con le tute bianche nella casa di via Della Pergola.

Alla domanda su quale sia la notte di Halloween, il teste ha risposto testualmente: "dovrebbe essere il primo, il due novembre, il giorno che noi festeggiamo i morti".

Come volevasi dimostrare, nell'approssimativa conoscenza della festività di Halloween che può avere un clochard di 55 anni, e anche di molti abitanti di Perugia e studenti, non questa festa... ormai per tutti questa festa è

associata ai morti, quindi, alla notte tra il primo e il due novembre.

Il Curatolo ha confermato ancora questa indicazione, escludendo che la sera in cui vide i due imputati, piovesse e ha aggiunto che c'era stato il mercatino che si tiene il martedì e il giovedì. E il primo novembre del 2007 era appunto giovedì.

Quando il Procuratore Generale ha chiesto a Curatolo: "lei è sicuro che il giorno dopo in cui vide i due ragazzi c'era la Polizia in quella casa e quelli con le tute bianche", il clochard ha risposto di sì. E all'ulteriore domanda se ne fosse assolutamente certo, ha chiuso definitivamente la questione: "sì, certo, certissimo come io sto seduto qua".

Stessa risposta verrà data all'Avvocato Bongiorno dal teste che collocherà alle quattordici dell'indomani il momento in cui vide gli uomini con le tute bianche.

A sottolineare l'estrema precisione del teste, è stato tra l'altro il fatto che i due uomini della Polizia scientifica perugina, l'assistente Palmieri e l'assistente Montagna, il due novembre del 2007 si sono recati in avanscoperta con l'attrezzatura in via Della Pergola, ove era stato segnalato il delitto intorno alle tredici e 40, tredici e 45.

Poi saranno raggiunti successivamente dall'ispettore Cantagalli, e dall'assistente Capo Gioia Brucci, che giungeranno verso le quattordici e trenta.

Al termine dell'audizione del Curatolo, il consigliere relatore ha posto delle domande al Curatolo, soprattutto sulla sua scelta di vivere da clochard e ha, infine, chiesto al teste se facesse uso di droga, in particolare nel 2007.

Vale la pena riportare la risposta del Curatolo che ha ammesso senza problemi: "ho usato eroina". Per il Consigliere relatore poteva bastare, ma non per Curatolo che ha così

concluso: "tengo a precisare che l'eroina non è un allucinogeno", risposta perentoria, da manuale, una risposta che chiude il discorso sulla tossicodipendenza del Curatolo.

E è vero, verissimo, gli oppioidi non hanno normalmente effetti allucinogeni.

Tra gli allucinogeni ci sono quelli naturali, come la mescalina, la psicoglocina, il THC, il principio attivo dei cannabinoidi e quelli artificiali come l'LSD e l'extasy.

In conclusione ha perfettamente ragione e è lucidissimo il Curatolo, potrebbe essere ma non è certo che l'hascisc abbia effetti questo tipo.

Gli oppioidi, come l'eroina, provocano, infatti, un rapido stato di orgasmo, seguito da una fase di sedazione, rilassamento relativamente breve e dopodiché il soggetto torna pressoché normale, fino all'insorgenza di una nuova fase di bisogno di sostanza.

Sulla rilevanza sull'uso agli stupefacenti, sulle contraddizioni espositive, sulla memoria e sulla possibilità di formazione di fatti e ricordi, abbiamo una risposta scientifica nel processo di primo grado, del tutto insospettabile.

Il professore Carlo Caltagirone, consulente della Difesa Knox, il 25 settembre del 2009, rispondendo a una precisa domanda del Pubblico Ministero, ha affermato: "guardi, sostanzialmente sono del tutto irrilevanti, è documentato ampiamente che non produce effetti, soprattutto in persone che hanno una certa consuetudine".

Alla successiva domanda del Presidente della Corte: "quindi, non incide sulla memoria i suoi ricordi?", il consulente tecnico dell'imputata Knox risponde: "no, no, no". fe Il consulente tecnico alludeva all'hascisc.

A maggior ragione tale risposta vale per gli stupefacenti

privi di effetti di tipo allucinatorio, tra i quali proprio gli oppioidi come l'eroina.

Né a contrastare la testimonianza di Curatolo vale l'accertamento compiuto dalla Difesa, circa il fatto che nella giornata di giovedì, primo novembre del 2007, contrariamente alla regola, non si fosse tenuto il mercato.

Il teste Curatolo, rispondendo alle domande del Procuratore Generale sulle condizioni meteorologiche della sera in cui vide i due ragazzi, ha risposto seccamente che non pioveva, come ha fatto nel corso delle indagini e nel dibattimento di primo grado.

Alla domanda diretta a accertare soltanto se la pioggia vi fosse stata da qualche ora e quindi, se fosse umido il sedile, ha così risposto: "era stata pulita la piazza, perché mi sembra che c'era stato il mercato, che il martedì e il giovedì fanno a piazza Grimano".

La risposta ce l'ha data. Cosa vi ha voluto dire il Curatolo con questa affermazione? La risposta ce l'ha data sempre il Sostituto Monica Napoleone, nel corso dell'esame del ventuno maggio del 2011.

Curatolo ha voluto dire che il giorno in cui vide i due ragazzi era stata pulita la piazza e è evidente che tale pulizia non poteva essere realizzata il giorno dopo la conclusione del mercato, che in quell'occasione fu anticipato a mercoledì trentuno ottobre del 2007, perché l'indomani, primo novembre, era un giorno festivo.

E' la pulizia del piazza che il Curatolo ha collocato al primo novembre del 2007. E questo particolare ha trovato la puntuale conferma nelle indagini integrative della squadra Mobile di Perugia.

Nella sua decisa e puntuale testimonianza il ventuno maggio, il sostituto commissario Napoleone, ha fornito i chiarimenti decisivi.

Il trentuno ottobre nella cinta urbana della città di Perugia

pioveva, e l'osservatorio di Sant'Egidio, che non aveva registrato precipitazioni atmosferiche, non dista quattro chilometri dal centro urbano, come ha affermato uno dei difensori dell'imputato. Basta guardare una cartina geografica qualsiasi o le mappe di Google per vedere dove si trova la località in questione, che sta a metà strada tra Perugia e Assisi.

Quindi, a quasi venti chilometri distanza da Perugia.

La conferma che la sera del trentuno ottobre piovesse in città, non viene soltanto dal sostituto commissario Napoleone, ma anche da Marco Zaroli, l'allora fidanzato di Filomena Romanelli, che - lui è stato sentito a dibattimento di primo grado - ha ricordato nell'udienza del sei febbraio del 2009, ha ricordato che la sera del trentuno pioveva, e pioveva anche intensamente.

Ha detto Zaroli, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero, se la sera del trentuno ottobre piovesse: "ricordo che pioveva, sì, lo ricordo". E la domanda su come fosse quella poggia e quando fosse cominciata, lo Zaroli ha risposto: "io ricordo che pioveva quando sono partito da ingegneria per andare a casa di Filomena e Meredith, era abbastanza intensa la pioggia, non ricordo altro".

La sera del primo novembre, invece, non pioveva. Il teste... il Curatolo è stato testimone pienamente credibile e determinante in altri processi penale per omicidio.

La mattina del due novembre, come ha riferito il sostituto Napoleone al suo arrivo, i Carabinieri hanno presenti in forza nei confronti della casa di via Della Pergola e a piazza Grimano e chiedevano informazioni ai presenti, proprio come ha riferito Curatolo.

Ancora una volta, quindi, il Curatolo è stato preciso nel racconto. Non si deve aggiungere altro, se non che il trentuno ottobre, per completare la conferma di quello che dice Curatolo, i due imputati dalle ventuno e trenta

alle trentitrè e trenta, non erano in via Della Pergola, ma come ci ha accennato la Knox, la Knox era nel pub "Le chic" vestita da patto e poi nel centro della città.

Sollecito nello stesso momento era a una cena di laurea con gli amici.

Non era dove li avrebbe visti la sera successiva il Curatolo.

E per giunta erano anche lontani l'uno dall'altro, e si sarebbero ritrovati nei pressi della Fontana Maggiore in piazza quattro novembre soltanto verso le due di notte del primo novembre.

E da lì avrebbero raggiunto la casa di Raffaele.

Il trentuno ottobre, come si è detto, piovve e la sera successiva no.

Il mercato c'era normalmente il martedì e il giovedì, e il giorno successivo era stato ripulita l'area, tanto conferma senza alcun dubbio l'affidabilità della memoria del Curatolo.

Quale dubbio allora rimane nelle dichiarazioni di Curatolo? Il fatto che la sera del primo novembre non c'era il servizio navetta, limitatamente alle discoteche, alle ditte oggetto dell'investigazione difensiva e non a altre ditte; il fatto che vi fossero ragazzi che indossavano maschere o capricapi caratteristici della festa di Halloween trascorsa ormai da 24 ore; potevano esserci autobus diversi, turistici. Ce la sentiamo davvero di escludere che l'atmosfera di Halloween non fosse stata estesa da ragazzi che non erano nativi di Boston o di Dublino, anche alla sera successiva che comunque è la vigilia di un lungo fine settimana di vacanza delle scuole dall'università, basta considerare che il venerdì era due, sabato tre e domenica quattro novembre.

Alla peggio il Curatolo ha forse collocato il primo novembre l'aspetto che gli era più familiare, consueto, e quindi, più facilmente sovrapponibile, cioè, la partenza degli

studenti per le discoteche con servizio navetta, che in tutti gli anni in cui abitava in piazza Grimano, vedeva il giovedì e il sabato e le vigilie dei giorni festivi.

Ciò che, invece, era un fatto eccezionale e per nulla consueto, cioè, le indagini con i Carabinieri e l'arrivo della scientifica con le tute non a casa attigua alla piazza come quella di via Della Pergola, lo ricordava con estrema precisione, e ha sempre con estrema precisione collocato al giorno dopo rispetto a quello in cui ha visto gli imputati, quello in cui fu scoperto il delitto.

Oltre al fatto che non vi era pioggia, che al mattino del primo novembre avesse pulito la piazza, perché la sera prima vi era stato il mercato.

Il discorso, pertanto, si chiude senza margini di dubbio a nostro giudizio.

Il clochard ha visto, quindi, con assoluta certezza l'imputato la sera del primo novembre, la sera prima del giorno in cui sarebbe stato scoperto il delitto; non poteva averli visti il trentuno ottobre perché non erano in quella zona, e per di più, non stavano insieme.

Dalle altre risultanze processuali, e in particolare da quanto afferma la parte offesa del delitto di calunnia, Dyaie Lumumba, detto Patrick, nell'udienza del tre aprile del 2009, la notte Halloween Amanda era al pub "Le chic" dove cercava Patrick e voleva del vino.

Lumumba la vede al pub, e dopo le ventidue Amanda era vestita da gatto.

Altro argomento è la prova genetica al luce dei risultati della perizia - ma non tratterò della perizia - è l'interpretazione prevalente alla prova genetica dalla giurisprudenza di legittimità.

Premetto che sulla validità della perizia d'ufficio, sulla sua attendibilità scientifica discuterà la collega.

Entrando nel dettaglio, gli aspetti scientifici della

questione.

E' opportuno, invece, soffermarsi sul valore probatorio delle indagini genetiche in generale.

Le conclusioni del Giudice della Corte d'Assise, hanno affermato la sicura compatibilità delle tracce sul gancetto sul reggiseno della vittima, con il profilo di Sollecito e sul coltello reperto 36 con quello della vittima e di Amanda sul manico.

Il C.T.U., invece, sulla base di proprie valutazioni, a nostro giudizio non sempre a osservanza delle linee guida, dettate dalla più volte invocata comunità scientifica internazionale, affermano che le tracce genetiche analizzate dalla Polizia scientifica, non possono essere sicuramente attribuite a Meredith e a Sollecito, perché sarebbe mancata una seconda amplificazione di verifica.

Per quanto riguarda l'accertamento del profilo genetico della Knox sul manico del coltello, fatto indifferente al processo, c'è inspiegabilmente una piena condivisione tra C.T.U. e Polizia scientifica.

Prescindendo dal rigetto delle richieste di questo Procuratore Generale, di procedere all'esame delle tracce individuate e prelevate sul coltello dalla C.T.U. rigettata dalla Corte, richiesta che, premetto, sarà rinnovata nelle conclusioni finali del Procuratore Generale, appare opportuno approfondire la questione del modo di porsi della giurisprudenza sulla valutazione dei risultati delle analisi genetiche.

Sul punto deve ritenersi ormai il diritto di principio sancito dalla prima sezione della Cassazione penale con la sentenza numero 48349 del 2004, secondo cui gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermate tali da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova e non di mero indizio ai sensi dell'articolo 192 comma

secondo del Codice di Procedura Penale.

In effetti, con il progredire della genetica forense, vi è stata una presa di coscienza da parte del giurisprudenza sulla scientificità di questo tipo di accertamento.

Allo stesso modo in cui in tempi ormai non più recenti, venne riconosciuto il valore probatorio delle impronte digitali, valore che in entrambi casi si fonda su ricorrenze statistiche così alte da rendere infinitesimale la possibilità di un errore.

Come rappresenterà alla Corte la collega, questo Procuratore Generale ribadisce quanto dedotto nell'udienza del sette settembre scorso, e cioè che i C.T.U. hanno rifiutato senza alcuna motivazione scientifica, l'approfondimento su altre tracce rinvenute sul coltello, in quantità sufficiente per essere analizzata con la strumentazione di ultima generazione.

E' una strumentazione che non era disponibile nel 2007.

Appare, quindi, evidente, che a volere seguire le conclusioni della perizia genetica, limitatamente alla parte di giudizio scientifico effettivo e non alle valutazioni personali dei periti sulla incertezza della attribuzione a Meredith ed a Sollecito delle tracce rinvenute rispettivamente sul coltello e sul gancetto, per la mancata verifica proveniente a una seconda amplificazione, il risultato dell'esame, seguito dalla Polizia scientifica nelle forme e con le garanzie... questo non è stato dibattuto o non si è tanto discusso.

L'esame della perizia scientifica è stato effettuato nelle forme e con le garanzie dell'accertamento ripetibile di cui all'articolo 360 del Codice di Procedura Penale, questo risultato non può essere totalmente ignorato come se non ci fosse mai stato.

Tam quam non esset. Tale attribuzione in virtù dell'asserita e non condivisibile incertezza; nell'attribuzione dei profili deve essere considerata soltanto al peggio, un

elemento indiziario a carico degli imputati, e non una prova piena secondo l'interpretazione della Suprema Corte.

Da valutare, quindi, unitamente a tutti gli altri indizi indicati nella sentenza.

Ritenere, invece, che per effetto della perizia e delle consulenze di Parte, i profili genetici di Sollecito sul gancetto del reggiseno di Meredith, e di Meredith sulla lama del coltello non siano mai esistiti, una falsificazione scientifica della realtà che può essere sostenuta dalla Difesa degli imputati, soltanto perché si possono mentire per strategie difensiva.

Si può anche ammettere che i consulenti di parte possano nell'interesse dell'imputato prospettare tesi fantasiose e scientifiche in alcuni casi, al solo fine di avvantaggiare gli imputati, ma non si può certo ipotizzare - e questo Procuratore Generale non lo ipotizza affatto - che tali prospettazioni possono essere condivise dalla Corte di Assise di Appello, e soprattutto sostenute in una sentenza.

Qualora la Corte dovesse ritenere non assolutamente sicura l'attribuzione a Meredith e a Sollecito del tracce genetiche rinvenute sul coltello e sul gancette, non potrà non valutare comunque il grave valore indiziario dell'attribuzione dei profili genetici operati dalla Polizia scientifica, da considerare unitamente a tutti gli altri gravi indizi di colpevolezza a carico degli imputati, secondo le regole proprie dell'articolo 192 del Codice di Procedura Penale.

Occupandosi del dibattimento, e della rinnovazione, un capitolo l'ho dedicato a quelli che ho definito i testimoni dell'ultimora.

E mi occuperò della ricostruzione dell'omicidio secondo Alessi. Il 18 giugno del 2011 è stato sentito il detenuto Mario Alessi, il quale aveva fatto pervenire un

memoriale sulla vicenda dell'omicidio ai difensori dell'imputato Sollecito.

Il memoriale era sottoscritto da lui stesso e da altri tre detenuti che si erano trovati insieme a Rudi Ghedè nel carcere di Viterbo.

Secondo il racconto del teste, Rudi gli avrebbe confidato in carcere di essere stato lui stesso, con un suo amico di cui non ha indicato il nome, a avere commesso l'omicidio di Meredith.

Avrebbe anche precisato che Amanda Knox e Raffaele Sollecito erano completamente estranei al delitto.

Non mi dilungherò sui particolari del racconto che come si vedrà è assolutamente inverosimile.

Lo accenno per sommi capi. Rudi avrebbe, infatti, riferito a Alessi che lui e l'amico entrarono in casa con il consenso di Meredith, che aprì loro la porta di casa.

Tale circostanza nelle intenzioni del propalante, smentirebbe l'affermazione del Giudice della Corte d'Assise di Perugia che avevano indicato in Amanda la persona che aveva consentito a Rudi l'ingresso in casa.

Il racconto parte da un presupposto del tutto falso. Che Rudi avesse conosciuto Meredith soltanto il giorno precedente al delitto e che se avesse avuto bisogno di seguirlo insieme a un suo amico, soprannominato il Ciccione per individuarne la casa dove abitava.

L'emergenza dell'istruttoria dibattimentale, evidenziano, invece, che Rudi conosceva da tempo Meredith, e ne conosceva benissimo l'abitazione avendone anche frequentato gli studenti che alloggiavano al piano terra della stessa casa.

Quella di Alessi, dal punto di vista processuale, è una testimonianza de relato o indiretta, che per essere utilizzata nella valutazione delle prove, così come prevede l'articolo 195 terzo Comma del Codice di Procedura Penale, non avendo da sé alcun valore, impone

al Giudice l'obbligo di esaminare la persona che ha fatto le dichiarazioni riferite dal teste.

Nel caso di specie, in particolare, non avendo più Rudi Ghedè la veste di imputato dell'omicidio di Meredith, ma di condannati definitivi, il Ghedè non poteva rifiutarsi di rendere la testimonianza.

Rudi Ghedè, ascoltato dalla Corte nell'udienza del 25 luglio scorso, ha totalmente smentito di avere fatto mai dichiarazioni a Mario Alessi in relazione all'omicidio di Perugia.

Il teste ha affermato di non avere parlato con nessuno di questo processo, ha mostrato di nutrire un notevole disprezzo nei confronti di Alessi in particolare; ha ammesso di avere fatto socialità per sua scelta soltanto con il Trinca, e di avere incontrato occasionalmente l'Alessi, il Castelluccio e il De Cesare nella cella di Trinca.

Per la verità, già prima della secca smentita di Rudi, il racconto di Alessi era apparso inattendibile, soprattutto per la negativa personalità del proponente, così come emersa anche nel nostro dibattimento dal mancato riconoscimento della fotografia del piccolo Tommy, la sua vittima, quel bimbo di un anno e mezzo ucciso a colpi di badile perché piangeva, dopo essere stato sequestrato e strappato per sempre ai suoi genitori.

Dal contenuto della sentenza di condanna per la morte di Tommy, dalla quale emerge che la persona che Alessi aveva incolpato di avere ucciso il piccolo Tommy, tale Raimondi, è stato assolto con formula ampia.

Nella motivazione della sentenza il Gup ha evidenziato la negativa personalità dell'Alessi, anche per la calunnia nei confronti di una persona risultata innocente.

Dal fatto inoltre, che il detenuto Trinca Ciprian non ha riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta a

cosiddetto memoriale, nel quale sarebbe stato riprodotto il racconto dell'omicidio reso da Rudi a Alessi.

Il Tranca ha precisato di non avere mai sentito Rudi fare a chicchessia confidenze sul delitto.

Neppure può ritenersi che la smentita di Ruti possa essere frutto di una menzogna, non soltanto per Rudi da una tale menzogna non avrebbe potuto ricevere alcun beneficio, ma anche perché, come emerso dalle dichiarazioni del suo amico Benetti, Rudi è particolarmente introverso, non ha mai parlato del delitto con altre persone.

Nessun contributo di attendibilità è stato, invece, offerto agli altri sottoscrittori del memoriale, che anche sono stati sentiti da questa Corte.

Le dichiarazioni di Castelluccio e di De Cesare sono doppiamente de relato, perché per esplicita ammissione dell'Alessi, è stato lui stesso a riferire agli altri detenuti il presunto racconto ricevuto da Ghedè.

La giurisprudenza definisce tali dichiarazioni circolari, perché non hanno alcuna capacità di riscontrarsi vicendevolmente, provenendo tutti da un'unica fonte.

Appaiono incredibili e inverosimili le precisazioni del De Cesare in ordine al gesticolare di Rudi, mentre raccontava dalla cella a Alessi la dinamica dell'omicidio.

Ha sostenuto il teste che non riusciva a sentire la voce dell'ivoriano, ma ne percepiva il contenuto visivamente dalla ripetizione dei gesti fatta dall'Alessi che si trovava nella cella di fronte alla sua.

E ciò perché Rudi stava sullo stesso lato della sua cella e quindi, non poteva essere visto.

E si considera che lo stesso Alessi afferma che la dinamica dell'omicidio gli è stata raccontata da Rudi soltanto durante l'ora d'aria e il racconto si è esaurito in due giorni consecutivi, appare evidente che il teste

principale, organizzatore di questa farsa che in altri ordinamenti processuali, avrebbe integrato il reato di oltraggio alla Corte, non è riuscito a istruire bene i suoi sodali, tanto che il De Cesare ha riferito che Rudi gli avrebbe confidato di conoscere anche il Sollecito oltre la Knox, circostanza questa che le Difese e lo stesso imputato non hanno fatto altro che negare.

Passiamo alla ricostruzione fatta dall'altro teste dell'ultimora Ariello. Il teste Luciano Ariello, ammesso dalla Corte di Assise di Appello su richiesta dei difensori di Amanda Knox, ha sostenuto che l'omicidio Meredith è stato commesso da suo fratello e da un complice di nazionalità rumena, indicato in tale Lalo.

Il fratello e il rumeno, infatti, abbiano avuto un incarico da una persona che il teste non ha voluto intenzionalmente indicare, di eseguire nella casa di via della Pergola un furto di un quadro di notevole valore.

Dopo essere entrati furtivamente in casa, mentre cercavano il quadro, erano stati scoperti da Meredith, che fu uccisa dal fratello dell'Aviello per evitare che con le sue urla potesse attirare la Polizia.

Ha precisato il teste che il racconto gli fu fatto la sera stessa dell'omicidio dal fratello, che in quel periodo era sua ospite a Perugia, in una casa, in via Della Pergola, nelle vicinanze della casa della vittima.

Il racconto dell'Ariello, che si è anche soffermato sulla circostanza di avere ricevuto dalle mani del fratello sia le chiavi della casa che il coltello usato per l'omicidio e di avere nascosto sotto una pietra del muro vicino alla casa di Meredith, è totalmente privo di riscontro, che possono lumeggiare in qualche modo una certa attendibilità

Dalle ricerche della Polizia è risultato, come ha riferito in udienza il dottore Chiacchia e la dottoressa Napoleone, che il fratello di Ariello, accusato dell'omicidio, è

irreperibile ormai da alcuni anni.

Il teste non ha mai abitato in una casa in via Della Pergola, il civico undici di via Della Pergola, sarebbe la casa che lui ha abitato, non esiste.

I telefoni cellulari in uso all'Ariello, nel periodo di tempo nel quale si sarebbero verificati gli eventi riferiti dal teste, non hanno mai agganciato celle telefoniche di Perugia e dintorni.

La falsità del racconto dell'Aviello è confermato anche dalle dichiarazioni dei suoi compagni di cella, Zacaro Cosimo, che ha riportato una frase di Luciano Aviello in un momento di sconforto, diceva Ariello: "già mi hanno ammazzato un fratello, io famiglia non ne ho più. A questo mio fratello, pur di avere dei soldi e farmi operare". Tale frase appare emblematica dell'attendibilità del teste.

Il senso di tutta la messa in scena operata da questo personaggio, ex pentito di camorra, appare evidente nell'affermazione dello stesso Zacaro, con cui chiarisce che Aviello la stato contattato nel mese di maggio del 2010, per creare confusione in questo processo.

Le dichiarazioni del teste Ilic, esaminato dalla Corte il 27 giugno scorso, anche esse smentiscono decisamente l'Ariello, evidenziandone la falsità del racconto, con toni più blandi per Ilic, giustificate dalle minacce che l'Ilic ha subito a opera dello stesso Ariello, che gli ha detto: "non mi mettere il bastone tra le ruote perché altrimenti te la farò pagare", il teste ribadisce che il racconto era stato confezionato dall'Aviello su richiesta di qualcuno.

In ordine alle dichiarazioni testimoniali dell'Ariello, appare opportuno fare una precisazione: nell'udienza del sette settembre il Procuratore Generale ha chiesto di riesaminare Ariello, che successivamente al suo esame dinanzi alla Corte d'Assise di Appello, nel corso di un

interrogatorio reso al Pubblico Ministero nel procedimento a suo carico per calunnia, aveva ritrattato l'intero contenuto della dichiarazione resa nel dibattimento di questo processo, ammettendo anche di avere avuto del denaro dalla famiglia Sollecito, per sottoporsi a un intervento chirurgico per cambiare sesso e offendo in contropartita la versione inventata dell'omicidio commesso dal fratello.

Imprevedibilmente la Corte ha rigettato la richiesta e ha disposto, secondo il nostro giudizio in aperta violazione con il principio di oralità del dibattimento, essendo stato a suo tempo l'Aviello già ammesso a testimoniare, l'acquisizione delle dichiarazioni dell'Ariello, malgrado i difensori degli imputati si fossero opposti.

E quindi, mancando quel consenso delle Parti che avrebbe potuto rendere legittima l'acquisizione.

La decisione della Corte d'Assise presuppone un giudizio preventivo di inattendibilità del teste. Ma appare ancora più inspiegabile alla luce del credito che l'Aviello aveva suscitato nella Corte, tanto da indurre il Consigliere a latere a domandare al Dottore Chiacchia se avesse mai fatto accertamenti sull'affermazione di Aviello di avere occultato le chiavi della casa di Via Del Pergola e l'arma del delitto.

Dovrà, pertanto, la Corte, se non vuole invalidare la motivazione della sentenza su questo punto, non tenere conto delle dichiarazioni successive dell'Aviello e dichiarare l'inattendibilità alla luce delle legittime acquisizioni processuali antecedente l'udienza del sette settembre.

Passiamo ora alle false dichiarazioni dei testi e l'alibi degli imputati.

Occorre premettere che di fronte a tutti gli elementi di prova indotti dal Pubblico Ministero, le Difese degli imputati

hanno perseguito soltanto l'obiettivo di provare che gli imputati al momento dei fatti si trovavano in luogo diverso da quello del delitto.

La strategia difensiva è nata dalla consapevolezza che nella notte tra il primo e il due novembre del 2007, in via Della Pergola si trovavano soltanto gli assassini di Meredith.

E quindi, è su questo alibi che hanno ruotato le Difese degli imputati.

Questo alibi, come si vedrà, però, a nostro giudizio è irrimediabilmente fallito.

Alibi è a parola che deriva dal latino, abus, altro e ibi ivi, la cui traduzione letterale è altrove.

Nel linguaggio giuridico il significato corrente è l'argomento di Difesa con cui l'imputato dimostra la propria assenza dal luogo del delitto nel momento in cui questo viene commesso.

La giurisprudenza e la Cassazione ha affrontato in più occasioni il problema della validazione dell'alibi, che non è stato provato.

Sin da quando si è affrontato il problema dell'alibi non verificato, non provato, la giurisprudenza di legittimità ha sempre distinto due tipi di mancata verifica: la mancanza completa o il fallimento dell'alibi da un lato e l'alibi falso compiacente dall'altro.

Nel caso di mancanza o mancata verifica positiva dell'alibi, quello che comunemente si definisce alibi fallito, la Suprema Corte ha sempre affermato che nel processo penale, essendo onere dell'Accusa provare la colpevolezza dell'imputato, non si può fare carico a costui né della mancanza e né dell'eventuale fallimento dell'alibi, ciò perché non è compito dell'imputato dimostrare la propria innocenza.

A conclusione opposta, invece, è pervenuta la giurisprudenza

di legittimità nell'ipotesi di alibi falso o mendace, che è quello che è stato costruito artatamente dall'imputato e da altri che intendono aiutarlo, a sfuggire all'accertamento delle responsabilità e che viene poi utilizzato nel processo.

In questo caso, poiché sono addotte circostanze su fatti essenziali finalizzate alla sottrazione alla Giustizia, deve ritenersi sussistente una carica di consapevolezza dell'illegittima condotta che si mira a nascondere alla giustizia.

Questo tipo di alimi, legittimamente può essere valorizzato come indirizzo relativo, sempre secondo la Cassazione - un'ultima tra queste è la sentenza del 2004 - come indirizzo relativo a una ipotesi di probabilità di colpevolezza da valutarsi e utilizzarsi insieme agli altri elementi al fine di raggiungere la prova della responsabilità.

Nel corso di questo processo, dinanzi a una ripetuta smentita delle circostanze addotte dalla Difesa, a sostegno dell'alibi originario degli imputati, la Difesa ha cercato di provare in modo indiretto la infondatezza dell'alibi originario, attraverso l'utilizzo di versioni diverse dell'omicidio, che dovevano escludere dal novero dei presenti al fatto, i due imputati.

La ricostruzione della notte del delitto, prospettata da Alessi e da Ariello, non soltanto doveva essere alternativa a quella operata dai Giudici di primo grado, ma doveva indirettamente rafforzare l'alibi dell'imputato, fornendo al Corte d'Assise di Appello la prova che gli imputati non c'erano in via Della Pergola, ma c'erano, invece, altri soggetti e erano gli autori dell'omicidio.

L'astratta verosimiglianza di racconti che, come abbiamo visto, tengono conto di una buona parte di risultanze processuali, doveva, dunque, provare l'alibi

dell'imputato.

Il contrasto tra le due versioni non è neppure casuale o frutto di iniziative estemporanee dei due mitomani, Aviello da un lato e Alessi e i suoi accoliti dall'altro.

La diversità di racconti, a ben vedere, è studiata in relazione alle conoscenze che i propalanti avevano del processo al momento in cui sono nate le versioni.

La ricostruzione di Aviello è pienamente compatibile con le prime proclamazioni di innocenza di Rudi; quella di Alessi, invece, è formulata dopo la condanna di primo grado del cittadino ivoriano e appare pienamente compatibile con il primo accertamento della responsabilità di Rudi per l'omicidio di Meredith in concorso con altri.

Per le false dichiarazioni dei testimoni dell'ultimora, sono in corso indagini della magistratura, e quindi, non mi sento di anticipare alcuna conclusione in relazione a eventuali ispiratori di tali racconti fantasiosi, oltre che sfacciatamente calunniose.

Posso, però, esprimere notevoli perplessità sulle sbandierate motivazioni di coscienza e di correttezza che sono state prospettate all'Alessi, come irrefrenabile spinta morale che lo ha indotto a contattare i difensori di Sollecito.

La lettura della sentenza di condanna per la morte del piccolo Tommy e il mancato riconoscimento della fotografia della vittima, mostrata nel corso dell'esame testimoniale, evidenziano una personalità criminale assolutamente priva di spinte morali e soprattutto di solidarietà umana, indipendentemente da quello che sarà accertato dalla magistratura ritengo che l'attivazione di un filone di indagini difensive da parte dei difensori dei imputati, per entrambi i propalanti e la richiesta di esame testimoniale ex articolo 603 del Codice di Procedura Penale, abbia costituito una vera e propria

condivisione da parte delle Difese e quindi, degli imputati di questi racconti palesemente inverosimili, anche perché contrastati tra loro, ma che sembravano avere la capacità di dimostrare alla Corte di Assise di Appello che nella casa di via Della Pergola la sera dell'omicidio c'era Rudi con l'omicidio secondo Alessi, oppure Rudi poteva esserci senza partecipare, secondo la versione di Ariello, ma comunque sicuramente non c'erano gli imputati.

L'aver condiviso queste testimonianze, palesemente false, e averle fatte proprie con la richiesta di rinnovazione del dibattimento, ha trasformato la mancata verifica e il alibi della Knox di Sollecito in un alibi falso o compiacente, perché tale comportamento rivela una consapevolezza della illiceità della condotta che mira soltanto a nascondere alla giustizia la responsabilità penale degli imputati.

Le testimonianze Alessio, Castelluccio e De Cesare da un lato, e di Aviello dal altro, devono essere, quindi, ritenute da questa Corte indizi particolarmente gravi della responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti.

Passo ora all'argomento del processo indiziario, di cui c'è anche un accenno nell'appello, ho chiesto al collega di non farne menzione nell'esame dei vari motivi di appello.

Voglio fare un discorso generale, perché ormai tutti i processi per omicidio, quasi tutti, stanno diventando processi indiziari.

E quindi, è bene a questo punto focalizzare e capire quali sono le regole del processo indiziario.

La verifica dell'ipotesi di accusa è il risultato di tale verifica che i giuristi definiscono verità processuale, può essere raggiunto nel corso del processo o con le cosiddette prove dirette che, sono fatti o circostanze dimostrative della colpevolezza e dell'innocenza

dell'imputato, oppure con i cosiddetti indizi, che consistono in circostanze certe attraverso le quali si può risalire al fatto incerto, costituito poi dall'ipotesi di Accusa.

Il nostro legislatore, con la disposizione dell'articolo 192 del Codice di Procedura Penale, ha dettato le regole per la valutazione delle prove nel processo penale, si occupa degli indizi nel secondo comma dell'articolo 192, stabilendo che l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti.

La Corte di Cassazione, consapevole dei rischi connessi a una decisione che si fondi su elementi così labili, come gli indizi, ha affermato in via generale che la validità del giudizio di verosimiglianza degli indizi, è verificata soltanto allorché si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalida l'ipotesi all'apparenza più verosimile.

Con una sentenza del 1995, la 4503, la giurisprudenza di illegittimità ha spiegato l'operazione logico induttiva, dettata dal legislatore con il secondo comma dell'articolo 192.

Ha precisato la Corte che il libero convincimento del Giudice nel processo indiziario, è il corretto risultato di un'operazione logico induttiva, attraverso la quale la massima di esperienza si pone come premessa maggiore, l'indirizzo è la premessa minore, la conclusione è costituita dalla prova del fatto in esame.

A tale risultato, ha precisato la Corte, si giunge se gli indizi hanno determinate caratteristiche.

Sono gravi, vale a dire resistenti alle obiezioni e perciò convincenti, sono precisi e cioè, non sono suscettibili di una diversa interpretazione, almeno altrettanto verosimile, e sono concordanti, vale a dire, non contrastanti tra di loro o con altri elementi certi

acquisiti al processo.

L'aggettivo "concordante" può significare che ciascun indizio non deve essere valutato autonomamente, ma deve confluire insieme con gli altri in una ricostruzione logica e unitaria del fatto ignoto, quello che si vuole dimostrare.

La giurisprudenza di legittimità, oltre alle caratteristiche specificamente previste dalla norma in esame, ha richiesto un ulteriore requisito, affermando che una circostanza, un fatto, può assumere la qualità di indirizzo soltanto nel caso in cui riveste il carattere della certezza.

Tale requisito è da ritenersi insito nella precisione del precetto dell'articolo 192; con la certezza dell'indizio, infatti, viene richiesta la verifica processuale sulla reale sussistenza dell'indizio stesso, infatti non potrebbe essere consentito fondare la prova critica indiretta su di un fatto verosimile, o verosimilmente accaduto, supposto o intuito dal giudicante, valorizzando illegittimamente impressioni personali oppure la stessa immaginazione del Giudice.

La valutazione della prova indiziaria, secondo l'ultima indicazione delle Sezioni Unite della Cassazione, mi riferisco alla sentenza 33748 del 2005, non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi, ma deve essere completata a una valutazione complessiva, globale, unitaria, tendente a evidenziare i collegamenti e la confluenza di un medesimo contesto dimostrativo, con numerose decisioni ormai risalenti agli anni novanta, la Suprema Corte ha anche suggerito al Giudice di merito le modalità di svolgimento del procedimento di valutazione di una pluralità di elementi di carattere indiziario.

Ha stabilito la Corte che la regola enunciata nella proposizione dell'articolo 192, secondo cui l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, sta a

significare che l'indizio è isolatamente considerato inidoneo assicurare l'accertamento dei fatti. Esso acquista valore di prova soltanto quando plurimi indizi possono essere tutti ricondotta a un'unica causa e a un solo effetto.

In sede applicativa, dice la Cassazione, il Giudice deve procedere, in primo luogo, all'esame di ciascun indizio, identificandone tutti i collegamenti logici possibili, e accertandone, quindi, la gravità che è inversamente proporzionale al numero di collegamenti che si possono fare con determinati eventi; la precisione se si traduce in una chiarezza della sua rappresentazione e soprattutto una certezza della fonte di conoscenza, quindi, la sua attendibilità.

Poi deve procedere alla sintesi finale, accertando che gli indizi esaminati sono concordanti, cioè, se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto, di tal che possa essere desunta, ovvero l'inesistenza del fatto da provare.

Se trasferiamo le regole generali del processo indiziario al caso a nostro processo, vediamo che tutti gli indizi considerati nel loro insieme confluiscono nell'unico risultato, di fare ritenere gli imputati responsabili dei reati loro ascritti.

Va subito premesso che nell'indicare gli elementi indiziari e le acquisizioni processuali, non farò distinzione tra le prove che smantellano l'alibi degli imputati e quelle che costituiscono specifico indizio di colpevolezza per i reati loro contestati. Va anche precisato che l'alibi degli imputati è stato formulato dalla Knox sia nel memoriale più volte richiamato nella sentenza, sia nel suo interrogatorio del dodici e tredici maggio del 2009.

L'imputata afferma di essersi trattenuta a casa di Sollecito dal pomeriggio del primo novembre del 2007, la mattina successiva fino alle dieci, dieci e trenta, quando si è

recata in via Della Pergola per fare una doccia, in vista della gita organizzata con il suo ragazzo a Gubbio.

I due imputati, nel pomeriggio del primo novembre, hanno visto un film scaricato sul PC di Sollecito, "Il Mondo di Amery", hanno cenato secondo le dichiarazioni sempre della Knox, alle ore 21, 21 e 30 e sono poi andati a letto per risvegliarsi la mattina successiva verso le dieci.

Gli elementi che contraddicono tale racconto, sono i seguenti: Francesco Sollecito, padre dell'imputato, ha chiamato a telefono il figlio la sera del primo novembre, alle ore 20 e 42, e il figlio stava già lavando i piatti dopo la cena, tanto è vero che l'imputato ha accennato al padre che il lavello della cucina aveva lo scarico che perdeva acqua.

Per quello che attiene l'avvistamento da parte del teste Curatolo, l'ho esaminato precedentemente.

Il PC di Sollecito non ha registrato alcuna attività dalle ore 21 e 10 e 32 secondi del primo novembre, fino alle ore 5 e 32 del giorno successivo, quando è stato riacceso per riprodurre della musica e è rimasto in funzione per circa mezz'ora.

Sul punto va chiarito che la consulenza di parte in materia informatica, allegata ai motivi di appello, non può essere acquisita agli atti, perché la Corte dopo l'esame dei testimoni, ha rigettato tutte le altre richieste difensive di rinnovazione del dibattimento e quindi, anche quella diretta all'esecuzione di una perizia informatica sul PC di Sollecito.

Se erroneamente la consulenza di parte allegata ai motivi di appello - perché c'è stato un momento in cui non si è capito se erano rimaste allegate o no - non è stata materialmente restituita, essendo illegittima l'acquisizione agli atti, io invito la Corte a

provvedere alla formale restituzione.

Dall'esame del traffico telefonico dei cellulari degli imputati, risulta che il cellulare di Raffaele Sollecito viene spento alle ore 20 e 42 e 56 secondi del giorno primo novembre del 2007, e viene riaccessò alle 6 e 02 del giorno due novembre, quando riceve il messaggio della chiamata del padre, che era stata inoltrata la sera precedente alle ore 23 e 14.

Successivamente Francesco Sollecito, sempre il padre dell'imputato, telefona al figlio alle ore 9 e 30 del giorno due novembre, ma di tale telefonata Amanda non fa alcun cenno nel suo interrogatorio, pur avendo ribadito di essere stata con Sollecito fino alle ore dieci di quella mattina.

Alle ore 7 e 45 del due novembre, Amanda entra per acquisti nel minimarket di Quintavallo.

Tale accertamento costituisce un ulteriore prova che Amanda non si è trattenuta fino alle dieci a casa di Sollecito, ma si è recata, invece, molto presto in via Della Pergola per ripulire le tracce lasciate la notte precedente, come sostengono i Giudici della Corte d'Assise.

Anche gli indizi che seguono, attinenti a altre circostanze di fatto, se da un lato smentiscono l'alibi degli imputati, dall'altro evidenziano un'attività di modificazione dello stato dei luoghi, diretta a cancellare qualsiasi traccia la loro presenza la notte del delitto.

Esaminiamo, quindi, l'accertamento della simulazione del furto, su cui ritornerò anche successivamente.

Aveva soltanto l'obiettivo di dimostrare che Rudi Ghedè non era entrato in casa con la collaborazione di chi aveva le chiavi, escluso, come sostiene la Corte d'Assise, che Meredith, per la personalità descritta a tutti i testimoni che la conoscevano, e per la scarsa conoscenza dell'ivoriano possa averlo fatto entrare, l'unica a

disporre delle chiavi e a trovarsi a Perugia quella sera, era Amanda.

Ciò rendeva necessario simulare che Rudi si era introdotto illegittimamente in casa.

La partecipazione di Sollecito alla simulazione e quindi avrà tutte le attività di manomissione dello stato dei luoghi e della cancellazione delle tracce degli imputati, è provata dal fatto che allorché egli telefonò ai Carabinieri soltanto alle ore dodici e 57 del due novembre, per denunciare l'effrazione della finestra della stanza della Romanelli, affermò che non era stato rubato nulla, quando ancora la Romanelli non aveva effettuato il controllo della sua stanza.

La telefonata alle ore dodici circa della casa di Sollecito, diretta al cellulare inglese di Meredith, e soltanto al cellulare inglese e non ripetuta all'altro cellulare, aveva il solo scopo di verificare se i cellulari della vittima che erano stati lanciati nella campagna per occultarli, che poi erano in un giardino di un'altra casa, fossero stati ritrovati.

Soltanto dopo avere accertato che ciò non era avvenuto, Amanda chiama la Romanelli perché sa che con la chiamata avrebbe avviato gli accertamenti della Polizia sulla casa dove era avvenuto l'omicidio.

Il comportamento anomalo tenuto da Amanda, quando si recò, secondo il suo racconto alle dieci e trenta del due novembre in via Della Pergola e fece una doccia nel bagno in uso a Meredith, è assolutamente inspiegabile.

Non può giustificarsi se non con la piena consapevolezza di quanto era accaduto la notte precedente, l'assoluta indifferenza dinanzi a una serie di preoccupanti circostanze, da lei anche notate come le macchie di sangue nel bidet, sul tappetino e sulla maniglia, la stanza di Meredith chiusa, contrariamente alle abitudini della vittima, e gli escrementi nel bagno in uso alle

ragazze italiane che, tra l'altro, non erano in casa.

Il comportamento di Amanda e Sollecito, quando fu aperta la porta della stanza di Meredith, i due imputati mostrarono assoluta indifferenza, sostiene la sentenza di primo grado, allontanandosi dalla stanza, secondo la Corte perché già conoscevano la scena che si sarebbe presentata ai loro occhi.

Ritengo che ci sia anche qualcosa in più. Ritengo che tale condotta aveva anche il chiaro obiettivo di non mostrare ai testimoni presenti l'espressione dei loro visi al vista del cadavere di Meredith.

L'esame del DNA. Su tale punto non posso già esprimere la mia piena condivisione del contenuto della discussione che domani sarà fatta dalla collega su tale argomento.

Questo Procuratore Generale ritiene che la perizia sia il frutto di un esame superficiale e fideisticamente innocentista dell'operato della Polizia scientifica.

In ogni caso, confermo l'assoluta necessità, soltanto per proseguire nella ricerca della verità, di effettuare l'estrazione del DNA su quale tracce rinvenute dagli stessi periti, che non hanno, però, fornito alcuna giustificazione, il rifiuto di non effettuare gli accertamenti richiesti, tra l'altro dalla Corte con il primo dei quesiti posti con l'incarico peritale.

Ribadisco, comunque, quanto già sostenuto in precedenza, che anche a volere condividere i rilievi dei periti che non ritengono attribuibili il DNA sul coltello con il profilo della vittima e quello sul gancetto reggiseno con il profilo di Sollecito, perché manca la verifica dell'ulteriore estrazione, non può non rilevarsi che la probabilità che il risultato della Polizia scientifica, secondo i calcoli biostatistici forniti da un esperto del calibro del professore Novelli, è particolarmente (parola non chiara) tanto da qualificare i risultati della Polizia scientifica, almeno come gravissimi indizi

di responsabilità a carico degli imputati per l'omicidio di Meredith.

L'esito degli accertamenti condotti sul traffico dei cellulari di Meredith, di Amanda e di Sollecito, e sulle specifiche celle che le avevano captate, ha messo in evidenza, come afferma condivisibilmente la sentenza della Corte d'Assise, che la ragione per occultare i cellulari del vittima, è stata quella di potere la mattina successiva di buon ora, disporre di un congruo tempo, almeno dalle 7 e 45, per cancellare dal luogo del delitto le tracce dei due imputati prima dell'arrivo degli inquirenti.

L'opera di pulizia, però, non è stata svolta in moto perfetto, se si considerano le impronte lasciate agli imputati rilevate dagli inquirenti.

Mi riferisco, a esempio, all'impronta palmare sporca di sangue attribuita a Sollecito, e rinvenuta sul tappetino del bagno piccolo, come è stato evidenziato nella sentenza; all'impronta di una calzatura sulla federa del cuscino di Meredith, ritenuta compatibile con le scarpe di Amanda Knox; per quanto attiene le impronte evidenziate al luminol, ai rilievi uno e sette nella camera da letto, e nel corridoio davanti alla camera di Meredith, attribuiti alla Knox; il rilievo due attribuito a Sollecito, è stato rinvenuto nel corridoio in direzione dell'uscita.

Una particolare importanza riveste, a giudizio di questo Procuratore Generale, la presenza nella stanza dell'omicidio della camera da letto di Amanda.

Su tale ritrovamento l'imputato non ha saputo dare alcuna giustificazione. La presenza della lampada che non faceva parte dell'arredamento della stanza della vittima, non può che giustificarsi che non con l'utilizzo da parte degli imputati per rimuovere le tracce del reato.

Anche se non vi è dubbio che la Polizia sia venuta la mattina del due novembre, deve precisarsi che come risulta dai rilievi fotografici della stanza, le persiane della finestra della stanza di Meredith erano chiusi e impedivano, quindi, l'illuminazione naturale della stanza.

Tale circostanza, rilevante anche per la proprietà dell'oggetto, sempre attagliare perfettamente all'ipotesi della ripulitura e della luce che è servita per la ripulitura del luogo del delitto a opera degli imputati.

Questo indizio assume anche un particolare rilievo se si considera la frase: "io ero là", che Amanda si lascia sfuggire nel colloquio intercettato con i genitori nella casa circondariale di Perugia.

A tutti gli elementi indiziari indicati, vanno, infine, aggiunti, quelli sicuramente più gravi, perché collegati al tentativo disperato degli imputati dinanzi al fallimento del loro alibi e al rinvenimento di prove e indizi che li accusavano dell'omicidio, di proporre nel dibattimento di secondo grado due false ricostruzioni dell'omicidio, che in qualche modo riesplodesse quella di Mario Alessio e dei suoi soci e quella di Luciano (parola non chiara) ex pentito di camorra, che per questo motivo avrebbe dovuto riscuotere maggior credito.

Nel corso del dibattimento è stata acquisita al processo le sentenze di condanna di Rudi Ghedè, sentenze ormai definitive.

Dicevo, la Corte d'Assise di Appello ha accolto la richiesta del Procuratore Generale di acquisire agli atti del processo, ai sensi dell'articolo 238 bis del Codice di Procedura Penale, le sentenze di condanna di primo grado del giudizio di appello e di quello di Cassazione di Rudi Ghedè, per l'omicidio di Meredith Kercher, dal momento che la condanna ormai è definitiva. In dottrina

e in giurisprudenza si è creato un vivace dibattito sul modo di interpretare il dettato dell'articolo 238 bis.

Le sentenze divenute irrevocabili, dice il 238 bis, possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato.

La giurisprudenza di legittimità si è ormai orientata in modo definitivo sull'interpretazione di questa norma, secondo cui le sentenze revocabili possono essere acquisite al processo, come previsto dall'articolo 238 bis, ma esse non costituiscono piena prova dei fatti in esso accertati, ma necessitano di riscontri non diversamente dalle dichiarazioni degli imputati nel medesimo procedimento o in procedimenti connessi.

Da ciò consegue che il Giudice non può ritenere l'esistenza del fatto accertato in base alla sola sentenza divenuta irrevocabile, ma ha l'obbligo di individuare una conferma esterna di questa ricostruzione che anche deve essere considerata definitiva.

Naturalmente questa conferma non è necessario quando la sentenza definitiva non venga direttamente utilizzata ai fini di prova, ma come riscontro agli elementi indiziari o di prove già acquisite.

Non diversamente a quanto avviene tra le dichiarazioni, come dicevo prima, dei collaboratori di giustizia che si riscontrano tra loro.

Proprio per la funzione corroborante e non di piena prova della sentenza definitiva, l'articolo 238 bis non richiede che la sentenza sia stata pronunciata nei confronti delle persone imputate, nel diverso procedimento in cui viene utilizzato; non si tratta di una dimenticanza del legislatore, perché la possibilità di utilizzare contro l'imputato prove formate in altro procedimento, soltanto se il suo difensore ha partecipato alla sua assunzione, è espressamente prevista dalla norma che precede, ossia l'articolo 238,

e in particolare il Comma due bis.

Questo si ha nel caso di prova assunta nell'incidente probatorio nel dibattimento, di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza.

Va ancora sottolineato che in tali casi la partecipazione del difensore all'assunzione consente di attribuire efficacia di piena prova alle prove in questione, mentre nel caso previsto dall'articolo 238 bis, questa efficacia non esiste, dovendo la prova essere oggettivamente riscontrata.

Si comprende, quindi, la diversità di disciplina.

Se il difensore partecipa all'assunzione, la prova è piena, diversamente occorrono dei riscontri oggettivi alle circostanze accertate.

Ciò premesso, questo Procuratore Generale intende richiamare il contenuto della sentenza di appello che ha condannato Rudi Ghedè per l'omicidio di Meredith, limitandolo alle motivazioni su alcuni punti in particolare: l'esistenza del concorso di persone nell'omicidio, la simulazione del tentativo di furto, la presenza degli imputati sul luogo del delitto e gli autori materiali dell'omicidio.

Le considerazioni della sentenza definitiva su tali punti potranno essere usati dalla Corte d'Assise di Appello come riscontri delle prove e degli indizi acquisiti sugli stessi fatti dalla sentenza di cui oggi si discutono le impugnazioni del Pubblico Ministero e degli imputati.

Nell'esaminare i singoli motivi di doglianza, e nel condividere le acquisizioni probatorie che hanno condotto la Corte d'Assise a condannare Amanda Knox e Raffaele Sollecito, evidenzierò le conferme provenienti dalla sentenza di condanna definitiva di Rudi Ghedè, acquisita agli atti del presente dibattimento.

Prima, il concorso di persona del reato.

Come abbiamo già sentito, sotto diversa ottica, i difensori

degli imputati hanno contestato con motivazioni diverse la pretesa sussistenza del concorso di Amanda e Sollecito nell'omicidio di Meredith, commesso secondo gli appellanti o soltanto da Rudi Ghedè o da terzi in concorso con Rudi, Alessi, o da altre persone addirittura.

La Difesa di Raffaele Sollecito, in particolare, ha molto insistito sulla non conoscenza di Rudi da parte di Raffaele, e l'ha fatto per escludere la configurabilità del concorso con l'uno o con l'altro nella realizzazione dei delitti di omicidio e di violenza.

La sentenza di primo grado fornisce una puntuale risposta all'obiezione difensiva, rappresentata nel corso del giudizio... già rappresentata nel corso del giudizio di primo grado.

Aveva affermato la Corte che ha anche ammesso che Rudi e Raffaele non si conoscessero, tale circostanza non può farsi derivare... a tale risultato non può farsi derivare la conseguenza voluta e affermata dalla Difesa di Sollecito, e per la quale la non conoscenza escluderebbe il concorso nei reati ipotizzabili.

Va, infatti, evidenziata la circostanza per la quale Rudi conosceva Amanda, consentiva al primo di avvicinare e salutare la ragazza, la quale, stando insieme a Raffaele, poteva assai facilmente fare da tramite tra i due e consentire l'immediata e facile conoscenza dell'uno con l'altro.

Quanto al concorso di persone nel reato, va ricordato che la volontà di non concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, e può manifestarsi indifferentemente o come previo concerto o con intesa istantanea o come semplice adesione all'opera di un altro, che addirittura può rimanere ignaro di questo concorso.

Pertanto, anche se Rudi e Raffaele non si conoscevano fino a novembre, da ciò non può trarsi l'argomento di escludere

la configurabilità del concorso, poiché la conoscenza potè realizzarsi la sera stessa del primo novembre, tramite Amanda che ben conosceva entrambi.

Conclude su tale punto la sentenza della Corte d'Assise, pertanto Amanda e Raffaele, verosimilmente insieme, a Rudi che aveva chiesto... era stato invitato a recarsi insieme a loro nella casa di via Della Pergola, giungono in tale appartamento verso le ore 23.

Il concorso di persone del reato, ricevono specifico riscontro dalla sentenza di Appello.

E infatti, nelle pagine 39 e 40 della sentenza di Appello, noi possiamo leggere testualmente: "altro elemento indicativo del concorso nell'azione omicidiaria, sta nella testimonianza di Capezzani Nara, la quale ha riferito, pur non sapendo precisare l'ora, che dopo breve tempo dalla percezione dell'urlo straziante di donna che ne procurò un notevole stato di agitazione, tanto da non consentirle per un po' di addormentarsi, sentì dei passi di persone che correvano contemporaneamente, chi verso la scaletta di accesso a via Del Nilo e a via del Pinturicchio, chi verso via Del Gulagano, senza più sentire alcun rumore nei successivi momenti in cui rimase sveglia".

E c'è senz'altro da crederle, potendosi comprendere l'effetto angoscioso di un grido umano nel silenzio della notte su una persona in stato di dormiveglia.

Per quanto riguarda la simulazione del tentativo, devo rilevare che con una tenacia oltre ogni limite, incurante anche della figuraccia nella quale era in corso il consulente di Parte, Pascali, la difesa di Sollecito ha sostenuto la sussistenza dell'effrazione della finestra della stanza della Romanelli, con l'evidente obiettivo di allontanare qualsiasi sospetto all'unica coinquilina che avesse avuto la possibilità di fare entrare in casa Rudi Ghedè, il quale era sfornito

di chiavi di accesso alla casa.

Il Giudice della Corte d'Assise, infatti, facendo specifico riferimento alle fotografie acquisite al processo, affermano: "ma che si sia trattato di una mera simulazione, una messa in scena, deriva dalle foto effettuate dal personale della Questura". Da queste risulta un'attività che appare finalizzata a creare unicamente una situazione di evidente disordine nella stanza della Romanelli.

Non risulta, invece, l'attività di effettivo rovistamento di reali ricerche di cose, di valore e appetibili per un ladro.

I cassetti del comodino, posti a fianco a letto, non appaiono neanche aperti; gli oggetti posti sulle mensole e raffigurate nella foto 52, dice la Corte, risultano assolutamente non toccate.

L'argomento, lo stesso argomento, è ripreso in sentenza a pagina 41 dalla stessa sezione della Corte che dice: un ultimo aspetto che va ricordato, attiene alla presenza constatata e riferita a tutte, anche se non verificata dalle fotografie riprodotte, di vetri sopra oggetti, e indumenti sulla stanza della Romanelli.

Significativa è la deposizione della stessa Romanelli.

Nel proprio esame del sette febbraio del 2009, ha ricordato di avere lasciato il proprio computer nell'apposita borsa di custodia, in piedi e non sdraiato, e poi allorché rientrò in casa, vide nella propria camera la finestra che era rotta, e tutto era per aria, tutti quei posti... controllò che ci fossero i gioielli, e vide che c'erano; cercò il computer e lo trovò, perché lo intravedeva da sotto e continuando e rispondere, ha dichiarato che "prendendo il computer mi sono accorto che alzando il computer alzavo i vetri, nel senso che i vetri erano sopra alle cose". E la circostanza la colpì a tal punto che ne fece oggetto di un'apposito commesso: "è stato un

ladro stupido", oltre al fatto che si è preciso niente, i vetri stanno anche sopra le cose.

Anche in questo caso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia offre un valido riscontro, nelle pagine 34 e 35.

Leggiamo nella sentenza: "del resto che l'ingresso dell'imputato non possa essere avvenuto tramite la finestra della stanza della Romanelli, il cui vetro risultava rotto con un sasso apparve subito evidente agli inquirenti, per le evidenti difficoltà della scalata, essendosi trattato di una rudda simulazione, talmente evidente che la stessa Romanelli, sentita dal Pubblico Ministero il tre dicembre del 2007, ebbe a dichiarare: "mentre eravamo lì mano a mano, ci siamo resi conto che il furto era simulato", anche perché si vedeva chiaramente che i vetri della finestra stavano sopra i vestiti. E' strano, perché chi apre la finestra, i vetri stanno a terra, e poi ci sono i vestiti sopra.

Invece c'erano vetri dappertutto, sopra i vestiti.

L'unica spiegazione possibile dell'evidente simulazione, non può che essere quella di un tentativo di sviare i sospetti da Amanda, che aveva le chiavi dell'appartamento e che in assenza delle altre due inquiline, era l'unica che avrebbe potuto entrare liberamente in quella casa, consentendo l'accesso anche a Sollecito e a Ghedè.

E è verosimile, stando anche alle dichiarazioni di quest'ultimo, che tale simulazione sia stata posta in essere in un secondo momento, con un secondo accesso alla casa dopo l'omicidio, simulazione posta in essere soltanto da chi poteva avere reale interesse a allontanare ogni sospetto.

A questo proposito la sentenza la Corte d'Appello di Perugia fa riferimento alla conversazione via Skipe tra Rudi e Benedetti del 19 novembre del 2007.

Tale conversazione non può essere neppure riportata in questa

sede, perché è stata ritenuta dalla Corte d'Assise del tutto inutilizzabile; la presenza alla conversazione della Polizia giudiziaria con il Benedetti, la rendeva identica a una intercettazione telefonica, come è stato rilevato dai Giudici, che non era stata preventivamente autorizzata dal Giudice, in ossequio la disciplina dettata dall'articolo 266.

Hanno, infatti, deciso i Giudici della Corte d'Assise che questa conversazione è inutilizzabile.

Per cui, malgrado sia riportato nella sentenza di secondo grado, nemmeno in questa sentenza può essere riportata e quindi, ricordata.

Passo dell'esame, alla presenza degli imputati sul luogo del delitto e siamo alla fine.

Un'ulteriore elemento di prova che dissolve l'alibi degli imputati, è rappresentato dall'accertata presenza di Amanda e Raffaele sul luogo del delitto la notte tra il primo e due novembre del 2007.

La sentenza di primo grado si occupa specificamente di tale circostanza nelle pagine finali.

Sostiene la Corte d'Assise per la sera del primo novembre del 2007, sia Amanda che Raffaele avevano in programma di uscire l'uno per recarsi a lavorare nel pub di Patrick Lubumba, sito in via Alessi, e l'altro per rendere un servizio a una ragazza, Popovic Iovana.

Quasi contemporaneamente all'incirca le otto di sera, entrambi questi appuntamenti vennero meno, e sia Amanda che Raffaele si trovavano senza impegni.

Terminata la cena all'incirca alle venti e quaranta e effettuata alle ventuno l'ultima operazione della giornata al computer, Amanda e Raffaele poterono, quindi, uscire da casa completamente liberi da impegni e trovarsi dopo alcuni minuti nella piazzetta posta davanti all'università dove c'è il campo di basket; la piazzetta dove gli imputati si trovavano fra le

ventuno e trenta e le ventidue e fino alle ventitrè, come si è detto, è separata da casa di via Della Pergola sette da pochissimi metri.

E la piccola strada posta in fondo a tale piazzetta, avrebbe consentito di raggiungere la casa di via Della Pergola in un minuto o poco più.

Sul portone di ingresso, inoltre, non sono stati rilevati segni di effrazione o di forzatura. Rudi Ghedè non entrò nella casa di Via Della Pergola attraverso tale finestra.

La rottura del vetro e i disordini che furono creati nella stanza di Romanelli Filomena, costituirono una messa in scena realizzata da chi consentì a Rudi Ghedè di entrare nella casa e furono finalizzati a sviare da sé ogni sospetto.

Chi consentì a Rudi di entrare nella casa realizzando poi la messa in scena del vetro rotto e del disordine, non poté che essere che aveva la disponibilità della chiave, chi aveva libero accesso nella casa perché in esso abitava e chi trovandosi nella zona poteva tranquillamente entrare nella casa e farvi entrare, appunto, Rudi Ghedè.

La chiave dell'appartamento, lo si è visto, era nella disponibilità delle quattro ragazze che vi abitavano, Meredith, Amanda, Mezzetti Laura e Romanelli Filomena.

Si è già rilevato come non appare verosimile che Meredith abbia potuto aprire la porta di casa a Rudi Ghedè.

Per quanto riguarda le altre tre coinquiline, va ricordato che Mezzetti Laura si trovava a Monte Fiascone presso i suoi familiari, Romanelli Filomena, pur essendo a Perugia, stava con il proprio fidanzato, Marco Zaroli, e insieme a questi festeggiava il compleanno di Luca Altieri.

La quarta coinquilina, Amanda Knox, era insieme a Sollecito Raffaele e con questi a pochi passi dalla casa di Via Della Pergola sulla piazzetta davanti all'università per gli stranieri, dove fu notata insieme a Raffaele

Sollecito, fino alle ore 23.

L'insieme delle circostanze appena ricordate - continuano i Giudici della Corte d'Assise - costituiscono un quadro indiziario in forza del quale si deve ritenere che fu Amanda, la quale stava insieme a Raffaele Sollecito a fare entrare nella casa di via Pergola sette Rudi Ghedè, e ciò avvenne all'incirca alle ore 22, qualche minuto prima, dice la Corte, o qualche minuto dopo.

Amanda, peraltro conosceva Rudi come abbiamo visto e questi conosceva Amanda.

Anzi, Rudi ne era attratto da Amanda.

Rudi inoltre conosceva la casa di Via Della Pergola per esservi già stato sia su invito che senza invito.

La sentenza della Corte d'Appello di Perugia offre nelle pagine 31 e seguenti un indiscutibile riscontro all'ipotesi formulata dai Giudici di primo grado.

Appare, quindi, opportuno richiamarne il contenuto.

Dice la sentenza: "pertanto più verosimile ritenere che l'ingresso dell'imputato nell'appartamento delle ragazze di via Della Pergola sia stato favorito da Amanda Knox. Depongono a favore di queste ipotesi il fatto che i due si conoscessero, oltre a varie testimonianze, lo ammette anche Amanda nel corso di una conversazione con il padre, oggetto di intercettazione ambientale del venti novembre del 2007, presso il carcere di Perugia Capanno; il fatto che non furono notati segni effrazione sulla porta di ingresso; il fatto che la rottura del vetro della stanza della Romanelli fu soltanto una messa in scena; il fatto che tanto la Knox che Sollecito erano presenti sulla scena del crimine, non soltanto perché dopo l'iniziale reticenza lo ammette lo stesso Rudi Ghedè, anche fornendo un contorno sfumato del secondo, che probabilmente doveva avere visto con Amanda, essendo in corso tra i due un'intensa love story, ma sul quale evidentemente non aveva ben focalizzato la sua

attenzione.

Ma anche per i riscontri oggettivi acquisiti nel corso delle indagini.

Continua su questo argomento anche la sentenza di appello a pagina 39. Si è già detto delle tracce della loro presenza nell'appartamento la sera del primo novembre, testimonianza, dice la Corte d'Assise di Appello, dalle tracce di DNA di Sollecito sul pezzo di stoffa, con i gancetti del reggiseno della vittima, dal rinvenimento in casa di Sollecito, la vittima non era mai stata; del coltello ritenuto compatibile dai periti con le ferite, almeno con quella più profonda; dalla presenza avvalorata rinvenimento della lampada di Amanda nella stanza di Meredith, dalle loro bugie, compresa quella di Sollecito all'ispettore Batistelli di avere chiamato i Carabinieri, chiamata che invece risultava avvenuta dopo l'arrivo della Polizia postale; dall'interruzione del traffico telefonico dei cellulari dei due dalle ore ventuno circa del primo novembre alla mattina del giorno successivo; dalle impronte del piede compatibili con quelli di Sollecito sul tappetino del bagno; dalle impronte dei piedi dei due rilevate attraverso il luminol; dal rinvenimento delle macchie di sangue di lavato presenti sul lavandino e sul bidet del materiale genetico riconducibile oltre che alla vittima, anche alla Knox; dalla frase "io ero là", che Amanda si lascia sfuggire nel colloquio intercettato nella casa circondariale di Perugia; dalle dichiarazioni di Rudi Ghedè, allorché fa entrare per la prima volta sulla scena del delitto Amanda e fornisce indicazioni più puntuali sull'accoltellatore.

L'ultimo degli argomenti è gli autori materiali dell'omicidio. Su tale argomento, uno dei testi escussi nel corso della rinnovazione del dibattimento, Rudi Ghedè, ha fornito un adeguato riscontro alle circostanze accertate nella

sentenza di condanna di Rudi.

La sentenza di appello, invece, fatta a pagina 49, dice: "a parte poi il tentativo di arrestare il flusso del sangue dalla ferita, è la prova che non fu lui a impugnare l'arma, l'arma che è risultata compatibile con la più grave delle lesioni, deve essere anche ricordato che il Ghedè è stato l'unico, sia pure in una ricostruzione del fatto alquanto fantasiosa a indicare i correi".

Leggo anche a pagina 44 e 45: "resta apparentemente inspiegabile il motivo per il quale l'imputato, che anche da subito aveva indicato in termini alquanto generici l'aggressore armato di coltello, non avesse fatto subito il nome di Amanda, riferito il suo collegamento con l'aggressore".

Non soltanto. Ma una volta chiamato in pubblico dibattito a ripetere quanto finalmente ebbe a dichiarare in merito alle persone presenti al tragico evento, si avvalse, come documentato dal Procuratore Generale, della facoltà di non rispondere.

L'unica risposta razionale che Ghedè, finché ha potuto ha taciuto, poiché stante la profonda connessione degli eventi, accusare Amanda e Raffaele l'avrebbe esposto a più che probabili dichiarazioni ritorsive da parte di costoro.

La Corte d'Assise di Appello nel processo Rudi, ha intuito la vera motivazione di questo atteggiamento equivoco, fatto di silenzi e messe ammissioni da parte di Rudi sul responsabile del delitto.

Rudi Erman Ghedè è quello a cui le Difese hanno tentato, dall'inizio delle indagini a oggi di attribuire il ruolo del lanciatore di sassi, della rampicatura sui muri alla maniera di Spiderman, e quello dell'assassino solitario, salve poi le varianti successive di Alessi e di Ariello.

Rudi è anche quello che le Difese di Knox e Sollecito hanno cercato sia in primo grado che in appello di fare

processare di nuovo, in sostituzione di loro rispettivi assistiti e in totale dispregio alla sentenza della Cassazione che stabiliva definitivamente la sua condanna.

Rudi ha ammesso di avere scritto la lettera, che è stata acquisita da codesta Corte, con cui non soltanto smentisce nel modo più radicale possibile le bugie dell'Alessi, ma che conclude con parole che pesano come macigni in questa aula e che peseranno nella vostra decisione e che deve in questa sede richiamare così come state scritte e sono state confermate, quello che è stato un orribile assassinio, di una splendida, meravigliosa ragazza qual era Meredith, da parte di Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Questo è quello che Rudi ha scritto il sette marzo del 2010.

Ci ha confermato di avere scritto in quella data, all'udienza del 27 giugno scorso, e rispondendo alle domande delle Difese ha confermato che questa frase corrisponde a quello che aveva sempre detto, e aveva sempre pensato.

E Rudi era presente la notte del delitto nella camera di Meredith, non lo ha mai smentito e l'ha confermato anche in udienza.

Poi, come si è visto, lo stesso teste portato alla Difesa Knox, Luciano Aghello, ha rilevato nelle dichiarazioni illegittimamente acquisite - lo dico non perché è un elemento che può servire, ma per colorire questa affermazione - dice che ha rivelato le dichiarazioni illegittimamente acquisite al processo ove Sollecito gli ha confidato di essere stato nel luogo del delitto e che a uccidere Mez era stata la Knox. Ancora una volta la sentenza di appello di Rudi ormai irrevocabile, afferma circostanze che fanno assumere la dignità di prova le affermazioni di Rudi Ghedè.

Non vi è da obiettare nulla sull'attendibilità di Rudi, non può ipotizzarsi una vendetta o una rappresaglia, perché

altrimenti non si comprende perché le dichiarazioni non siano state fatte prima.

Non può ipotizzarsi che Rudi possa attendersi un vantaggio dall'accusa mossi, perché è un condannato definitivo e benefici potrebbe averne solo in futuro abbastanza lontano, quando maturerà una revisione critica della propria condotta che deve necessariamente fondarsi sull'ammissione della piena responsabilità.

A oggi Rudi non ha ancora maturato tale consapevolezza.

L'accusa di Rende rende addirittura secondario l'esito delle perizie d'ufficio, perché gli esiti possono mettere in discussione l'attribuibilità delle tracce, ma non forniscono alcuna certezza - certezza che Rudi ha completamente smentito - che gli imputati non si trovassero sul luogo del delitto durante l'omicidio di Meredith.

E concludendo vorrei dire: ricordo alla Corte e alla giuria in particolare, che una quasi ossessiva campagna dei mezzi di comunicazione costituita principalmente dalla stampa e dalle televisioni nazionali, ha avuto come costante obiettivo di fare sentire i lettori e i telespettatori tutti come genitori di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, due giovani di buona famiglia accusati per l'accanimento della Procura di Perugia di omicidio di tenuta in carcere dal 2007.

Vorrei che nel decidere sulla responsabilità penale degli imputati, per questo efferato omicidio, voi Giudici vi sentiate anche un po' genitori di Meredith Kercher, una giovane studentessa, una ragazza discreta, seria, riservata, molto legata al suo ambiente familiare come viene descritto nella sentenza di condanna di Rudi, a cui questi bravi ragazzi di buona famiglia hanno impedito di vivere.

PRESIDENTE - facciamo una pausa direi a questo punto, anche per consentirci di essere più attenti alla fase

successiva.

Prego.

P.M. DOTTOR MIGNINI - Signor Presidente, signori signor consigliere a latere, signori Giudici popolari, io sono... tocca a me seguire l'intervento del procuratore Generale in questa prima giornata di requisitoria.

Io ero sul posto, ricordo, tocca proprio a me intervenire, appunto, in questa requisitoria, intervenì a via Della Pergola poco dopo la scoperta del cadavere di Meredith.

E che ricordo ancora con un certo fastidio, perché dovetti indossare, lo ricordo ancora, quella specie di scafandro anticontaminazione, dalla testa ai piedi, e ricordo che dovetti cambiare nel solo pomeriggio del due e nella notte tra il due e tre novembre, credo all'incirca sei o sette volte i calzari protettivi elasticizzati che si dovevano indossare.

Io dovrò esaminare i motivi di appello - poi cercherò, ovviamente, di sintetizzare, ma devo esaminare i vari motivi di appello degli imputati, sotto il profilo degli aspetti di tipo investigativo, circostanziale nel merito, mentre la parte relativa... e anche gli aspetti medico legali.

Quindi, io dovrò esaminare questi aspetti, questi aspetti, questi motivi che riguardano il merito della vicenda e la parte medico legale, mentre gli aspetti di carattere... relativi alla genetica forense alle celle telefoniche, al computer e a altri aspetti di carattere scientifico, li tratterà la collega Manuela Comodi che parlerà appunto domani.

Prima di entrare nel merito di questi appelli, dovrei fare delle premesse, che ritengo siano assolutamente doverose.

L'andamento del processo fiction - perché qui è importante questo aspetto, in questa vicenda è importante, purtroppo, piaccia o non piaccia è rilevante più che in

altre vicende - del parallelo processo mediatico l'abbiamo visto, lo stiamo osservando da mesi ormai, ivi comprese recentissime interviste sulle felpe, poi dirò qualcosa di questi aspetti e i proclami assolutori di tanta parte della stampa e dei familiari sostenitori degli imputati.

Questa è la fiction, non è la realtà del processo che, invece, a noi e a voi deve interessare, soltanto la realtà di questo processo, perché questo processo - sembra lapalissiano dirlo, ma è doveroso in questa occasione perché io che l'ho seguito dall'inizio, ho tratto delle considerazioni della rilevanza dei media nel processo e sono considerazioni che sono necessario fare, questo processo si deve fare e decidere qui in questa aula, non fuori, sembra lapalissiano ma è importante.

Questo significa che quando, soprattutto mi rivolgo in questo invito, ma rivolgo a tutti, ma in particolare ai Giudici popolari, quando entrerete in Camera di Consiglio, dovete dimenticare radicalmente, non esiste più il clamore mediatico che si è sviluppato in maniera davvero insuperata per quanto mi risulti - non mi risulta un precedente analogo - intorno a questa vicenda giudiziaria, specie in questi ultimi mesi in cui la parte assolutamente preponderante degli organi di informazione di tutto il mondo, ha assunto posizioni apertamente contrarie all'assunto accusatorio e all'andamento delle udienze e anche a elementari esigenze di prudenza, perché è un processo in corso, e questo anche dopo un processo di primo grado conclusasi con la condanna dei due imputati a pene non indifferente, pur dopo la condanna definitiva del concorrente Rudi Erman Ghede, sottolineo, concorrente... Rudi Erman Ghede che è stato condannato definitivamente come concorrente in questo delitto.

Che, quindi, è un delitto di gruppo... eppure dopo le

dichiarazioni accusatorie dello stesso Rudi Erman Ghede dello scorso 27 giugno che io non me l'aspettavo, ve lo dico francamente, non me l'aspettavo e invece è venuto fuori questo memoriale e la conferma di questo memoriale.

Come tutte le cose umane, anche questo clamore mediatico ha avuto le sue luci, senza dubbio, in particolare anche recenti... anche pubblicazioni giornalistiche, recenti trasmissioni televisive, ma purtroppo anche le sue ombre.

E qui devo sottolineare una cosa che mi ha colpito: innanzitutto persona sconcertante precipitazione dei giudizi, forse dettata anche dalla non conoscenza degli istituti processuali, a cui abbiamo assistito specie dopo i risultati della perizia genetica e consentitemi, perché questo è un fatto che mi ha scandalizzato, l'assoluto e vergognoso, sottolineo vergognoso oblio che si è lasciato ancora una volta cadere sulla vittima di questa vicenda criminale.

Ricordo ancora gli occhi sbarrati di questa ragazza del subbordo londinese Coldon, che mi sono rimasti impressi, io mi porterò dietro per tutta la mia vita.

E sul dolore immenso, ma singolarmente composto dei suoi familiari che ho conosciuto subito, e anche della cerchia dei suoi amici che si sono bene distinti dalla visibilità mediatica, diciamo così, di altri contrapposti amici, oblio reso ancora più intollerabile dalla morbosa esaltazione mediatica di chi si trova sul banco degli imputati, quindi, soltanto per questo.

Vi è stata, in particolare, lo ricordo perché va sottolineato, una sentenza definitiva dopo i tre gradi di giudizio, esistono in Italia nei confronti di uno dei concorrenti, a soli tre anni dall'omicidio, 2007, 2010.

Sono tre gradi di giurisdizione, tre anni.

Credo che sia un record di celerità processuale.

Dall'altro lato, però, questo processo addirittura una sentenza emessa da una Corte d'Assise dopo un'istruttoria dibattimentale serrata, durata quasi un anno, diciamo, abbiamo avuto impegnati fatti i fine settimana come minimo, e il nostro sistema processuale sono stati fatti oggetto di una denigrazione sistematica da parte di un gruppo ben organizzato e potente di carattere mediatico politico, che si è mosso su binari totalmente divergenti da quelli processuali, inconsapevole polemica con quanto è stato accertato in questa aula e prima ancora nelle indagini, con una stucchevole e insopportabile delegittimazione dei nostri istituti processuali per tentare di condizionare voi tutti, ciascuno di voi, il vostro giudizio e ciascuno di voi, questa pressione mediatica sia diretta non tanto contro la Procura che le sue idee ce le ha, ma contro ciascuno di voi e questa Corte nel suo insieme.

Di questo fenomeno si potrà forse, e si dovrà parlare in altre sedi o a margine della sentenza che siete chiamati a emettere.

E allora, ritorno ancora, ve lo ricordo, mi sta a cuore questo fatto, questo baraccone mediatico, politico, lobistico, queste pesanti interferenze dimenticatele, perché l'unico ambito in cui vi è un esame completo, è frazionale, sereno e rigoroso della vicenda in tutti i suoi aspetti e sfumature e vi è il contraddittorio pieno delle Parti, e questa aula di giustizia di questa Repubblica Italiana, le cui leggi sostanziali e processuali, e soltanto queste siamo chiamati a rispettare, e a fare osservare e voi a applicare.

Gli esperti, i detective di complemento che non sanno nulla del processo,... io riconosco da quando ho iniziato le indagini, sembra che si davano il cambio, la staffetta, si sono invece allertate a ondate, da cinque mila chilometri, ma più spesso da dieci mila chilometri, di

distanza o anche purtroppo da distanze minori, a disquisire con rimarchevole superficialità e pressapochismo lanciando accuse infamanti a chi ha diretto le indagini, agli uomini, alle donne della Polizia di Stato, in primis Squadra Mobile, Sco, Polizia scientifica, che non è soltanto la Polizia scientifica, non è tanto la Polizia scientifica della Questura di Perugia, ma la Polizia scientifica del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero degli Interni.

Lo ricordo ancora. Lo ricordo alla loro questa sì elevatissima professionalità, e al loro spirito di sacrificio, e invocando in maniera nemmeno troppo implicita, motivazioni di nazionalismo giudiziario che non avevo mai sentito fare prima di questa vicenda, nonostante i tantissimi processi - lo sappiamo tutti contro stranieri che si celebrano a Perugia - tutti costoro voi li dovete lasciare inesorabilmente fuori da quella porta.

Ora ci siete voi che dovete decidere. L'ufficio al quale appartengo, che non ha il compito di accusare, lo ricordo ancora, seguendo quello che ha detto giustamente il collega Costagliola, perché qui non c'è nessuna pubblica accusa. Se qualcuno torna su questo argomento, io mi guardo intorno e dico qui dove e la Pubblica Accusa, perché qui non c'è nessuna Pubblica Accusa.

Ma quello di richiedere imparzialmente la decisione di giustizia che ritiene conforme alle risultanze processuali, perché il dovere di imparzialità accomuna, piaccia o non piaccia, è così.

Noi Pubblici Ministeri e voi Giudici, ci sono le Difese che devono svolgere la loro insopprimibile funzione a tutela degli interessi degli imputati e che non hanno certo bisogno di supporti esterni.

E infine ci sono i rispettivi esperti tecnici, periti per quello che ormai rilevano qui in questo processo, e consulenti di Parte.

Bastano questi.

Passo a una seconda premessa anche essa doverosa che la devo fare, anche se mi consta, perché conosco il relatore, ci conosciamo da tanto tempo, siamo in ottimi rapporti, ci stimiamo reciprocamente, però è una cosa che io sono molto sincero, molto franco, chi mi conosce lo sa, e c'è una cosa che io devo... mi è rimasta letteralmente in gola, non mi è andata giù.

Probabilmente è comprensibile, però è una cosa su cui vorrei... che vorrei chiarire.

All'inizio di questo Appello, ecco, pagina uno della relazione, ho sentito fare un'affermazione che non condivido, mi ha meravigliato e credo che abbia colpito tutti.

Vale a dire che in questo processo l'unico fatto obiettivo, davvero certo e indiscusso, sarebbe la morte di Meredith Kercher, e questo benché ci sia contemporaneamente ricordato, si sia contemporaneamente affermato che la misura cautelare in atto abbia resistito, e è vero, vittoriosamente a tutte le impugnazioni.

Noi dobbiamo giungere che l'ipotesi accusatoria, perché qui abbiamo accusato, in altre occasioni potremmo anche chiedere assoluzioni, ma non è questo il caso, e l'ipotesi accusatoria non ha trovato altro che conferme.

In altre parole, per il G.I.P., per il giudice del riesame, per quelli della Corte di Cassazione, per il Gup, per il dottore Micheli, per il profilo cautelare, e nel merito per la Corte di Assise di primo grado, ci sono rispettivamente gravi indizi di colpevolezza per gli imputati, oltre alle esigenze cautelari e le prove di responsabilità per quanto riguarda la Corte di Assise oltre ogni ragionevole dubbio per la condanna penale degli imputati.

A questo si aggiungono le incidentali, ma non meno significative conferme del coinvolgimento dei due

imputati del delitto, fatto dal Gup in sede di giudizio abbreviato che riguarda Rudi Erman Ghede, dalla Corte d'Assise di Appello, cioè, dai Giudici della stessa Corte a cui appartenete voi e dalla Corte di Cassazione prima Sezione penale nel giudizio conclusosi definitivamente a carico del concorrente Rudi Erman Ghede.

In altri termini, qualcosa come... ho fatto un calcolo forse sbagliato ma per qualche unità, non di più, qualcosa come 32 Giudici, hanno a vario titolo riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio contro la Knox e il Sollecito e tralascio il Pubblico Ministero che hanno accolto, hanno visto e accolto le loro richieste, in merito... perché in tal caso siamo a una quarantina circa di magistrati che hanno riconosciuto fondate le accuse agli attuali imputati.

Allora, se fosse vero quanto ho sentito affermare all'inizio, non ci sarebbe arrivati a questo punto.

E io... chi mi conosce lo sa. Il Pubblico Ministero per primo, chi vi parla all'epoca non avrebbe esitato un istante a chiedere l'archiviazione del procedimento a carico di entrambi o di uno dei due imputati, indagati allora, fino dalla fase delle indagini preliminari come ho fatto e se non c'ero io, se lo chiedeva il povere Patrick Lubumba, non so per quanto tempo ancora se ne stava in carcere.

Come ho fatto nel chiedere l'archiviazione del procedimento a carico di Patrick Lubumba, il calunniato.

Tanti sono, infatti, gli elementi certi che sono emersi dalle risultanze su cui vorrei richiamare l'attenzione della Corte sugli elementi certi, perché ci sono dei paletti,... qui non è che si discute... sono dei paletti ormai. Poi ci sono dei paletti ancora ulteriori che sono dati dalla sentenza relativa a Rudi Erman Ghede.

Quindi, è una decisione la vostra che ha dei paletti, non c'è

dubbio.

Primo punto: il fatto che in quel ponte festivo - questo è un argomento straordinario, nella casa di Via Della Pergola vi fossero soltanto la vittima o Amanda Knox. Amanda dice: "ma io stavo da Raffaele", cinque minuti a piedi.

Ma era lì, perché le altre inquiline erano fuori Perugia, era un posto abbastanza lontano, o comunque lontane da quella casa, era il primo ponte festivo il primo.

In quel ponte si sono trovate Amanda e Meredith, e i ragazzi del piano di sotto erano nelle Marche.

Il fatto che Rudi... Rudi non era uno sconosciuto in quella casa, conosceva quella casa, le ragazze che vi abitavano, era un frequentatore del campetto di basket, quindi, figuriamoci le avrà incontrato ogni giorno.

E lo stesso deve considerarsi ormai, definitivamente estraneo alla simulazione del furto.

Sono tanti motivi di appello che tornano su questo punto, è tutto Rudi, è soltanto Rudi, è il ragazzo di colore; come si è cercato di calunniare un uomo di colore, così poi si detto che è tutto lui, è lui che ha ammazzato, è lui che ha violentato, è lui che ha scalato.

E' il ragazzo di colore, tanto lui non ha nessuno alle spalle. Questo è il punto. Ormai un discorso che non si può fare più, perché non è mai stato coinvolto nel reato di simulazione di reato.

Quindi, quell'operazione non gli si può più attribuire, è proibito.

Il fatto che i due attuali imputati, particolare importantissimo, si conoscevano da appena persona settimana, pensate quante volte Sollecito in una settimana sarà andato in quella casa, e soprattutto nella stanza di Meredith.

Il fatto che sia stato simulato un tentativo di furto, il fatto che i due imputati abbiano lasciato innegabili tracce della loro presenza non se ne è parlato in questo

processo, sono rimasto francamente sconcertato; le tracce della presenza nel corridoio e nel bagnetto attigui alla stanza del delitto; tracce direttamente collegate alla morte della giovane Meredith, il cui sangue è stato da loro portato nel corridoio e nel bagnetto antistante la camera del delitto, dove c'è l'impronta del piede di Sollecito, sporca del sangue di Meredith.

Questo è quello che ha accertato la consulenza, i consulenti della Polizia scientifica.

Evidentemente, partendo entrambi dal luogo dove era stato versato il sangue della vittima. Da lì hanno portato il sangue... quindi, c'erano in quella stanza, altroché.

Cioè, dalla sua camera... e tali risultati sono al di fuori della perizia, non si toccano più.

Il fatto che i due, ma soprattutto la Knox abbiano fornito... Sollecito non ha quasi mai parlato, ha parlato soltanto nell'udienza di convalida, la Knox ha parlato parecchio, quindi, io Sollecito lo conosco di meno, ma quello che dice la Knox lo conosco come le mie tasche. E il fatto che abbiano fornito versioni tanto implausibili e che l'imputata messa alle strette dalla Polizia perché aveva saputo che Sollecito l'aveva sganciata - è questo il punto su cui tornerò - abbia calunniato Patrick Lumumba e non abbia poi mosso un dito per scagionarlo.

La madre le chiede: "tu sai che hai mandato...", eh, lo so, mi dispiace.

Dispiace però sta dentro. A lei le dispiace... poi c'è il Pubblico Ministero che si accorge, si rende conto, fa le indagini e lo libera.

Da ultimo, il fatto consacrato, ormai, nella sentenza 7195/11, ti tornerò su questa sentenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione del sedici dicembre del 2010, due giorni prima che ci fosse la relazione.

Questo io lo ricordo. Depositata il 24 febbraio del 2011, che

ha confermato la sentenza della Corte d'Assise di Appello di Perugia del 22 dicembre del 2009, depositata il 22 marzo del 2010, circa la responsabilità penale di Rudi Erman Ghede per l'omicidio aggravato dalla violenza sessuale e in concorso, questo è il capo d'imputazione, con Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele; esclusi gli altri reati che sono contestati soltanto agli altri due, quindi, non a Rudi.

E ho fatto soltanto alcuni esempi. Quindi, quell'affermazione io - l'ho dovuto dire perché ci sono rimasto, a dire come è possibile? Poi ho riletto il verbale... Quindi, con tutta la simpatia e la stima perché ci conosciamo da tanto tempo, questa cosa io la dovevo dire.

Quindi, sugli altri aspetti della stessa relazione si soffermeranno i colleghi.

Terza premessa, dovrei fare un'altra considerazione che è rilevante ai fini del processo: ricordare quello che è avvenuto in questa aula il diciotto scorso, non tanto per la qualità dei testi, quindi,... storcerano il naso le Difese su Curatolo, il povero, come si è definito non ricordo, storcerano il naso su Gioffredi... si è presentato un mese dopo, un anno dopo, non si capisce bene.

Questi hanno citato, hanno ritenuto di richiedere Alessi Mario Giuseppe, De Cesare Castelluccio e Luciano Aviello , certo nel paragone stendiamo un velo pietoso di oblio sul paragone.

Ma soprattutto per la sceneggiata posta in essere dall'Aviello che era lì, che con le parole e con i gesti, con l'indice puntato verso di me e verso la collega Manuela Comodi e anche in parte il collega Costagliola, ci ha oltraggiato, è stato un oltraggio in udienza, articolo 343.

Di fronte, credo, agli organi di informazione italiani, ma più ancora stranieri, e soprattutto quelli stranieri credo,

conoscendolo, sono rimasti inorriditi da questo fatto.
E pensare che le Difese avevano disquisito sulla credibilità di Cocomani, il Curatolo,... spaccia la droga, di Quintavalle... Quintavalle non ho capito perché, ma comunque è... li ha accusati... e addirittura di persone inappuntabili come Gioffredi.
Loro che vi chiedono di credere a Alessi Mario Giuseppe a De Cesare, a Castellauccio e a Aviello, ma prima puntata. Avellio soltanto prima versione, perché poi sono dolori, ci torneremo.
Questo non dovete dimenticarlo e non dovete dimenticare e ci torno ora, non dovete dimenticare la successiva clamorosa ritrattazione di Luciano Aviello che a me non ha colpito, perché me l'aspettavo, ma del 22 luglio scorso io in ferie, e la collega... avevamo emesso l'avviso di conclusione delle indagini, lui ha chiesto di essere sentito, c'è il verbale di interrogatorio che avete acquisito nel procedimento numero 10985 numero 1021 e tralascio gli altri aspetti, Sollecito... non mi interessano quegli altri aspetti... non mi interessa, Dalla Vedeva che sono cose che si vedranno, ma è ben diverso la confidenza... la confidenza che gli fa... che Luciano Aviello dice di avere ricevuto da Sollecito.
Altro che la confidenza di Alessi. Sollecito gli dice che lui era nel luogo... non ricordo le parole ma il verbale ce l'avete, era nel luogo nel delitto, ma che a uccidere Meredith con il coltello oggetto della perizia - perché fa riferimento anche a quello, reperto 26 - fu proprio Amanda.
Si veda il processo verbale di interrogatorio del 22 luglio del 2011 alle pagine 49 e 50.
La Corte non ha ammesso la testimonianza, noi eravamo aperti... voi avete acquisito il verbale, ormai è agli atti, non so quanto sia, diciamo, processualmente corretta l'acquisizione del verbale fatta davanti al

Pubblico Ministero, ma comunque ormai è agli atti e voi non potete più ignorarlo.

E pensare che Aviello... questo è qualcosa di... cioè, bisogna anche ogni tanto fare dell'ironia quando c'è necessità, è una situazione tanto drammatica che ogni tanto fare dell'ironia serve a alleggerire la tensione.

Aviello era stato indicato come teste proprio dalla Difesa dalla Knox. Dico, chi di Aviello ferisce, di Aviello perisce. Perdonatemi l'inevitabile battuta, ma è innegabile che il detenuto campano si sia rilevato un micidiale boomerang per i due imputati, ma soprattutto per la Knox, è la Knox che ha ucciso.

E allora, non potete più ignorare le ultime dichiarazioni di Aviello che guardacaso collimano perfettamente con quelle di Rudi.

Quanto agli altri, nell'alternativa che avrete di fronte quando entrerete in Camera di Consiglio, vi sono ormai anche i testi del 18 giugno scorso, c'è anche Alessi Mario Giuseppe, in particolare quello che ha ucciso un bambino strappato dal seggiolone, mentre consumava la cena, Tommaso Onofri, di soli 18 mesi, ucciso perché piangeva, questa è la motivazione, dopo essere stato rapito ai suoi cari e ciascuno di voi dovrà prendere posizione su questo personaggio, e anche su De Cesare Antonio e Castelluccio Marco.

Lo hanno voluto le difese. Ormai confermare la sentenza di primo grado, vuole dire dire di no a questa persona, specie a Alessi. Riformarla vorrebbe dire, invece ritenerle affidabili e degne di fiducia. Pensateci!

Ora io tocco un particolare che anticipo un po', ma soltanto perché io l'ho vissuto direttamente, la collega ne parlerà in dibattimento, la questione degli accertamenti di genetica forense, io lo tocco... non lo anticipo perché avete visto, io le ho fatto i miei complimenti per come ha svolto il controesame dei periti.

E' stata determinante.

Io ne parlo perché l'ho vissuto, perché in quel momento quando venivano svolti questi accertamenti, io ero soltanto io, non c'era lei, che era intervenuta alla fine delle indagini.

Noi abbiamo fatto degli accertamenti non ripetibili, articolo 360 del Codice di Procedura Penale. Che significa? Che sono materiali... quando il materiale è riutilizzabile perché se ne preleva una parte, si fa un accertamento ripetibile e si fa, quindi, una consulenza ex articolo 359.

Quando il materiale è per tutta una serie di circostanze, poco o... si deve utilizzare tutto, allora si deve fare l'accertamento non ripetibile, e vede il concorso delle Difese e dei consulenti.

E io questi consulenti delle Difese, che erano diversi da quelli che sono stati visti qui, perché sono soprattutto da parte di Sollecito ne sono cambiati continuamente, io ce l'avevo al mio fianco. Avevano una possibilità di chiedere la perizia, in maniera rituale; durante l'accertamento ex articolo 360 si fa riserva di incidente probatorio.

L'avevo detto all'allora capo della Polizia scientifica, dottore Intini, mi raccomando, che cosa hanno detto? Hanno obiettato qualcosa durante gli accertamenti? Niente, assolutamente.

Mi raccomando, se fanno riserva di incidente probatorio, chiamatemi, che io blocco l'accertamento della Polizia scientifica e chiedo la perizia al G.I.P. con incidente probatorio.

E' così che si fa. Ma questo le Difese non l'hanno fatto, io non capisco perché. E dove stavano i loro consulenti? Quando la dottoressa Stefanoni combinava quel pasticcio, quei pasticci avrebbe compiuto i clamorosi errori elencati dai periti.

Dove stavano? Dove erano? Io li avevo al mio fianco. Io ricordo tra tutti, perché eravamo diventati quasi amici, perché... una persona simpatica, brillante, capace, correttissima, il professore Saverio Potenza, era consulente della Difesa Sollecito, scherzavamo spesso... stava sempre con me.

E ricordo... ho perso il conto dei cambiamenti di questi consulenti, ma nessuno di loro ha obiettato nulla.

Il giorno in cui veniva rinvenuto lo scandalo del gancetto... come se in altre vicende la Polizia scientifica scopre tutto nel primo sopralluogo, via Poma... soltanto il primo sopralluogo, poi se c'è qualcosa che si scopre un anno dopo, tragedia. Lì non ci sono tragedie, qua tragedia a dicembre, scoperto il gancetto.

Quando fu fatto il sopralluogo sul gancetto, me lo corregga l'Avvocato Ghirga, noi eravamo in un mezzo della Polizia io e lui ricordo, fianco a fianco, lui alla mia destra, io stavo alla sua sinistra, in questo mezzo della Polizia con il televisore, la telecamera a circuito chiuso, c'erano altri soggetti, non ricordo chi, che riprendeva quello che veniva fatto all'interno.

Questo è tutto. Ma questi marziani, se sembrava... ha detto bene Curatolo, che è un osservatore, si vede, marziani, sembravano marziani.

Con il consulente Potenza c'era anche lui. Il consulente Potenza, se bene ricordo, si allontanò prima della conclusione delle operazioni.

La Difesa Sollecito... quelli della Difesa Sollecito non erano nella macchina, non erano nemmeno nella casa, a quanto ricordo, erano fuori, nella piazzola, fuori, non c'era l'Avvocato Bongiorno, c'era l'Avvocato Tedeschi e l'Avvocato Brusco oltre all'Avvocato Mauri.

Quindi, nessuno ha detto A. Erano... dico, erano distratti questi consulenti o, invece, non trovavano nulla da ridire in quello che veniva compiuto? Qui out out... se

hanno ragione i periti, la professoressa Carla Vecchiotti, il professore Tullio Conti, non so.. se hanno ragione loro, i consulenti delle Difese, che facevano, andavano a spasso. Ma se nulla può essere loro rimproverato, come io credo, allora vuole dire che hanno sbagliato e di molto, in maniera imperdonabile gli odierni periti.

E qui senza approfondire troppo, perché lascio la parola poi alla collega, questa famosa... la parola magica "contaminazione". Contaminazione di che, quando, con che, quando, come? Onus promandi incubit ei qui dicit.

Noi dobbiamo provare tutto della responsabilità, noi. E se non ci riesci, fatto non sussiste, non formula dubitativa. La contaminazione... noi diciamo che lì c'è il materiale, tu dici che c'è la contaminazione. Tu allegghi un fatto... diciamo, un'eccezione da un punto di vista civilistico, sei tu amico caro che la devi provare, tu che la invochi. Io non la invoco. Tu che la invochi. Onus promandi incubit ei qui dicit, non ei qui negat.

E qui sulla contaminazione noi siamo quelli che negano. Ma qui un briciolo di prova non c'è. Si dice che è possibile la contaminazione, è possibile anche un terremoto adesso. C'è stato poi il terremoto direbbero. La possibilità e il fatto sono due cose diverse, credo.

E quindi, non sappiamo... io non riesco a capire come mai questi concetti che erano accertamenti tecnici non ripetibili, articolo 360 Codice di Procedura Penale, questi concetti che chi... tutti noi siamo abituati, sono scontati, sono stati fraintesi, anzi, ignorati, io sono rimasto allibito da una frase che ha pronunciato il professore Conti all'udienza, dai periti, e da larga parte della stampa che purtroppo hanno, purtroppo molti organi di informazione hanno contribuito specie in questi ultimi tempi a disorientare l'opinione pubblica, a non fare capire più nulla di questo processo.

Ecco, di questo fraintendimento hanno largamente approfittato le Difese, hanno fatto il loro lavoro, ci siamo sentiti dire: "i periti non hanno trovato più nulla", ergo, non c'era nulla, nemmeno quando la Polizia Scientifica, con il pieno contraddittorio delle Parti, ha utilizzato il materiale secondo il materiale dell'irripetibilità, quattro anni prima, mi pare che quei reperti fossero revisionati dai periti. Dice ma non è così. Non è così. Sottolineo sul punto quanto emerso, vorrei ricordare una frase che mi ha inorridito del professore Conte.

L'Avvocato Maresca, Parte Civile Kercher all'udienza del 5 settembre del 2011 gli chiede: "ma lei ha conoscenza della differenza tra accertamenti a norma dell'articolo 360 Codice di Procedura Penale o meno, quindi, accertamenti tecnici irripetibili o non ripetibili, come erano stati gli accertamenti precedenti?", e lui dice, pagina 64: "no, non sono a conoscenza, no". Io non aggiungo altri commenti a esprimere adeguati, a esprimere lo sconcerto che si prova nel leggere questa risposta che da sola sarebbe sufficiente a mettere una pietra tombale sulla perizia Conti Vecchiotti.

Ma allora, l'accertamento autoptico, muore una persona c'è il sospetto di reato. Noi facciamo l'autopsia, si seziona, sapete come avviene, lo si fa con il 360, partecipano l'indagato se c'è, altrimenti soltanto le persone offese, c'è il Pubblico Ministero che dirige l'operazione, che nell'indagine non è parte, ci sono i consulenti del Pubblico Ministero, si fa l'autopsia, poi il cadavere, viene dato il nulla osta per il seppellimento e poi risponde alla autopsia con relazione il consulente.

Allora, che cosa vogliamo fare qui? Anche in questo caso sarebbe del tutto naturale pretendere di rifare in Appello un accertamento autoptico, irripetibilmente compiuto nella fase delle indagini preliminari e di fare

l'autopsia, come minimo, per la seconda volta, come minimo, perché poi non mettiamo limiti alla provvidenza.

Allo stesso cadavere che ovviamente non potrebbe essere seppellito sino alla sentenza definitiva, per consentire la ripetizione anche in giudizio e perché no, anche in appello - ci si perdoni il bisticcio di parole - dell'atto non ripetibile nella fattispecie la dissezione del cadavere e l'estrazione e l'esame degli organi interi.

Vi rendete conto che cosa significa? Qui sembra, sentendo i periti, non lo so, accertamento irripetibile o ripetibile... noi non lo sappiamo, e infatti spesso torna l'argomento consulente. Quindi, chiudo il discorso, la perizia purtroppo, diciamolo con franchezza, è naufragata.

E' inutile nascondere, è un fatto conclamato e l'impietoso e durissimo controesame subito dai periti il trenta luglio e il 5 settembre scorso, a opera dell'implacabile collega Manuela Comodi, che non ha mai mollato la presa e li ha messi in seria difficoltà, ma prima ancora la niente affatto serena e addirittura obiettiva relazione dei periti del 25 luglio e poi ancora il controesame del 5 e 6 settembre scorso, hanno, infatti denunciato, si può ben dire al mondo intero il fallimento di questa perizia.

Perché? Perché hanno cercato di... ci hanno detto che non c'è Meredith nella lama, parlo in termini molto grossolani, non c'è Meredith nella lama.

Non si può dire che ci sia Meredith. Non c'è Sollecito nel gancetto. Non c'è l'aplotipo, non c'è il profilo genetico. Ma se c'è è contaminazione.

Allora, il principio di non contraddizione vale in questi casi, vale anche quando si tratta di parlare di stapper, alleli e picchi o non vale? E allora, mi sembra che sia un fatto innegabile che se tu mi dici che c'è la

contaminazione, poni nel dubbio, poni nel nulla l'affermazione della non attribuibilità del reperto.

Ma se mi dici che c'è contaminazione me la devi provare, ma non me l'hai provata. Il discorso è chiuso. Quindi, la Corte ha mostrato il suo scrupolo e lo apprezzo, anche se non condividevo la necessità della perizia, nel tentare di approfondire le risultanze biologiche del gancetto di reggiseno o del coltello.

Noi ci siamo opposti perché, per noi, ripeto, doveva essere fatto con la riserva di incidente probatorio, doveva essere fatto subito, perché avrei chiesto io la perizia, io l'avrei chiesta.

Però è uno scrupolo. Questo scrupolo che voi avete mostrato vi fa onore, purtroppo, però, spiace dirlo, sono i periti che voi avete scelto che si sono dimostrati come minimo distratti - ricordo i controlli negativi che c'erano e non se ne erano accorti - e soprattutto - e questo mi ha stupito e mi ha sconcertato e credo che ha sconcertato credo tutti - si sono mostrati privi di quella serenità e obiettività che sono essenziali per una funzione come la loro, perché non hanno fatto altro che esprimere astio e acrimonia.

Cerco di andare avanti su questo punto. Non c'è stato purtroppo... in questa vicenda c'è stata una continua denigrazione, tendente a denigrare la Polizia scientifica, gli inquirenti, è stato un continuo.

La (parola non chiara) degli imputati ha utilizzato il solito (parola non chiara) dall'inizio delle indagini, sino a ora, che è il sistema oggi in voga.

Il sistema di difendersi gettando automaticamente discredito sugli inquirenti.

Uno degli ultimi episodi è l'intervento sulla felpa. Quando me l'hanno detto sono rimasto un attimo sconcertato, poi... che sarebbe rimasta nei panni sporchi per 46 giorni, invece è il reperto X, felpa di colore celeste,

campionatura di sostanza ematica risultato DNA profilo genetico della vittima aplotipo Y uguale a quello appartenente a Rudi Erman Ghede, felpa che è stata rinvenuta per terra, accanto al cadavere che è stata subito analizzata dalla Polizia scientifica.

Se l'operazione la si conduce con metodo, come insegnava Don Basilio, il maestro di musica di Rosina nel Barbiere di Siviglia, si può sperare di ottenere infallibilmente qualcosa ai danni del Conte di Almaviva di turno.

E in questo processo la calunnia possiamo dire che è di casa, a cominciare da quella commessa dalla Knox contro Patrick Lubumba e contro la Polizia.

Calunniare tanto qualcosa resterà. Soleva dire da parte sua il noto ministro della propaganda nazista degli anni trenta e quaranta.

Ma la frase, attualissima, era stata usata prima di lui in questi stessi termini da Volterre, e l'inventore era addirittura l'insospettabile Francesco Vacone, che la diceva in latino audacter calumniare semper aliquid eret. C'è il riferimento.

Eppure a guardare certi famosi interessanti programmi televisivi che descrivono interventi di organi stranieri, io da un certo momento in poi mi ci sono incuriosito, c'è da ritenere... che dovrebbero applicare questi protocolli, c'è da rimanere inorriditi.

Detective che si muovono disinvoltamente nei luoghi dei delitti muniti se va bene di soli guanti alle mani, con le calzature prive di qualsivoglia protezione che vanno e vengono su aree sensibilissime, in attesa della Polizia scientifica o che asportano materiale organico servendosi di pinze estratte tranquillamente dal taschino della giacca.

Quello che volevo dire è che qui stiamo parlando della Polizia scientifica del Viminale, cioè, del dipartimento di Pubblica Sicurezza.

I cui accertamenti sono a base di tantissime sentenze, rese da tante Corte d'Assise, ormai definitivamente confermate in Cassazione.

Se avessero ragione questi periti, si dovrebbe inevitabilmente aprire un colossale e scorcertante iter di revisione di sentenze, e sarebbe sconfessata la Polizia scientifica italiana, non quella perugina, a livello mondiale, che la sua collaborazione con la Polizia degli altri paesi occidentali. Bisogna stare attenti, bisogna essere prudenti.

Quando, invece, si esagera, come hanno fatto i periti animati da un astio che ha sconcertato tutti, si pongono le premesse per situazioni che nessuno può fondatamente augurarsi.

Un ultimo punto, poi cerco di chiudere. Non commettete un gravissimo errore che potreste commettere... io non lo, mi auguro di no. In questo processo non c'è soltanto il gancetto e il coltello, ricordatevelo.

Quando entrerete là, vi dovete ricordare che c'è quello, c'è quello, poi ce ne sono tante altre cose, io cercherò nei limiti del possibile di dirvelo, di ricordarlo.

Sarebbe imperdonabile, anche perché da quando voi avete deciso la perizia sul materiale genetico, c'è una novità più importante delle altre, inaspettata, lo ricordo, la testimonianza di chi per sua stessa ammissione era nel luogo del delitto, cioè, del concorrente Rudi Erman Ghede che ha proclamato in questa aula il mattino del 27 giugno scorso, la colpevolezza dei due imputati.

Ecco, ho finito questa introduzione prima di entrare nel merito dei motivi di appello, degli aspetti, cercando di sintetizzare, poi vi dirò perché ho la possibilità di sintetizzare, vorrei che venissero proiettate perché la Corte abbia una cognizione di quello del... del luogo, dell'ambiente dove è maturato questo delitto, delle varie stanze, soprattutto della stanza della vittima,

del muro, dell'altezza da terra della finestra della Romanelli dove sarebbe entrato questo scalatore, questo gettatore di pietra, e scalatore, quindi, due operazioni, la finestra più esposta al traffico veicolare peraltro, perché vi rendiate conto che è impossibile questa simulazione, e poi perché vi rendiate conto di quella che era la stanza del delitto, le sue dimensioni, uno dei motivi di appello, poi ci tornerò, dice che sarebbe impossibile che in questa stanza del delitto possano trovare posto quattro persone. Io sono andato a guardare gli ascensori lì di fuori guardateli quando salirete, quegli ascensori, e ospitano cinque persone, sono ascensori che sono un quarto come minimo della stanza del delitto.

E poi ci sono le immagini dell'autopsia. Ecco, le varie foto... ci sono delle immagini...

INTERVENTO - Presidente, mi riporto... sull'esibizione delle foto relative all'autopsia, se la Corte ritiene di procedere per qualche minuto a porte chiuse, così come abbiamo sempre fatto anche in primo grado.

PRESIDENTE - le Difese?

AVV. - Nulla osservano, si rimettono alla valutazione.

PRESIDENTE - Sono fatti ormai risalenti nel tempo, probabilmente sono già a conoscenza... io credo che possiamo continuare, chi dovesse sentirsi turbato, uscirà spontaneamente.

INTERVENTO - Il problema è la diffusione Presidente, delle foto, evidentemente, non è il turbamento di qualcuno in aula, perché più o meno le conosciamo tutte a memoria, è il fatto che poi vengono estrapolate le immagini dal video posto al piano di sopra e trasmesse un po' in tutto il mondo.

INTERVENTO - forse non è stato chiarito che le immagini di Meredith la ritraggono totalmente nuda.

PRESIDENTE - Allora, procediamo momentaneamente a porte

chiese. Lo faremo rientrare appena finita questa fase della requisitoria.

INTERVENTO - Ovviamente, Presidente, va interrotto il collegamento video con il piano di...

PRESIDENTE - Sembra che non lo riprenda. Procediamo a porte chiuse.

P.M. MIGNINI - Questa è la casa via Della Pergola, è stata ripresa... credo che ancora ci fossero i Carabinieri. La finestra che vedete qui, la più vicina alla strada, quella che... questa finestra è la finestra della Romanelli, che è quella nella quale si sarebbe verificata l'introduzione dello sconosciuto.

Quest'altra finestra di Amanda, che è più bassa. Ecco, questo è, invece, la parte della casa che... dalla parte opposta della finestra della Romanelli, scendendo verso l'abitazione dei ragazzi marchigiani; questa è la finestra della Mezzetti mi pare, questo è il bagno utilizzato da Rudi, la finestra del bagno utilizzato da Rudi.

Questa è la parte della casa che sta, invece, più nascosta rispetto alla strada. E da qui, per salire in casa, per salire nell'appartamento,... lì c'era la camera di Meredith.

Per salire era molto più facile, qui c'era una porta a inferriata, quindi, si potevano mettere come una scala questa porta che porta all'appartamento dei ragazzi marchigiani, qui c'è un terrazzino e poi c'è la finestra che porta nel corridoio dove c'è poi la camera di Meredith, dove c'è il bagnetto, il bagno dove ci sono le impronte e dove ci sono le tracce di sangue.

Quindi,... questa è la finestra dove ci sarebbe stata l'estrazione.

Questa è la finestra di Amanda, qui è una finestra più bassa, anche qui è una cosa strana, perché qui c'è una porta con... anche qui una porta con delle sbarre, si può

salire, ci si può proiettare, insomma, salire con facilità, con una relativa facilità in questa finestra dove era la camera di Amanda, mentre qui la distanza da terra è notevole.

C'è questa finestra dove peraltro non ci sono state... non sono state ritrovate tracce anche... anche il muro, non ci sono state tracce di scarrocciamento, c'era un chiodo che è rimasto inalterato, e vedete... questa sarebbe la finestra scelta dal solitario arrampicatore.

E questo passaggio della simulazione, a mio avviso, è il punto più importante di tutto il processo, oltre alla calunnia posta in essere da Amanda.

Ecco, questo è. Per salire, si saliva da qui, si andava dietro, si era riparati, nessuno vedeva, si saliva da qui e qui si entrava e si andava nella camera di Meredith.

Perché lo sconosciuto... questa è la casa dei ragazzi, questa qui.

Perché lo sconosciuto avrebbe scelto una via così impossibile? Qui si sale, tranquillamente.

Ecco, questa è la finestra dove ci sarebbe stata l'effrazione, c'erano... ricordo prima le persiane, poi ci sono i vetri, poi ci sono gli scuranti... poi ne parlerò nel corso dei motivi di appello della illustrazione. Questo è il bagnetto piccolo dove c'è l'impronta attribuita a Sollecito, sul bagnetto piccolo che è a fianco della camera di Meredith.

E qui ci sono le tracce di sangue, le tracce miste.

Questa è la camera della Mezzetti se non sbaglio, mi pare. Qui ci dovrebbe essere la cucina. E guardando dalla strada, la camera della Mezzetti era sulla destra.

Questa, invece, c'è una chitarra, è la camera di Amanda, non riesco a vederla però. Ecco questa sarebbe la finestra dove ci sarebbe stata l'effrazione, e qui ci sarebbe la pietra che sarebbe stata lanciata.

Qui, ecco la pietra, adesso vediamola meglio, e è qui. Questa è la pietra che sarebbe stata lanciata dall'esterno al di là... da un soggetto posto al di là della ringhiera di legno, avrebbe lanciato la pietra, avrebbe fatto due movimenti, prima lanciato la pietra e poi si sarebbe arrampicato da sotto e la pietra sarebbe finita lì.

Ecco la pietra che doveva passare attraverso le due persiane, poi vedremo come le avete lasciate la Romanelli.

Possiamo andare avanti, tanto l'essenziale si è visto. Questo è il soggiorno.

Questo è l'ingresso della casa di... qui c'era la cucina, qui c'era la camera della Mezzetti, da questa parte il bagno dove è andato Rudi, e qui c'è il corridoio che portava... qui c'è la camera della Romanelli, qui più avanti nel corridoio c'è la camera di Amanda e avanti ancora c'è la camera di Meredith, e poi il bagnetto.

Ecco, questo è il... Questo è il corridoio. E qui che c'è la camera di Meredith. Qui c'è la camera di Meredith, qui c'è la camera di Amanda, prima ancora la camera della Romanelli e in fondo c'è il bagnetto, qua sulla destra c'è la finestra e il terrazzino di cui vi ho parlato prima. Questa è la ricostruzione.

Questo è il bagno dove sono state rinvenute le tracce miste, però si avete male, bisogna... quello grande, quello grande, sì, questo, che è quello di Rudi infatti, sì. Questa dovrebbe essere... questa è la Romanelli, la stanza dell'effrazione. Questa è la stanza di Meredith. Bisogna dare più luce.

Questa è l'immagine che ci siamo trovati di fronte quando è stata aperta... qui si dovrebbe vedere un piede, ma c'è la superficie del lampadario qui.

Questa è la coperta che copriva il corpo di Meredith, questo è il letto. Questo è l'ingresso, c'è il corridoietto qui... questo è l'ingresso, qui c'è la camera di Amanda, qui c'è il tavolinetto dove c'è... ecco, va bene così.

Possiamo andare avanti. Anche le foto dell'esterno, i due ragazzi che stavano all'esterno. Cominciamo... questi erano i due ragazzi, i due imputati nel momento in cui veniva... si svolgevano questi accertamenti all'interno... all'inizio proprio. Si trovavano in questa posizione, in questo atteggiamento.

AVV. DELLA VEDEVA - C'è opposizione, non mi sembra che questa fotografia sia agli atti, noi non l'abbiamo mai vista. E' una fotografia presa da giornali, ma non risulta nel deposito delle fotografie. Posso chiedere riferimento al Pubblico Ministero dove sta esattamente, invece perché... io questa fotografia... è certamente una foto molto nota, presa anche dai giornali, da libri, ma non è agli atti, non è una fotografia presa dalla Polizia scientifica. Se mi può dare i riferimenti di dove sta.

P.M. DOTTOR MIGNINI - va bene, andiamo avanti. Andiamo a quelle che sono... sono... comunque è innegabile che si tratta di loro, sono loro in quel momento.

AVV. DALLA VEDOVA - Facciamo la requisitoria utilizzando i giornali? Questo è il punto.

PRESIDENTE - mi pare che abbia sostanzialmente rinunciato il Pubblico Ministero a questa immagine.

P.M. DOTTOR MIGNINI - Allora, questa è la zona dell'effrazione, finestra, camera della Romanelli. Questi sono oggetti che sono stati rinvenuti nella... la camera del delitto, il luogo del delitto, oggetti rinvenuti... Andiamo avanti. Qui è il cadavere che è stato spogliato, bisogna dare luminosità. Andiamo avanti. Ecco, questo è Meredith che è stata spogliata, all'inizio proprio... poco dopo l'inizio del sopralluogo. Era coperta... c'era la coperta, quindi, così è stata rinvenuta, ma prima che si scoprisse è stato... quando è stato poi tolto il cadavere, quello che appariva sotto.

Questo è il volto, la lesione più grave nella parte sinistra

che poi vedremo meglio ora... ecco, questa era la lesione dalla parte destra, la lesività minore, e quando si parlerà di lesività minore, è questa.

Poi queste sono lesioni, mi pare al collo, nella parte destra mi pare, la lesione minore. Ecco, questa è la lesione maggiore, quella che sarebbe stata provocata dal coltello, dal reperto 36. Questa è.

Questa è l'altra lesione a destra. Questa è la lesione più grave, quella a sinistra, questa a destra minore e poi queste lesioni che sono sotto il mento che fanno pensare... è stata attribuita all'azione di una pressione effettuata sul mento per immobilizzare la ragazza, per... questa serie di violenze ingravascenti. Questa è la lesione più grande, pulita proprio. Basta così. Queste non le facciamo vedere. Io penso che pur nella... c'era il difetto della liminosità, perché purtroppo gli strumenti...

PRESIDENTE - Possiamo fare rientrare il pubblico.

P.M. DOTTOR MIGNINI - Comincio dai vari motivi di appello. Visto il tempo, dovrò cercare anche di sintetizzare ulteriormente rispetto a quello che fatto, perché ho analizzato - poi verrà fatto un testo scritto in cui si analizzano - i vari motivi di appello e c'è proprio per ognuno... per la parte di mia spettanza, vi è la parte, la confutazione.

Passo, quindi, ai motivi.

Quindi, io mi sono trovato in difficoltà nel cercare di sintetizzare, di contenere questa elencazione, questa confutazione dei vari motivi, però mi ha aiutato un fatto. Mi ha aiutato la sentenza della Corte di Cassazione, la 7195/11.

Ho trovato un aiuto. Perché? Questa sentenza ci dice che uno degli assassini e violentatori era Rudi, che però Rudi non era l'autore materiale dell'omicidio, che, quindi, Meredith Kercher è vittima di più soggetti, tra cui

Rudi, il quale ultimo non ha partecipato in particolare alla simulazione del furto.

Dato che molti motivi degli appellanti postulano sempre questo discorso, era Rudi l'unico o con qualcun altro, che non si sa bene chi fosse, chi ha commesso tutte le nefandezze che si sono state commesse quella notte ai danni di Meredith, questo è un discorso che ormai lo mettiamo alle spalle.

C'è, quindi,... gli appellanti indugiano spessissimo nei loro motivi su Rudi che cercano di presentare come l'unico autore dell'omicidio, del violenza sessuale, addirittura di un reato che non lo ha mai riguardato, e oggi lo possiamo osservare senza riserve, vale a dire la simulazione, il famoso... io l'ho chiamato nella requisitoria del preciso di primo grado, confesso non senza ironia, GPS, getto di pietra con scalata, cioè, l'operazione complessiva che sarebbe stata posta in essere da questo personaggio misterioso, che avrebbe posto in essere tutta questa operazione cervellotica su sulla parte, la più visibile, la più alta, la più ardua e la più visibile al traffico veicolare della casa.

Orbene, qualcosa dirò su questi punti, farò degli accenni. I motivi di appello che tornano su questi temi, sono ormai definitivamente superati, la storia del delitto monosoggettivo, senza concorso, della concentrazione su Rudi di tutte le attività delittuose compiute ai danni di Meredith, vanno rinchiusi in un immaginario fascicolo ripostiglio, gli atti inservibili e datati, che fanno parte a tutto concedere a essere ottimisti del passato remoto di questa vicenda.

Quindi, io non ci torno più. Lo dico, c'è questa sentenza... buttiamo alle palle e non ne parliamo più.

Motivo nove: il Sollecito, secondo l'appello, sarebbe dovuto dovuto essere assolto - parlo dei motivi di appello del Sollecito - sarebbe dovuto essere assolto per non avere

commesso il fatto.

Qui si dice che la Corte, anziché esporre adeguatamente e compiutamente le ragioni fondanti della responsabilità del Sollecito, farebbe discendere la stessa, la responsabilità del Sollecito dall'incapacità degli imputati di provare il contrario di quanto assunto nelle imputazioni.

Non è così. Non è così! Perché la Corte, la Corte a pagina 68 della sentenza per esempio, si è soffermata a lungo nelle pagine successive sulla testimonianza del Curatolo.

Cioè, la Corte dice... non dice che i due imputati non riescono a provare di essere stati nella casa, quindi, sono stati altrove, non è così.

La Corte ci dice che si sono dei testi, delle prove contrarie, delle prove che dimostrano che erano altrove, e quindi, che il loro alibi era un alibi falso, non fallito.

E precisamente nel periodo in questione dalle ventuno e 30 circa, fino a prima di mezzanotte, secondo tale testimonianza, quindi, i due ragazzi si trovavano proprio in via Della Pergola a poche decine di metri dal luogo del delitto.

Sulla testimonianza del clochard Curatolo,... il clochard Curatolo abbiamo visto che veniva trattato per quanto riguarda le dichiarazioni rese in appello in cui lui ha confermato assolutamente tutto, io l'ho conosciuto anche lui dall'inizio delle indagini, ha detto sempre le stesse cose.

Ma la Corte non desume affatto la presenza dei due nella zona del delitto dalla mancata prova della presenza dei due nella casa del Sollecito.

La Corte dice che tra le altre risultanze vi è la testimonianza di Antonio Curatolo, che pone i due imputati in via Della Pergola nelle ultime ore del primo novembre.

Poi vedremo in quali momenti, che cosa dice in particolare.

La prova è fornita dalla testimonianza del Curatolo, non dalla mancata prova che i due imputati hanno fornito circa il fatto di essersi trovati altrove.

La Corte di primo grado ha spiegato quali sono gli elementi che contrastano con la versione fornita dagli imputati, circa la loro localizzazione la notte del delitto.

Basta andare alle pagine... da 69 fino a 73, della sentenza, per quanto riguarda il Curatolo per rendersene conto. Da pagina 73 fino a pagina 77 della sentenza, la Corte tratta altri elementi che smentiscono la questione fornita sul punto dagli imputati.

Ecco, anche qui il discorso... la questione del piccolo Coltello che Raffaele soleva portare sempre con sé, anche qui si dice, si parla di una anomala inversione dell'onere della prova.

Non è così. La Corte dice soltanto che Sollecito portava abitualmente un coltello e che nell'occasione del delitto, trovandosi alle spalle di Meredith, Sollecito violenza il reggiseno fino a decidere di tagliarlo, pagina 400.

Quindi, il Giudice di primo grado trae queste conclusioni dall'insieme delle prove, considerate anche le risultanze biologiche sull'oggetto rinvenuto e analizzato successivamente, che la lesione con tramite di centimetri quattro sia stata inferta da Sollecito con il coltello che portava con sé, coltello che aveva una lama lunga quattro centimetri, come aveva sostenuto il De Martino Mariano e il Binetti Saverio, pagina 401.

Quindi, non è vero che la Corte desume l'utilizzo del coltello del Sollecito dalla sola abitudine dell'imputato di portarlo con sé; la Corte ha tratto questa conclusione da una serie di elementi, abitudini del Sollecito di portarlo, ma corrispondenza anche della lama con il tramite della lesione, posizione del Sollecito, traccia

dello stesso sul frammento di reggiseno, che fanno ritenere in via, appunto, attraverso il meccanismo della prova indiziaria, fanno ritenere del tutto verosimile, plausibile l'utilizzo di un oggetto simile.

E' l'articolo 192 secondo comma, cioè, l'utilizzo - l'ha spiegato bene il collega Costagliola.

L'appellante poi afferma che sintomatico di questo rovesciamento della corretta impostazione dell'onere probatorio, sarebbe per la Corte anche la presunzione di attendibilità della Capezzali.

Si tornerà sulla Capezzali sotto vari profili, io ci devo tornare perché ogni volta viene affrontato un aspetto e quindi, ci devo ritornare, mi devo purtroppo ripetere su questo punto, però è importante... la testimonianza della Capezzali è importante e si cita il passo della sentenza in cui il Giudice afferma che sarebbe incomprensibile l'invenzione del urlo straziante di Meredith da parte del teste, qualora, appunto, l'urlo non fosse stato percepito.

Perché l'avrebbe fatto? Pagina 89 della sentenza.

Come al solito, l'appellante si ferma a una singola, peraltro condivisibilissima affermazione, isolata dal contesto, senza tenere conto che la Corte ha proseguito le sue argomentazioni.

Cioè, c'è una frase e poi non si cita quello che dice la Corte poi dopo, che prosegue sul punto, ben oltre la singola frase riportata nell'atto di appello.

La Corte ha precisato che non inficiano l'attendibilità della teste le imprecisioni mnemonica relativa al fatto che la teste ha affermato che il giorno dopo avere udito quell'urlo avrebbe visto le locandine dei giornali. Questa è la famosa imprecisione che dovrebbe travolgere tutto.

La Corte ha affermato, infatti che la fortissima impressione, subita dalla Capezzali dall'urlo e il rinvenimento del

corpo senza vita della ragazza, invece, il giorno dopo, seguito nei giorni successivi dalle continue notizie giornalistiche, abbia reso difficile a una signora, per di più, provata anche dalla recente morte del marito, precisare l'esatta sequenza dell'apparizione delle locandine.

La teste è stata profondamente colpita da quell'urlo agghiacciante e è apparsa ancora turbata da quel ricordo nel corso dello stesso esame a cui è stata sottoposta.

E non è la sola a avere sentito quell'urlo, come ricorda la Corte.

Quell'urlo è stato sentito anche dalla Monacchia, la insegnante, una giovane insegnante che abita un po' più verso Porta Pesa, e il secondo, cioè, i passi di corsa sulle scale di ferro, sono stati sentiti dalle due sorelle Tramis.

Si confondi la sentenza appellata alle pagine 89, 90 e 91.

Se a tutto questo si aggiunge che non si comprenderebbe veramente perché mai la Capezzali avrebbe dovuto inventarsi un particolare inesistente, e perché avrebbe dovuto fingere di mostrarsi così turbata, il quadro che ne esce è quello della piena attendibilità della teste.

Anzi, la spontaneità della stessa, e l'impressione di dettagli di ricordi di dettaglio, sulle locandine, che peraltro poi lei ha corretto, rendono la Capezzali una teste particolarmente attendibile, perché è normale che ci si possa in una situazione... per una signora, poveretta, che era morto il marito da poco, una signora di non elevata cultura, si è evidentemente... ha fatto... probabilmente ha fatto confusione su particolari di dettaglio, sulla sequenza successiva alla scoperta del delitto, anche se poi nel corso dello stesso esame la teste ha corretto certe imprecisioni.

E è evidente che le locandine le dovette vedere due giorni dopo quella notte.

A pagina 75 del verbale di udienza del 27 marzo del 2009, la teste rispondendo, infatti, alle domande del Pubblico Ministero, ha detto di avere cominciato a vedere le locandine con le notizie qualche giorno dopo la notte in cui udì l'urlo.

Ecco, pagina 75. E' appena il caso di aggiungere che il tentativo dei due imputati, e soprattutto del Sollecito, di provare che nel momento del delitto si trovava in un luogo diverso, è un alibi non fallito, ma falso, mendace, con tutte le conseguenze che gli attribuisce la giurisprudenza.

Quindi, rilievo secondo cui la Corte, punto due, avrebbe ignorato le regole che precedono il processo indiziario ne ha parlato il collega.

Ecco, basta soltanto dire che la Corte di Assise di primo grado ha fatto un'analisi dettagliata delle incongruenze e smentite nel racconto di Amanda Knox da pagina 67 a pagina 78, a quella sul comportamento di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, la mattina del due novembre da pagina 78 a pagina 87, e così via; a quella sulla testimonianza della Capezzali e della Monacchia, da pagina 87 a 91, al lungo e meticoloso excursus... vi risparmio le pagine, perché tanto le metteremo scritte sul documento, sulle indagini genetiche e all'inesistente attività di navigazione nel web, al traffico telefonico dei cellulari dei due imputati, alla lunghissima analisi sulle impronte, per citare soltanto i passaggi più significativa.

Punto tre: qui c'è... l'appellante si sofferma sulla pretesa erronea valutazione della personalità del Sollecito e della Knox.

Ora, dice l'appellante, il fatto che la Knox e Sollecito facessero uso di stupefacenti, e leggessero fumetti di sesso violento, avrebbe automaticamente comportato per la Corte la conseguenza che per gli stessi... cioè,

quindi, il fatto che prendono gli stupefacenti, leggono fumetti di sesso violento, ergo, non attendessero altro che un invito di Ghede che abusare sessualmente dell'amica.

Ma non è così. Sui fumetti giapponesi manca... l'appellante richiama un passo dell'ordinanza del Gup Micheli, emessa in sede di provvedimento sulla libertà personale dei due imputati, in cui il Gup Micheli dice che la ricostruzione del sera del primo novembre fatta di festini di Halloween, pubblicazione manga, implicazioni fumettistiche, sarebbe a dietro poco fantasiosa e fortunatamente abbandonata in sede di repliche.

Ora ho cercato di capire a quale riferimento fosse stato fatto ai festini di Halloween che onestamente non ho capito, non l'ho visto.

Anche perché la sera del primo novembre non è la festa di Halloween, ormai l'abbiamo capito anche noi italiano, posto che la ricorrenza di Halloween si festeggia la notte di Ogni Santi.

E la Meredith la festeggiò pacificamente con le sue amiche appunto, la notte che precede il giorno di Ogni Santi.

Il fatto che questo rilievo sia errato, ora il Gup può dire quello che vuole, può esprimere... ma il Gup è vincolante in questo provvedimento per quanto riguarda l'aspetta della libertà personale, poi stupisce che proprio il Gup che ha disposto il rinvio a giudizio, venga citato come elemento a favore della linea difensiva, questa è una cosa che non ho ancora capito.

Qui vi è una sentenza emessa dalla Corte di Assise, e è quella che viene impugnata, è su quella che bisogna ragionare.

In ogni caso nell'abitazione del Sollecito sono stati rinvenuti fumetti dal contenuto praticamente violento, è un fatto non è un'opinione, e quindi, per la Corte, all'esito di un'analisi rigorosa e completa delle risultanze processuali, il delitto si è verificato

secondo le modalità descritte da pagina 388 a pagina 393.

Sugli effetti dei cannabinoidi, del cannabinoide utilizzato dagli imputati, lo dice nel controesame del Difesa all'imputata nel verbale del dodici giugno del 2009, pagina 78, e anche esame Parte Civile Lubumba nella stessa data, alle pagine 22 e 30, e controesame del Pubblico Ministero tredici giugno del 2009 a pagina nove, che ammette di avere fatto largo uso di cannabinoidi, non è vero che la Corte ha ignorato le risultanze dibattimentali sugli effetti di tale sostanza.

Quindi, la Corte richiama continuamente quello che nella stessa pagina 383, prima del passaggio relativo ai fumetti, vi è un'analisi di ciò che il consulenti tecnici della Difesa e gli stessi periti hanno precisato circa gli effetti di tale sostanza.

Ricordo poi la unificazione legislativa e i vari tipi di droga che... non ci sono droghe leggere, droghe... non esistono, c'è un unico tipo di... vari tipi di sostanza ma che hanno tutte... c'è una unificazione della disciplina.

Sulla natura... passando poi... ci sono altri riferimenti, il rapporto tra i due imputati, onestamente sono riferimenti che non appaiono rilevanti.

La personalità del Sollecito. La Corte ha descritto con completezza la personalità del Sollecito, specie alle pagine 50 - 51, 52 e 53 della sentenza.

Ora, quando si fanno questi riferimenti, sono due bravi ragazzi, bei ragazzi, non so, ho sentito dire anche questo, sono ragazzi puliti,... si fa riferimento a delle apparenze che indubbiamente ci sono nella persona umana ci sono dei chiaro scuri inevitabili in ognuno di noi. E fare riferimento a aspetti di carattere estetico o di carattere di apparente normalità comportamentale

senza scavare più in profondità, veramente è un fatto che denota una grande superficialità di valutazione.

Pensare che bastino caratteristiche di gentilezza e di normalità apparenti per potere escludere la commissione di un delitto, tanto più se un delitto di natura occasionale come questo, c'è chi li ha definiti assassini per sbaglio, per errore, o assassini occasionali, una cosa del genere, come quello per cui è processo, significa ignorare gravemente la complessità della persona umana.

Qui non è contestata la premeditazione, è un fatto occasionale, l'abbiamo sempre detto e quindi, fare riferimenti a queste caratteristiche per trarne elementi di vantaggio, veramente appare come un fatto estremamente... che denota una grande superficialità di valutazione.

Ecco, nell'ambito dei motivi di appello che ora io stavo analizzando, vi è una contestazione dell'attendibilità del clochard Curatolo che voi avete visto, avete visto, ha testimoniato qui e di cui ha parlato il collega.

Ora, il Curatolo... la ritenuto ha ritenuto che... è importante il momento in cui il Curatolo avete per l'ultima volta i due ragazzi, perché questo è un punto fondamentale.

Questa cosa non è stata trattata dal collega, perché il collega ha parlato della questione delle discoteche... questo è importante questo passaggio.

Il Curatolo ha detto di essere giunto nella zona del campetto di basket di via della Pergola verso le ventuno e trenta, ventidue, e di essersi allontanato verso le ventitrè, mezzanotte.

Lo stesso ha precisato di avere visto gli imputati nelle scalette di via Della Pergola, sino a poco prima di mezzanotte.

La Corte, invece, ha ritenuto che verso le 23, 23 e 30, minuto

più o minuto meno, il Curatolo vide per l'ultima volta i due ragazzi.

Tale orario coincide con quello in cui i pullman partono da piazza Crimana per le discoteche.

Inoltre, la teste Ceccarelli Alessia dice... titolare dell'edicola si dice nell'appello, ha affermato che quando il due novembre aprì l'edicola, il Curatolo era lì, ma il clochard ha detto di essersi svegliato quel mattino alle otto e trentanove.

Ecco, infine la notte in cui il Curatolo vide i due ragazzi, non poteva essere quella del delitto, perché... e qui l'indicazione fornita dal Curatolo dell'arrivo il giorno dopo degli uomini della Scientifica dopo le tredici è errata, nel senso che questi ultimi vi si portarono successivamente.

Ora, queste osservazioni tengono a fare ritenere inattendibile un teste di fronte a una semplice inesattezza di collocazione cronologica.

Mentre è vero proprio il contrario. Il teste Curatolo... io vorrei soffermarmi sul momento in cui lui vede per l'ultima volta i due ragazzi, che non coincide con il momento in cui il Curatolo si allontana dalla zona.

Questo è il punto chiave della questione.

E lo si desume da quello che dice il Curatolo.

Lui ha detto di essersi seduto alla panchina verso le ventuno e trenta, ventidue, di avere notato i due imputati alcuni minuti dopo, quando accese una sigaretta.

Si veda in particolare udienza 28 marzo del 2009, pagina dieci e undici; non li guardava sempre, ma soltanto quando finiva un articolo del giornale.

Lui leggeva il giornale, poi alzava gli occhi, si guardava intorno e vedeva questi due. Che stava leggendo... in tutto li avrà visti quattro o cinque volte in quasi due ore, pagina 17 del verbale.

"Li vede sempre, salvo l'ultima volta", perché quando osserva

per l'ultima volta prima di andarsene, non li vede più.

Pagina 18 del verbale.

Considerando l'intervallo di tempo approssimativo in cui il Curatolo li ha visti, grossomodo intorno alle 23, 23 e trenta, si può collocare il momento nel quale il Curatolo guarda verso i due, ma non li vede più, i due intorno alle 23 e 30... i due, quindi, si sono allontanati nel corso della mezz'ora precedente, perché per leggere l'articolo lui ha detto che impiegava all'incirca una mezz'ora.

Quindi, dopo le 22 e 30, 23.

Da quella data, da quell'orario... lui li ha visti per l'ultima volta, si allontanano e poi non li vede più.

Con le inevitabili altre comprensibili approssimazioni, quanto riferito dal Curatolo che ha dichiarato di averli visti per l'ultima volta prima delle ventuno, 23 e 30, è stato pienamente confermato e non vi sono anomalie di sorta nella sua ricostruzione.

A questo si aggiunga il fatto che si trattava con certezza - l'abbiamo visto - della notte del delitto, perché dopo avere visto i due ragazzi avete dormito, lui la mattina dopo avete i famosi marziani in tuta, tra le tredici e 30 e le quattordici, l'orario preciso proprio.

Si vede il verbale a pagina diciotto.

Non poteva essere la serata prima, quella di Halloween, perché nella serata prima questo ormai è fuori discussione credo per tutti, Sollecito era dagli amici fuori Perugia a San Martino in Colle o in San Martino in Campo, Amanda era al pub Le Chic e poi era in... era per il corso con Gazio Sospiridon, e si ritrova con Sollecito alle due davanti alla fontana Maggiore.

Il discorso si chiude.

Poi l'autovettura in panne. Anche qui si cerca... la Difesa cerca di spostare l'orario di partenza del Lombardi, del conducente del mezzo di soccorso e delle persone che

erano nelle autovetture in panne, alle 23 e 30, perché quello è l'orario critico del delitto.

Ma tutti hanno detto, tutti hanno collocato la partenza del Lombardi intorno alle 23 e 15 e a tutto concedere alle 23 e 30.

La questione centrale era che la Capezzali non aveva ancora udito il grido disperato di Meredith che sopraggiunge intorno alle 23 e 30, o poco dopo.

E veniamo alle testimonianze anche qui della Capezzali, della Monacchia e di Maria Ilaria Dramis.

La Capezzali è stata sottoposta a un vaglio terribile, severissimo per una donna poveretta, come lei, che devo dire onestamente faceva pena non perché... era sicurissimo, questo mi ha stupito quanto era sicura, però era una persona semplice, molto turbata dalla morte del marito e si vedeva quasi in difesa di fronte a questa pressione del controesame.

Al di là di inesattezze di dettaglio o di indicazioni necessariamente approssimative, la teste ha perfettamente retto il riscontro dibattimentale.

Allora, la ricostruzione operata dalla Corte è perfettamente in linea con le dichiarazioni della Capezzali, che ha sempre sostenuto... qui bisogna fare mente locale ai movimenti della Capezzali, perché sotto vari aspetti, qui ne cito uno: "dopo avere sentito l'urlo, si diresse nel bagno, guardò attraverso la finestra, ma non vide nulla, poi fece i suoi bisogni", perché questo non lo si dice, ma lei è andata nel bagno per fare i suoi bisogni.

La signora di una certa età, non è che impiega un minuto per fare i suoi bisogni. L'abbiamo vista... voi non l'avete vista, noi l'abbiamo vista come si muoveva, come... si muoveva molto lentamente.

E mentre stava... poi esce, e mentre stava per richiudere la porta, sente lo scalpiccio sulle scale metalliche, e poi quello sulle foglie secche, la ghiaia della piazzola.

Poi si veda il verbale di udienza 27 marzo del 2009, pagina 18 e 19, quel poi è fondamentale.

Cioè, lei sente il rumore sulle scale, cioè, sul punto più lontano dalla casa di via Della Pergola, lo sente per primo.

Mentre sente il rumore, lo scalpiccio sulla ghiaia, cioè, davanti all'ingresso della casa, lo sente dopo e questo è di una importanza enorme.

Quindi, le foglie secche... piazzola che è vicinissima al luogo del delitto.

Quindi, ci sono più persone. Questa è la conclusione chiara, evidente che se ne trae.

Poi la teste tiene a precisare che le locandine, con le notizie del delitto, le vide non la mattina successiva, in cui udì il grido, ma il giorno successivo a quel mattino, pagine 24, 25, 26.

E qui la teste, nell'incipit della pagina precisa proprio che mentre i giornalisti con le macchine fotografiche le vide il giorno dopo a quello dell'urlo, le locandine le vide il giorno ancora successivo, pagina 36, pagina 76.

Un particolare che mi ha colpito, perché una teste falsa non fa in quel modo.

A pagina 88 del verbale, la Corte chiede... la Difesa Knox chiede di fare visionare in aula il filmato relativo all'intervista della teste, all'inviata della trasmissione Porta a Porta.

La Capezzali manifesta commozione e comincia a piangere. Ne ha dato atto la Corte e questo è un elemento significativo a mio avviso di conferma della piena attendibilità della teste.

Poi si dice che la Capezzali... gli appellanti dicono che la Capezzali descrive il grido come lungo, la Monacchia come secco, che non ha udito nessuno scappare.

Si resta stupiti, veramente, dallo sforzo dell'appellante, tutto teso a cercare contraddizioni dove non ve ne sono.

Sono descrizioni di quello che le testi hanno udito e lungo o secco, e forte, per esempio pagina 101 del verbale di udienza, loro hanno comunque sentito un urlo di donna.

Quella notte, nello stesso momento un urlo disperato.

E' chiaro che mentre la Capezzali, dopo quell'urlo entra nel bagno, guarda dalla finestra, fa i suoi bisogni, particolare non trascurabile e viene trascurato completamente dagli appellanti, è uscita, sente i passi, la Monacchia sente l'urlo, apre la finestra, guarda fuori, poi chiude e si precipita in basso al piano di sotto dai genitori e non ha potuto sentire i passi, i genitori non avevano sentito nulla.

Ecco perché non ha potuto sentire i passi. Si vedono le dichiarazioni della Monacchia, pagina 102 del verbale del 27 marzo del 2009.

Quanto alla Dramis, la stessa ha riferito di avere avuto la percezione nel dormiveglia del correre di qualcuno sotto la finestra, siamo alla fine delle scale in ferro che vengono dal parcheggio, la strada che porta... la via che porta verso via Pinturicchio praticamente.

Sotto la finestra della camera da letto che dà su via Del Melo, a cui si accede proprio dalle scalette di ferro del garage, dove la Capezzali aveva sentito correre.

E infatti anche lei sente correre.

E ha aggiunto che quel modo di correre non l'aveva mai sentito prima.

Vado avanti. Ecco, né maggior pregio ha il rilievo che le teste avrebbero dovuto sentire anche il rumore dei vetri infranti della stanza della Romanelli.

Di questo si parlerà più avanti, ma a prescindere dai movimenti della Capezzali che, appunto, va lentamente nel bagno, fa i suoi bisogni e poi esce, quindi, va detto che una cosa è un urlo agghiacciante di una donna, altro è il rumore di vetri infranti dall'interno tra l'altro, come un rumore che quest'ultimo non così

singolare e infrequente da potersi fissare nei ricordi come il primo, l'urlo disperato da film horror dice la Capezzali.

Tanto più che la finestra della Romanelli era nel lato della casa più lontano dalla Capezzali.

E la Corte sostiene che la rottura del vetro fu operata dall'interno della camera.

Quanto alla Monacchia, l'abitazione ancora più lontana di quella della Capezzali, della casa di Via Della Pergola, e in particolare dalla finestra della Romanelli.

E tra l'altro la Monacchia non ha potuto udire nulla perché subito dopo l'urlo si è precipitata dai suoi genitori che stavano al piano di sotto, dove non si poteva sentire niente.

Quanto a Quintavalle, onestamente non si capisce gli sforzi dell'appellante di trovare contestazione, di trovare qualcosa di contraddittorio nelle dichiarazioni del Quintavalle.

Al Quintavalle viene chiesto degli oggetti all'inizio dall'ispettore Volturro, non gli si chiede se ha visto la ragazza, e poi lui però si era - lo vedremo più avanti, ci tornerò dopo la pausa che credo tra poco dovremo... - quindi, non è dato comprendere in sintesi, le ragioni delle gravi e intollerabili insinuazioni sui testi fondamentali per la decisione della Corte, su pretese pressioni della stampa o peggio, degli inquirenti.

Mente soltanto i testi - forse quando facevano questo motivo di appello, hanno dimenticato De Cesare, Castelluccio, Aviello e Alessi, perché altrimenti uno stava zitto, ma qui la Quintavalle, la Capezzali, facciamo... mettiamo sullo stesso piano di Alessi, non lo so se questo è possibile.

Come se oltretutto la pressione mediatica in questa vicenda si fosse svolta sempre e soltanto contro gli imputati, e

non invece, come è pacifico e come oggi è... io sono... lo confesso, rimango sconcertato, allibito dalla pressione mediatica che si è improvvisamente, perché da alcuni mesi orientata in direzione della... con proclami di assoluzione che mi lasciano veramente sconcertato.

E' in favore degli imputati la pressione mediatica, non contro.

In fase di indagini si era in una situazione intermedia, perché c'erano... a seconda dei paesi, ma oggi non è più così.

Non è vero che l'appellante dice che la Corte ha omesso di considerare, esaminare e considerare il complessivo carattere della ragazza di Seattle, l'abbia presentata in termini sempre negativi. Sono andato a vedere la Corte, a pagina 421 della sentenza, non ha mandato di sottolineare la curiosità di Amanda, che è un fatto scontato per chi la conosca, e la sua tendenza a fare le più diverse esperienze, stimolata dal particolarissimo ambiente perugino, specie per una ragazza proveniente da una grande città dei Stati Uniti quale Seattle che è gemellata con Perugia, ma di certo ha delle dimensioni molto maggiori, dello stesso di Washington.

E la Corte non ha mancato di sottolineare, non soltanto per il Sollecito ma anche per Amanda, la mancanza di protezione e riparo che derivava anche alla Knox dal suo ambiente familiare, sola come era in una città straniera, a un continente e un oceano dalla sua città natale e priva dell'appoggio psicologico che le derivava dai suoi estesi rapporti di amicizia negli Stati Uniti.

Non mi pare che siano espressioni ostili nei confronti di Amanda.

D'altra parte, richiamare le considerazioni di amici e conoscenti, che l'avevano peraltro persa di vista da mesi, quando la Knox era partita per l'Europa, appare francamente un discorso privo della benché minima

rilevanza probatoria.

Io ho la certezza morale... io sono amico di Amanda, ho la certezza morale che lei,... oppure di Raffaele, che lei non farebbe mai una cosa del genere.

Sì, sono... le rispettiamo per carità, ma non sono testimonianze queste. Il tizio tra l'altro è una brava persona, esuberante, vivace, allegra, sottolineare le luci reali o presunte del carattere di una persona senza scendere in profondità e senza considerare le inevitabili ombre che ci sono in tutti, e fare delle affermazioni che appaiono quasi scontate e che non forniscono il quadro reale della persona.

Diverso era il giudizio - questo lo devo dire perché avendo fatto le indagini in primo grado, le connazionali di Meredith avevano un atteggiamento verso Amanda molto diverso.

Insieme alla Romanelli e alla Mezzetti sono le uniche testimoni, queste ragazze inglesi, amiche di Meredith, degli sfoghi e delle confidenze che Meredith faceva loro sulla coinquilina statunitense.

E quello che le ragazze inglesi hanno riferito, non soltanto del comportamento della Knox nei giorni successivi al delitto, ma anche di quello che la ragazza di Seattle teneva piccola della morte di Meredith, non è privo di ombre, tutt'altro. La Corte d'Assise l'ha glissato un po' questo punto, ne ha parlato, l'ha riconosciuto, ma... lo ricordo.

Soprattutto Robin Carmel Badwort e Parton Sofie hanno riferito di un certo disagio e fastidio nei confronti della Knox che Meredith aveva loro confidato, poi vi dirò anche... pagine venti e ventuno della sentenza.

Quanto al rilievo secondo cui le accuse formulate dalla Knox nei confronti di Patrick Lubumba non avrebbe avuto il fine di ostacolare le indagini, ci torno... questo è un punto sul quale mi soffermerò molto a lungo, ma credo

oggi pomeriggio.

Quindi, in conclusione, Amanda è certamente dotata di fervida fantasia, talmente dirompente da averla spinta a inventarsi di sana pianta un inesistente coinvolgimento nel delitto di una persona che lei sapeva totalmente innocente, soltanto perché il messaggio telefonico scoperto dalla Polizia nel suo cellulare le aveva dato l'occasione di inventarsi letteralmente il coinvolgimento di persona del tutto estranea come Patrick Lubumba. E ciò ha ritardato soggettivamente le indagini sul terzo concorrente. E perché... questo ci tornerò più in dettaglio, ma ve lo anticipo, perché l'ho già detto ma bisogna tornare su certi argomenti.

Amanda crolla non perché le danno gli scappellotti i poliziotti. Ve lo dimostrerò con le parole di Amanda oggi pomeriggio.

Amanda crolla perché i poliziotti le dicono giustamente: "guarda che Sollecito ha detto che tu non era in casa, sei tornata alle due di notte", perché la strategia difensiva di Sollecito - questo va detto - in un primo tempo era di dissociarsi da Amanda, è un fatto, fatto innegabile e questo emerge dall'esame di Amanda.

Non possiamo utilizzare altri atti, ma Sollecito all'inizio voleva separarsi da Amanda.

E' questo il punto. E' da qui che crolla Amanda. E quando le dicono: "ma allora tu sei uscita, ma allora...", e vanno a guardare... "no, non sono andata nemmeno a lavoro, perché il mio capo mi ha mandato un messaggio". Vanno a vedere e vedono il messaggio di lei a Patrick, perché il primo era stato cancellato da Amanda, allora lei entra in crisi e è lì che lei come vedremo, dalle sue parole - io utilizzo le parole di Amanda, non le mie - smentisce l'accusa ai poliziotti di averle suggerito il nome di Lubumba. E' lei che ha suggerito il nome di Lubumba. Ecco, un altro punto, poi penso che dovremo finire.

Punto quattro: questo è veramente qualcosa... io non lo so. Allora, gli inquirenti hanno fatto degli errori, omessa motivazione dei pretesi errori, la Corte non si è motivata sui pretesi errori che avrebbero condizionato le indagini e quindi, il primo di questi sarebbe l'errore sull'impronta, impronta attribuita a Sollecito che invece era di Rudi.

Circostanza su cui la Difesa Sollecito torna e ritorna e le indagini si fanno per accertare la verità.

Torna e ritorna in maniera incessante.

Allora, poiché avete sbagliato all'inizio, avete sbagliato anche alla fine, tentando di fare derivare da un errore di attribuzione, verificatosi nella fase iniziale delle indagini, errore poi totalmente eliminato dagli stessi consulenti del Pubblico Ministero, la caducazione di tutte le risultanze che con quella attribuzione iniziale nulla hanno a che vedere.

Cioè, io mi sono immaginato, c'è un automobilista che sbaglia strada. Succede. Deve andare in un posto, sbaglia strada nella fase iniziale del viaggio.

Poi chiede... ritrova la strada giusta, arriva in porto e si sente dire: "tu hai sbagliato all'inizio, non vale più". Hai sbagliato comunque anche nel prosieguo, quando ritrovata la strada giusta sei giunto alla meta. Non aggiungo altro a questa... penso che si possa...

PRESIDENTE - Sì, possiamo interrompere. Alle tre e un quarto riprendiamo.

PRESIDENTE - la parola sempre al dottor Begnini.

P.M. DOTTOR MIGNINI - sto affrontando uno dei motivi di appello del Sollecito, uno dei motivi di appello che riguarda l'errore sulla telefonata al 112, di Sollecito. La difesa Sollecito richiama un passo della sentenza, un passaggio della sentenza della Corte, in cui la Corte

prende posizione per la posteriorità dell'arrivo della Polizia Postale rispetto alla chiamata fatta dal Sollecito al 112. La Corte ha optato sul punto, per la versione della difesa, Sollecito ma ha tratto le sue conclusioni comunque da un complesso di elementi tra cui quello attinente proprio la telefonata al 112, un aspetto sotto il profilo del contenuto della telefonata e su cui la Corte si è soffermata a pagina 79 della sentenza, il punto in cui di fronte alla richiesta dell'appuntato Ceppitelli Daniele, il Sollecito dice: "Ma è stato rubato qualcosa?" e il Sollecito risponde con sicurezza, la telefonata è agli atti: "No, non c'è furto", verbale udienza 14 febbraio 2009, a pagina 74. Come faceva il Sollecito a rassicurare l'appuntato Ceppitelli, e poi questa rassicurazione del Sollecito si ripete successivamente agli agenti della Polizia Postale, che nulla era stato asportato alla Romanelli, che non era ancora giunta sul posto e non aveva potuto verificare che neffetti nulla le era stato asportato: c'era una stanza messa a soqqadro! Eh, uno che non sapesse che cosa fosse successo, non aveva la possibilità di dire non è stato rubato nulla, c'erano tanti oggetti, poteva essere stato preso qualunque cosa.

Ecco, cerco di, diciamo sintetizzare su altri aspetti, perché mi porto poi, attraverso... C'è una parte che riguarda l'aspetto medico legale che su cui dovrò dire qualcosa, ma poi dovrò affrontare quella che è la parte più importante che è il discorso della simulazione.

Sulla questione medico legale, il motivo di appello che riguarda il preteso errore circa le cause e le modalità del decesso. Ecco l'appello introduce dapprima una critica, appello Sollecito, alla interpretazione operata dalla Corte circa le piccole ferite da taglio a carico del palmo della mano, secondo l'appellante queste lesioni non potevano essere prodotte dall'azione di

difesa della vittima, come sostenuto dalla Corte, ma avrebbero dovuto riferirsi più propriamente alla lesione prodotta sul palmo della mano da un frammento di vetro e qui l'appellante fornisce una pseudo spiegazione al perché non sia credibile quanto sostituito dai primi Giudici, circa l'assenza di una traccia ematica sul frammento di vetro. Per la Corte questo significa che il palmo della mano non è caduto sul frammento di vetro, che sarebbe stato subito macchiato dal sangue della ferita e non si vede come questa spiegazione possa essere criticata, possa essere contestata. L'assenza di tracce di sangue sul palmo e sul vetro, secondo l'appellante invece è la prova che vi è stato contatto tra la mano e il vetro. E' difficile trovare un ragionamento fondato su una premessa così fallace qual è quella di far derivare immediatamente un contatto dall'assenza di tracce di sangue sul palmo della mano e nel vetro, ma non basta, la Corte proseguendo nel suo ragionamento, alle pagina 160 e 161 della sentenza coglie l'occasione del riferimento fatto dal professore Introna, consulente del Sollecito, al frammento di vetro, per confutare l'ipotesi della difesa, circa il percorso che avrebbe seguito il fantomatico ladro, secondo la prospettazione difensiva.

Ecco la presenza del frammento nella camera di Meredith significa, dice la Corte che chi ruppe il vetro nella stanza della Romanelli, si portò subito dopo in quella di Meredith, anzi questa è la tesi sostenuta dall'Appello e subito dopo in quella di Meredith dove lasciò il frammento. Ora questa tesi viene ovviamente contestata dalla Corte di Appello, dalla Corte di Assiso di Primo grado in diversi passaggi della motivazione: quanto al denudamento della vittima, l'ipotesi sostenuta dalla Corte, secondo cui il denudamento fu successivo all'azione degli assalitori, perché c'è prima la rottura

del vetro, c'è l'azione, quella che è la dinamica dei fatti che si evince anche dalla foto del cadavere, il denudamento fu successivo all'azione degli assalitori, questa ipotesi appare del tutto convincente e in linea con le risultanze processuali, in particolare con la simulazione del furto, mentre l'ipotesi avanzata dal professore Introna, che tra l'altro è in contrasto con il professor Torre, i due consulenti, secondo cui il professore Introna Meredith era nuda dal bacino in giù quando irruppe nella stanza un unico aggressore, sempre il solito discorso che noi dobbiamo considerare superato per effetto della sentenza della Corte di Cassazione e la violentò con una delle mani appare totalmente avulsa dalle risultanze processuali e non è dato capire come mai la ragazza dinanzi al frastuono derivante dalla rottura del vetro della stanza della Romanelli e alla successiva inverosimile difficoltosa e non breve scalata del muro da parte dell'aggressore, come vedremo, non si sia posta in condizioni di difesa e sia rimasta invece mezza nuda nella sua camera come se nulla fosse!

Ecco, poi c'è un altro punto dell'appello, dei motivi di appello sulla dinamica del ferimento, in cui l'appellante Sollecito si duole che la Corte non abbia preso in considerazione i risultati dell'accertamento del CT del Pubblico Ministero dottor Camana, ora la Corte ha illustrato con estrema precisione e rigore la dinamica dell'aggressione, soffermandosi non solo alle pagine 165 - 166 ma anche alle pagine da 394 a 398 in cui la Corte precisa che Meredith stava in piedi nella stanza quando fu sottoposta alla brutale aggressione.

Quindi questa posizione la Corte la sostiene con estremo rigore, lo motiva con grande logicità e quello che dice la Corte, quello che la Corte ha voluto sottolineare è che è in linea con la sentenza della Corte di Cassazione, oggi dobbiamo prenderne atto, che Meredith

non potesse essere vittima che di più persone e non di una sola, come hanno continuamente, ma inutilmente cercato di sostenere le difese, e ormai questo concetto del reato, dell'omicidio senza concorso, dell'omicidio compiuto da un solo soggetto, è completamente, è stato travolto dalla sentenza della Corte di Cassazione. Ecco, addirittura come detto prima proprio in relazione alla dinamica del delitto si è manifestato un aperto e dichiarato contrasto tra i due valenti consulenti degli imputati, nel senso che mentre il professor Introna, consulente Sollecito ha ritenuto che la vittima fosse stata colpita dalla parte posteriore, cioè alle spalle, il professor Torre, consulente Knox ha ammesso di non condividere questa ricostruzione e ha ribadito che per lui Meredith è stata colpita dal davanti. Si veda le risposte alle domande del Pubblico Ministero a pagina 42, professor Torre del verbale 6 luglio 2009. Mezzi che hanno provocato la morte, la ferita più grande in regione latero cervicale sinistra, contesta l'appellante l'assunto della Corte secondo cui le due incisure dell'epiglottide presuppongono l'estrazione completa della lama, non è quello che dice la Corte a pagina 171 della sentenza, dove si esclude che l'incisure dell'epiglottide siano la risultane di una reiterazione di colpi sullo stesso punto con estrazione e successivo riaffondamento della lama, perché non si può reintrodurre, reiterare i colpi nello stesso punto, non si può colpire nello stesso punto con una sequenza ripetuta i colpi. La Corte ritiene più verosimile, invece e questo è assolutamente condivisibile che le incisure siano la risultante dei disperati movimenti di difesa della vittima, di cui gli appellanti non tengono minimamente conto, che provocavano una sorta di maciullamento nei tessuti interessati, allo stesso tempo un piccolo movimento di allontanamento dell'arma, azione

di difesa, a cui seguiva una oppostazione di riavvicinamento di chi la stava aggradando, e la teneva - sentenza pagina 171.

Osso ioide: l'appellante dice la Corte ha erroneamente ritenuto l'impatto del coltello con l'osso ioide come il motivo della mancata completa penetrazione della lama, cioè la lama non è penetrata perché c'era l'osso ioide, appello pagina 157. Invece la Corte, questo ovviamente l'appellante non lo dice, la Corte stava spiegando un altro concetto, cioè stava spiegando che il dolo omicidiario di questo delitto che animava gli aggressori era un dolo di tipo eventuale, dolo eventuale, cioè indiretto e a riprova del fatto che non fu impiegato il massimo dell'energia penetrante, osserva che l'argomento della lesione dell'osso ioide che starebbe a significare che la grande violenza impiegata potrebbe essere rovesciato, per affermare che la forza impressa non era elevatissima, così che l'incontro con l'osso ioide, perfino con l'osso ioide non consentì alla lama di procurare una ferita profonda per tutta la lunghezza della lama stessa, si veda la sentenza a pagina 173.

Impronta del manico del coltello, secondo l'appellante la Corte non avrebbe tenuto conto in particolare di quanto precisato dal professor Cingolani, con perito, perché c'è stato un incidente probatorio, una perizia in sede di incidente probatorio, durante le indagini nell'ambito medico legale, perché è stata fatta richiesta, è stato chiesto l'incidente probatorio. Quando si chiedono le cose durante le indagini, si ottengono e quindi Cingolani è uno dei periti, era stato fatto accertamento ex articolo 360, è stata chiesta anche la perizia, è stata fatta. All'udienza del 19 settembre 2009, secondo cui l'area ecchimotica sottostante la lesione più grave in sede latero cervicale sinistra sarebbe compatibile con la pressione esercitata da un manico di un coltello

la cui lama sarebbe penetrata compiutamente. Ecco, dimentica però l'appellante di aggiungere, che il Presidente domanda se l'ecchimosi potesse essere compatibile anche con qualunque altra causa e il professore Cingolani risponde testualmente: è una lesione escoriativa, può essere compatibile con tutti i mezzi che sono in grado di produrre una lesione escoriativa - si veda il verbale 19 settembre 2009, a pagina 98. Poi c'è un'ulteriore risposta del professor Cingolani alla domanda del Pubblico Ministero, se nella perizia avesse tenuto conto della lesione escoriata ai fini della affermazione della non incompatibilità, cioè della compatibilità del coltello in sequestro numero 36 con la lesione più grave, la I E15 quello che abbiamo visto, quello squarcio terribile che io ho visto direttamente, stava a sinistra, qui sotto nel collo, nella parte sinistra del collo di Meredith essere stata prodotta con il coltello di cui al reperto 36 e il perito risponde: "sì, certo, ne abbiamo tenuto conto" - pagina 114 del verbale del 19 settembre 2009.

Vado avanti, ecco, sul discorso della non incompatibilità del coltello di cui al reperto 36 con la lesione più profonda in area latero cervicale sinistra, ecco si dice i periti e i consulenti del Pubblico Ministero, delle parti civili Kercher hanno sempre pienamente confermato la non incompatibilità di tale coltello con la lesione, e perché hanno parlato di non incompatibilità, perché in materia medico legale non si può dire, dal punto di vista scientifico quel coltello, è il coltello che ha prodotto quella lesione, si può parlare in termini di compatibilità, è l'eccesso di prudenza lessicale del medico legale che cerca di evitare, per quanto possibile contaminazioni di tipo circostanziale addirittura, invece che dire compatibilità, dice non incompatibilità, è una forma di cautela lessicale, che però significa che

quel coltello è compatibile, la conclusione è sempre quella.

Vado avanti, anche perché questi motivi dal punto di vista medico legale ripropongono spesso, sempre questi stessi motivi c'è la riproposizione della unicità dell'aggressore e quindi di una circostanza ormai che fa parte dell'archivio di questo processo.

Motivo sull'orario della morte, cioè la pretesa erronea della determinazione dell'orario della morte, questo è un punto importante, anche questo perché... La Corte ha effettuato una valutazione dell'orario della morte estremamente articolata, soffermandovi, da pagina 175 a pagina 183, dopo aver premesso che i vari criteri individuati per fissare l'orario della morte presentano una elevata difficoltà di applicazione che ne deriva dalla presenza di variabili, che non sempre possono essere tutte determinabili e misurabili con la necessaria precisione, sentenza a pagina 175. E' chiaro che nella determinazione di questo momento debba farsi riferimento anche alle risultanze di tipo circostanziale, cioè l'orario in cui l'amica connazionale di Meredith, Sophie Purton, Sophie di cui abbiamo parlato prima, la vede per l'ultima volta, è l'ultima amica che la vede, l'ultima persona che la vede in vita, dopo la cena a casa delle connazionali, e il grido disperato udito dalla Capezzali e dalla Monacchia e i passi sulle scalette sulla piazzola uditi dalla prima e dalla seconda, e dalla Dramis, cioè nell'orario, la determinazione dell'orario della morte bisogna tener conto anche di questi dati circostanziali e non può non sottolinearsi come l'unico, per quanto riguarda il criterio di determinazione dell'orario della morte attraverso il peso corporeo, l'unico avere avuto di fronte il cadavere di Meredith e averne quindi potuto apprezzare il peso, in circa 50 chilogrammi, sentenza

pagina 179, è stato proprio il consulente del Pubblico Ministero dottor Lalli, consulente ex articolo 360 e che quindi abbia ragione la Corte nello stimare il peso della ragazza attorno ai 52 - 53 chilogrammi, con conseguente collocazione dell'orario della morte attorno alla mezzanotte o poco prima, cioè l'orario che coincide con tutte le altre... Con tutti gli altri dati circostanziali.

Lascio, poi c'è il discorso del contenuto gastrico, ma tutta la determinazione dell'orario della morte è stata chiaramente identificata dal consulente dottor Lalli, anche il perito professore Umani Ronchi che era stato scelto proprio per la sua abilità, per la sua capacità di individuare esattamente l'orario della morte ha convenuto con le conclusioni che, diciamo collocano l'orario della morte tra le ventuno, le ventuno e trenta, le ventitre, ventiquattro tra il primo e il due novembre.

Vado avanti, ecco, un altro elemento che viene tenuto in considerazione dalla sentenza, il consulente del Pubblico Ministero, questa volta ex articolo 359, professor Bacci che è il titolare della cattedra di Medicina Legale di Perugia, quindi non è un... E' una persona che ha espresso, ha precisato tutta una serie di valutazioni che sono state poi riportate in sentenza, ha precisato, ha collocato l'orario della morte tra le ventuno, ventuno e trenta, ventitre - ventiquattro (vedasi verbale di udienza a pagina 8) ha confermato il rinvenimento del fungo, che vuole dire: il fungo che Meredith consumò dopo la cena a casa delle connazionali, quando rientrò a casa e consumò questo fungo, non consumato quindi nella cena in via Bontempi, e quindi consumato successivamente al suo rientro a casa (pagina 44). Anche egli ha concordato sulla compatibilità del coltello di cui al reperto 36 con la lesione più

profonda (pagina 12 e 13) quella a sinistra. Ha precisato che Meredith è stata vittima di un rapporto sessuale violento, in coincidenza con la morte (pagina 19) che vi è stata una escalation di violenze (pagina 46). Concorso di persone punto 11, ormai non ne parliamo più, perché ormai il motivo è travolto dalla sentenza della Suprema Corte.

Condizionamento dei media punto 12, qui sarebbe da ridere se la vicenda non fosse tragica, perché qui ci sono affermazioni che possono ritorcersi contro lo stesso appellante, anzi oggi si ritorcono in pieno contro di lui, perché se i Media britannici durante le indagini hanno per lo più con notevoli eccezioni aggravato la posizione degli imputati, e se in parte ciò è accaduto in una certa misura anche per quelli italiani, ovviamente all'epoca, non oggi, certo non si può dire che i Media, o gli enti di pressione statunitensi li abbiamo seguiti, tutto altro! Quasi tutti, salvo trascurabili eccezioni, hanno teso a presentare Rudy come l'unico colpevole e i due imputati bianchi come vittime di un errore giudiziario. Gli unici nomi che l'appellante fa per dire, per sostenere l'inattendibilità poi dei testi sono Cocomani, Gioffredi, qui siamo veramente... Il primo perché avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie, il secondo perché presentatosi a distanza di un anno dal fatto, allora la Corte, a torto o a ragione, non ha tenuto conto della testimonianza di Gioffredi, né di quella di Cocomani e se Gioffredi fosse stato animato da pulsioni di protagonismo giudiziario, perché avrebbe dovuto attendere così tanto?! Si sarebbe presentato subito, spinto dalla sua pulsione. La verità è un'altra, qui sembra che siamo come... Ci troviamo di fronte come delle persone che ignorano dove si trovano! Non lo so! Cioè il clima nel quale si vive oggi in Italia: la gente

tende a non avere noie, a farsi i fatti propri, a non esporsi a pressioni mediatiche e non esporsi a esame incrociato e a possibili o immaginarie ritorzioni, sempre che l'appellante ignori quanto sia forte la pressione mediatica diretta spesso proprio contro la Giustizia e chi la rappresenta e amministra! E come tutto ciò incentivi spesso un atteggiamento di non collaborazione con gli inquirenti, tanto che spesso, è la verità, dobbiamo prenderne atto, i possibili testi che sono chiusi verso Pubblico Ministero, verso Polizia e Magistratura, lo sono di meno con i giornalisti che li ricercano. E voler ignorare che esiste, purtroppo, in Italia, oggi spesso anche a causa delle inefficienze reali o presunte della Giustizia, un atteggiamento di diffidenza, se non di ostilità verso l'apparato giudiziario e i suoi terminali di Polizia. E' in questo clima, in questo rifugio privatistico che va cercato il motivo per cui tanti esitano a esporsi come testimoni.

Punto tredici, e qui arriviamo al fulcro della questione, la simulazione. Io non credevo, onestamente, però ci ho riflettuto e onestamente devo riconoscere che non avevano altra possibilità, però non credevo che gli appellanti fossero tornati su questo punto, visto l'esito disastroso - io poi non è che sto dicendo delle cose così - ma disastroso degli accertamenti che loro avevano cercato di produrre per sostenere questa tesi. Ecco, ne parlo premettendo subito che a tale simulazione deve ormai ritenersi estraneo il Rudy, il Rudy non c'entra niente! Si mettano l'anima in pace, in forza delle più volte citata sentenza della Cassazione. E' vero che Rudy cercano di farlo rientrare, Rudy ormai non c'entra più! Non c'entra più!

E allora cominciamo, allora la Corte ha ampiamente trattato l'argomento da pagina 35 a pagina 44 soprattutto. Allora innanzitutto appare assolutamente inverosimile, voi

avete visto la casa, avete visto che la parte sembra che abbia fatto apposto... Cioè l'ipotetico scassinatore guarda quella casa e dice: allora io salgo, si potrebbe andare dietro, io scelgo la finestra più alta e quella più visibile dalla strada e non prendo una scala, mi porto una pietra, no! Mi metto dietro la ringhiera di legno, prendo una pietra, la butto contro le due persiane che erano quasi chiuse, e quella pietra miracolosamente entra e va a finire dove l'abbiamo vista, a sinistra rispetto a chi guarda quelle finestre. Ora già è assolutamente inverosimile che il lanciatore, scalatore, identificato all'epoca, perché è sempre lui nell'appellante nel Rudy scegliesse la finestra più alta da terra, la più esposta al traffico veicolare, da chi viene Arco Etrusco, trova la finestra della Romanelli e di Amanda, ma quella di Amanda era più bassa, caso strano, caso strano lo scalatore non sceglie quella, e c'era anche una porta che poteva far arrivare più facilmente alla finestra, no, sceglie la finestra più difficile. Al transito, al parcheggio invece che quella del tutto più agevole e riparata dall'accesso dall'ingresso all'appartamento sottostante al terrazzino abbiamo visto, che dava proprio sul corridoio della casa dove abitavano le ragazze.

Andiamo avanti, questo soggetto misterioso, ormai, perché non più Rudy... Però Rudy c'è nel delitto, il problema si ingarbuglia a questo punto per l'appellante, dopo aver scelto la via più ardua e più esposta, il soggetto si munisce di una pietra di circa quattro chili, non un martello, una pietra; prende una pietra dai dintorni della casa, per la precisione 3,850 chili riconosciuta in aula dal sostituto commissario Napoleoni (27 febbraio 2009). L'ispettore Battistelli per inciso ha descritto la pietra come avente un diametro di venti - venticinque centimetri e un peso di quattro - cinque

chili (verbale 6 febbraio 2009, pagina 67), già questo meccanismo è talmente cervellotico e inverosimile, da apparire subito difficilmente ipotizzabile: invece di unificare le azioni, in una sola, in una sola in modo da esporsi il meno possibile agli sguardi dei passanti e degli autisti che transitano lungo via Della Pergola, cercando di infrangere il vetro di una delle finestre con oggetto contundente e subito dopo entrare nell'appartamento, lo sconosciuto si sarebbe dapprima posto davanti alla ringhiera di legno, al di là della quale, oltre lo spazio vuoto che termina alla base della casa circa circa tre - quattro metri sotto, vi era la finestra della camera della Romanelli, da lì lo sconosciuto lanciando una pietra di circa quattro chili, di dimensioni ragguardevoli, avrebbe centrato - questo dovrebbe fare le Olimpiadi, bisognerebbe trovarlo - avrebbe centrato lo spazio vuoto tra le due persiane semiaperte della camera di, non di Meredith ma della Romanelli, della larghezza di circa 40 centimetri, come rinvenuto dalla Polizia Postale. Io quando sono arrivato le ho viste: erano semiaperte e addirittura c'era una persiana, quella sinistra più in avanti, erano dissestate, non erano in linea. Si parla infatti di posizione semiaperte delle persiane per indicare la condizione in cui furono trovate dalla Polizia, ma che non è quella in cui la Romanelli le lasciò al momento della partenza. Non le lasciò mica in quel modo! Cioè nella tarda serata del 31 ottobre (vedasi dichiarazione Romanelli in data 7 febbraio 2009, come si vedrà oltre).

Le persiane, per di più, presentavano questo spazio, non erano in linea e era pressoché impossibile che attraverso una apertura orientata verso destra, perché la persiana di destra era più indietro, potesse passare una pietra di quelle dimensioni senza impattare sul legno e cadere a terra alla base della casa e precipitare dopo un

percorso sinistrorso, invece, praticamente sotto una sedia e davanti all'apertura di una busta, sedia che l'ipotetico lanciatore si sarebbe trovato alla sua sinistra.

All'udienza del 29 maggio 2009, il vicequestore aggiunto dottor Giuseppe Codispoti, direttore dell'unità analisi crimine violento, del servizio di Polizia Scientifica, direzione centrale Pubblica Sicurezza, ha detto, ha escluso che la grossa pietra potesse essere stata lanciata da fuori e ha sottolineato che la posizione statica della pietra, che l'avete vista nelle foto, era incompatibile con un lancio dall'esterno (vedasi verbali 29 maggio 2009), scusate sono un maniaco di queste sottolineature dei verbali, perché è importante (pagina 104 - 106 - 149 - 150 - 151 - 158 - 174 - 175) cioè uno sa dove andare a vedere. Ma c'è di più, molto di più!

All'udienza del 7 febbraio 2009, la teste Filomena Romanelli che aveva la disponibilità della camera di quello che è stato definito GPS, l'avevo detto prima, getto di pietra con scalata, rispondendo più volte alle domande del Pubblico Ministero ha dichiarato con precisione, che nel momento in cui lasciò la camera alla sera del 31 ottobre, la sera di Halloween aveva chiuso le persiane della finestra dall'interno, come faceva sempre (pagina 26 e 95 e 96) ha precisato ancora che chiudeva sempre le persiane e che solo qualche volta lasciava aperte le ante della finestra con i vetri. La teste ha concluso che le persiane, particolare fondamentale, le persiane c'era una dilatazione che il legno aveva subito per gli sbalzi atmosferici, queste persiane, come succede, quando le persiane sono vecchie, forzavano sul davanzale, non si chiudevano... Rimanevano incastrate sul davanzale, non si chiudevano e quindi bisognava attirarle e facevano forza e erano incastrate, la stessa... Verbale del 7 febbraio 2009, pagina 103 e 104,

quindi sia che la Romanelli fosse riuscite a chiuderle, sia che le tirasse indietro, le persiane forzavano sulla base, cioè sul davanzale, stavano così, e forzavano, cioè non erano... Forzavano, particolare fondamentale. E ha concluso sul punto con una affermazione che chiude la questione: "sì, mi ricordo di averla chiusa, anche perché sapevo che sarei mancata qualche giorno" quindi la chiusura delle persiane è intervenuto l'Avvocato Mauri, controesame dell'Avvocato Mauri e lei risponde, dice: "Sì, le ho chiuse" allora Mauri dice, l'Avvocato Mauri le fa una contestazione perché in un verbale davanti a me, 3 dicembre 2007, la Romanelli dice: "le persiane le avevo tirate, però penso di non averle chiuse" ha confermato quanto dichiarato nel verbale in questione e alla domanda dell'Avvocato Mauri: "quindi le finestre erano accostate e non chiuse?" la Romanelli risponde: "sì". A ulteriore domanda del Presidente e della Corte la teste ha precisato che il riferimento riguardava le persiane. Quindi la Romanelli ha tirato le persiane, verbale 7 febbraio 2009 pagina 115, cioè le ha accostate sino a fissarle e comunque le ha accostate l'una all'altra forzandole a causa della dilatazione, non ricorda con certezza se le avesse chiuse. Persiane tirate accostate o chiuse, e prementi sul davanzale per la dilatazione subita a causa del caldo il discorso per chi intendesse colpire il vetro retrostante, pensare di superare quelle persiane, con una pietra di quattro chili lanciata dall'area prospiciente al recinto di legno posto in pratica di fronte alla finestra, al di là dello spazio vuoto che termina alla base dell'immobile, cambia poco. Le persiane per essere tirate e accostate dovevano essere a contatto tra loro e con pressione sul davanzale senza spazi tra di loro e certamente senza la non trascurabile semiapertura che presentavano all'arrivo della Polizia Postale, altrimenti la teste

avrebbe detto: "le ho lasciate semiaperte" se voi vedete come sono state lasciate, avete visto le foto, la teste avrebbe detto: le ho lasciate semiaperte, se le avesse lasciate in modo non avrebbe detto così.

Lo sconosciuto che dall'esterno munito di pietra avesse tentato di colpire la finestra, si sarebbe trovato quella notte le persiane chiuse o comunque tirate e accostate, cioè a contattato materiale tra di loro, senza spazi vuoti e per giunta incastrate e forzate sul davanzale e lanciando la pietra, ne avrebbe provocato la rottura e la caduta della pietra stessa alla base della casa. La fisica è questa, non è che viviamo in un mondo di favole! Questo è tanto più vero nell'ipotesi di tiraggio e accostamento delle persiane che avrebbe comportato una posizione prominente verso l'esterno di entrambi gli spigoli del frontale delle persiane su cui una pietra di quattro chili lanciata dalla piazzola avrebbe impattato, che avrebbe spinto con forza all'indietro verso l'interno della camera con prevedibile rottura della struttura in legno usurata per poi precipitare a terra, questo è il discorso... E' questo. Ma le persiane erano semiaperte e integre all'arrivo della Polizia e la pietra all'interno. Allora qualcuno che aveva la disponibilità della casa, oltre a Mez, le aveva aperte, dopo la partenza della Romanelli che aveva dall'esterno gettato la pietra e organizzato dall'interno la messa in scena, oppure aveva fatto tutto dall'interno della camera, lasciando poi le persiane in quella posizione semiaperta, vista al suo arrivo dall'ispettore Battistelli che parla di finestra un po' aperta, pagina 66, a conferma del fatto che le due persiane erano come si presentavano della foto, quindi avvicinate tra loro, non completamente accostate, né aperte, alla maniera del maresciallo Pasquale, su cui poi ora torneremo, la cui CT è stata purtroppo, io non

pensavo che l'avrebbero fatto, è stata richiamata nell'atto di appello. Il particolare degli oggetti messi sottosopra e dei vetri che erano finiti sopra gli indumenti, e gli oggetti... è stato riferito con precisione, in particolare anche dagli appartenenti alla Polizia Postale, ispettore Battistelli ha in particolare dichiarato di avere notato subito la stranezza di quel furto, subito ho pensato anche io, la prima cosa che ho pensato, quando sono arrivato: questo è stato simulato! La prima cosa a cui abbiamo tutti pensato. E di avere detto chiaramente a Amanda e Sollecito che non credeva si trattasse di un furto, senza ricevere ovviamente alcun commento dei due. Ha precisato che la pietra aveva un diametro, l'ha detto, e ha sottolineato il fatto che ciò che lo incuriosì fu soprattutto il fatto che i vetri stavano anche sopra i vestiti, sparsi per terra, ma guarda un po' che strano! Vedasi dichiarazioni testimoniali del 6 febbraio 2009, pagina 65. Che i vestiti fossero sopra, che i vetri fossero sopra i vestiti sparsi per terra l'hanno affermato con assoluta sicurezza l'assistente capo Marzi Fabio, dichiarazione 6 febbraio 2009, pagina 127, il fidanzato della Romanelli Zaroli Marco, dichiarazione 6 febbraio 2009, pagina 178, e pagina 127. L'ipotetico ladro aveva fatto un disastro, aveva messo a soqquadro la stanza ma non aveva rubato nulla, ma guarda un po'! Lo confessa la diretta interessata, la Romanelli, dichiarazioni sempre del 6 febbraio pagina 41, ma prima ancora dell'arrivo di Zaroli, dell'Altieri, della Romanelli e della Grande, lo stesso Sollecito aveva mostrato all'assistente capo Marsi la camera della Romanelli: "guardi, stranissimo non è stato asportato nulla!" Dichiarazioni dell'assistente capo Marsi, 6 febbraio 2009, pagina 124 e 125. A nulla rileva richiamare a questo punto, l'appellante, allora che cosa fa? Dice: eh, ma Rudi,

troppe volte era scalato, c'erano episodi in cui era rimasto coinvolto, allora a nulla rileva richiamare diversi episodi in cui sarebbe stato coinvolto il avvenuti a Perugia, addirittura a Milano per continuare a accusare il Rudy, di un delitto, la simulazione che non ha commesso, oggi non lo si può fare più, non era possibile farlo nemmeno prima, ma oggi il discorso si chiude, quindi questa motivazione finisce, questo motivo di appello.

Passo alla CT Pasquale, la CT Pasquale è una CT importante per la Procura, CT Pasquale è consulente del Sollecito, ma le sue... Quanto ha dichiarato conferma quello che dice la Procura, sarebbe stato meglio stendere un velo di oblio, non è stato fatto, e noi ci torniamo allora, è stato un autogol della difesa, che tutto avrebbe dovuto fare, meno che richiamare le affermazioni del CT maresciallo Pasquale. Che cosa dice? Io ricordo un'udienza che è il 3 luglio 2009, io rimasi esterrefatto in questa udienza della completa e cosciente eliminazione delle persiane dall'assetto della finestra da analizzare, cioè gli dicono: guarda, come poteva avvenire, come poteva essere avvenuto che quella pietra, guarda un po', ricostruisci. Lui fa una ricostruzione cui il suo dato, il postulato è: le persiane non ci sono. Non è una mia invenzione! Ve lo dimostro.

All'osservazione del Pubblico Ministero: come mai non fossero raffigurate le persiane nella CT sul lancio della pietra, il maresciallo Pasquale ha confessato candidamente: non abbiamo per una, diciamo, per una comodità di ripresa" cioè in sostanza dice: "poiché io dovevo dimostrare che la pietra era entrata, ho dovuto togliere le persiane, senno' la pietra non poteva entrare! (pagina 19)

A ulteriore domanda del Pubblico Ministero, proprio di quello

che vi sta ora parlando, se una delle persiane forzassero, si potesse chiudere il CT di parte Sollecito ha risposto: "ma questo particolare, sinceramente non lo so" il professor Conti, pagina 19. A un certo punto è lo stesso Presidente che si spazientisce un po', l'ho visto lui è molto calmo, però a questo punto ha perso un po'... Dice, chiede al CT: "Ma le persiane dove le ha messe?" il maresciallo Pasquale risponde: "Ma io non le ho messe, perché appunto nella sperimentazione mi interessava l'impatto del sasso sul vetro e dato che se c'erano le persiane il sasso non impattava sul vetro, le ho dovute togliere". E ancora, "cioè io non le ho considerate le persiane in questo caso" (pagina 21). Il Pubblico Ministero ovviamente, io per nulla soddisfatto di queste risposte, e questo è un punto chiaro perché gli alleli, gli starter, la professoressa Vecchiotti contano, ma quello che conta è questo, io l'ho detto sempre: non riuscendo a mascherare quella che eufemisticamente potremmo definire perplessità, il CT confessa, io dico: "ma scusi se c'erano due persiane..." "Ah, credo che non ci voglia un tecnico per dire che se le persiane erano accostate non poteva passare, è ovvio".

"Grazie."

E' vero non è una invenzione della Procura, a pagina 22, guardatelo, del verbale 3 luglio 2009. C'è da rimanere esterrefatti! Se lo dice lui! Infatti erano accostate, incastrate sul davanzale, si direbbe meglio peggio che normalmente chiuse. Il Presidente dottor Massei si era arrabbiato, l'ho visto. Torna sulle persiane, ma il CT è irremovibile: "le persiane per me nella sperimentazione non esistevano" pagina 30. Guardatele, vi prego, perché pensate che io me lo sto inventando, perché sempre un'invenzione, guardate! Quando l'Avvocato Mauri, difensore del Sollecito, riprende le domande, cerca di

correre ai ripari, lo posso capire, mi rendo conto, inizia la sua domanda, a pagina 57 del verbale e la sintetizza, è chiaro che quelle dichiarazioni di Pasquale sono a dir poco esiziali per la difesa Sollecito e anche per quella Knox, e allora l'Avvocato, abilmente cerca, è il caso di dirlo, di lasciarsi aperto uno spiraglio, come se dicesse: lasciami uno spiraglio aperto, maresciallo, basterebbe poco, basterebbe che il CT riconoscesse, che sì, sia pure vagamente ha tenuto in considerazione, anche una minima, una minore angolatura di apertura, in quelle condizioni non si può pensare di pretendere altro! E chiede: "ma se fosse stato, l'ipotesi è questa, non 180 gradi ma una angolatura diversa, 100 - 120 gradi, quindi un semiaperto, ma tale e comunque da permettere l'entrata della pietra, lei ha considerato questa ipotesi" come dire: rispondimi sì. (pagina 58) Ma è tutto vano, perché il maresciallo Pasquale è implacabile, tronca bruscamente e inesorabilmente le speranze dell'Avvocato Mauri: "certo, io ripeto, la persiana non l'ho considerata e pertanto l'ho considerata completamente aperta, perciò non..." etc. (pagina 58).

L'Avvocato Mauri capisce che purtroppo non può più insistere, il CT ha chiuso il discorso senza aprire il varco, è il caso di dirlo, in tutti i sensi in cui sperava la difesa Sollecito.

Quindi nonostante lo sforzo del difensore il CT è stato categorico e inesorabile nella sua analisi che la Procura utilizza, eccome! Ha presupposto che le persiane fossero completamente aperte e a contatto con la parete e l'Avvocato Mauri è stato costretto con disappunto, ce ne siamo accorti, a non insistere più sul punto fondamentale. Non credevamo che l'appellante tornasse su questo punto, ma ci è tornato e qui il discorso è chiuso. Né vale invocare i nuovi motivi e la richiesta

di rinnovazione, addirittura del dibattimento sulle persiane, depositata l'8 novembre 2010, su questo affronto questi nuovi motivi. I difensori dell'appellante pur di difendere a ogni costo la credibilità del lancio della pietra, sono attaccati a questo argomento in una maniera... Io non lo so! Mi rendo conto che... capisco la loro esigenza, ma... gli esiti sono disastrosi. Illustrando quella che è la loro convinzione della traiettoria della pietra sostengono che il sasso ruppe il vetro destro guardando dall'esterno e urtò dapprima contro l'oscurante socchiuso che è quello che sta dietro il vetro e non agganciato, cioè il destro, guardando dall'esterno, ma la pietra dovette impattare prima ancora sulla persiana, interposta tra la pietra e il vetro, la persiana è quella che viene prima, che fu frantumato, non potendosi negare che il primo oggetto investito dalla pietra sarebbe stata proprio la persiana, che invece invece sbrigativamente tolta di mezzo, muore Pasquale, anche qui... Ma l'assurdità della versione della difesa tocca l'apice quando l'appellante aggiunge: "l'oscurante per l'impatto si è aperto" l'oscurante sarebbe quello che sta dietro il vetro "interrompendo la corsa del masso che per l'effetto ha modificato la traiettoria, girando verso sinistra e andandosi a posizionare laddove poi è stato ritrovato" nuovi motivi a pagina 51. Qui vi è un oggetto inerte, l'oscurante che sta dietro il vetro, vetro che è colpito da una pietra di ragguardevoli dimensioni e peso, lanciata dall'esterno, invece di subire la violenta spinta derivante dall'oggetto in direzione dell'interno della stanza, cioè verso la direzione coerente con la spinta e invece di subire l'inevitabile lesione che ne sarebbe derivata, si apre, cioè si muove in contrapposizione alla direzione della spinta ed è anche stesso che spinge la pietra, fa così,

e non la spinge come ci si aspetterebbe pure nell'assurdità della ricostruzione verso il punto di lancio per poi farla cadere sul terreno sottostante, ma la spinge a sinistra, dove poi è stata rinvenuta. Dire che un'affermazione del genere significa rimettere in discussione le più elementari leggi della fisica è dire poco. Non aggiungo altro, perché anche qui le persiane non ci sono! E lo so che farebbe comodo che non ci fossero, perché allora si potrebbero provare, ma c'erano purtroppo. Tu devi fare i conti con quello che c'è.

Le chiavi, perché sono scomparse quelle della camera di Meredith, se Amanda aveva le sue, si chiede l'appellante che necessità aveva di impossessarsi di quelle della vittima? Quella evidentissima di ritardare il più possibile il rinvenimento del cadavere. A Sollecito sfugge l'ammissione che nulla è stato asportato, appunto! Come faceva a saperlo se non fosse stato lui?! E lo dice più volte, insieme a Amanda il simulatore e certe affermazioni possono sfuggire, dice si tratta di un'involontaria ammissione fatta in momenti di concitazione di paura di essere scoperti. Mentire, inventarsi una storia falsa è molto più difficile che dire la verità. Spesso basta un inevitabile allentamento dell'attenzione e della concentrazione indispensabili per sostenere delle bugie, perché dire le bugie è difficile! Per lasciarsi andare a ammissioni compromettenti, lapsus vocis o freudiani. Quanto al contenuto della conversazione, si richiama, tra Rudy e l'amico Benedetti del 19 novembre 2007 dico subito, a parte che questa conversazione contiene molti elementi interessanti per la Procura, nella prospettiva qui accusatoria, dico solo che si tratta di un'intercettazione non autorizzata, perché l'amico Benedetti parlava con Guede, attraverso uno strumento praticamente telefonico e la Polizia ascoltava il

contenuto della conversazione e quindi sia pure con il consenso del Benedetti, ma è una captazione illegittima di un colloquio tra due persone diverse e quindi è un'intercettazione che non era autorizzata e quindi la Cassazione l'ha estromessa, quindi non ne parliamo più. La conversazione tra e Rudy e l'amico è stata captata dalla Mobile, un'intercettazione non autorizzata assolutamente inutilizzabile a norma dell'articolo 271 Codice di Procedura Penale, oltretutto comunque Rudy conferma che non è lui l'autore della simulazione, tanto per cambiare. Si dice che lui sapeva qual era la finestra, certo che lo sapeva dalla tarda mattinata del 2 novembre giornalisti e curiosi erano continuamente assiepati oltre che dalla parte della via che porta a Palazzo Gallenga e quindi all'università per stranieri sul piazzale antistante del parcheggio sotto casa della Capezzali e quindi la finestra più a valle, quella di Amanda aveva i vetri chiusi, quella più indietro, verso la strada, quella della Romanelli li aveva aperti, quindi tutti capivano qual era la finestra attraverso la quale sarebbe penetrato e quindi anche lo sconosciuto arrampicatore e quindi anche il buon Rudy che poteva essere stato informato, poteva aver assistito a questa situazione. Ecco, è evidente che si trattò di una simulazione. Quindi ritornando al discorso della simulazione, quella rottura del vetro, la pietra, è un'attività simulatoria e quindi mostra in essere da chi aveva interesse a allontanare da sé i sospetti, e chi aveva interesse a allontanare da sé i sospetti, l'unica, c'era Meredith che era la vittima, Amanda era l'altra che stava in quei giorni in quella casa, perché Laura Mezzetti era a Monte Fiascone, la Romanelli era a via Della Pescara dal fidanzato in tutte altre faccende, affaccendata e quindi stava con il fidanzato e quindi era rimasta alcuni giorni lì, e l'unica che stava in

quell'appartamento in quei giorni era Meredith e Amanda, Amanda faceva con un piede a via Della Pergola e un piede a cinque minuti a piedi nella casa di Sollecito. Quindi a chiudere definitivamente la questione sta ancora una volta questa sentenza che ha escluso la possibilità di addossarla, anzi addirittura la sentenza della Corte di Assise di Appello, la stessa Corte che ha giudicato Rudy questa volta, lo dice! Afferma con vigore la sentenza del 22 dicembre 2009, afferma con vigore l'evidenza della simulazione, il fatto che sia stata posta in essere, cito tra virgolette "solo da chi poteva avere reale interesse a allontanare da sé ogni sospetto la Knox e il Sollecito, non certo dal Guede che non poteva accedere a quella casa a suo piacimento" vedasi la sentenza di appello Guede a pagina 41. Ecco, sulla pretesa assenza di movente, vado avanti, dico solo una cosa: c'era una situazione, io l'ho detto, e la Corte di Assise su questo punto ha accennato, io l'avevo sottolineata abbastanza, c'è una situazione di contrasto tra i due ragazzi, è innegabile, perché all'inizio queste quattro ragazze, due italiane, una la Romanelli che stava nella camera messa a soqquadro, l'altra la Mezzetti che stava dall'altra parte, e poi le due ragazze di lingua inglese: Amanda e Meredith, all'inizio i rapporti di amicizia e di frequentazione si strutturano come naturale su base linguistica e culturale, le due ragazze anglofone stavano insieme, le due ragazze italiane si frequentavano in particolare tra loro, ma col tempo il quadro è cambiato, cioè il rapporto tra Meredith e Amanda si è raffreddato, nel senso che le due hanno preso strade diverse, si veda dalle dichiarazioni della Romanelli in data 7 febbraio 2009, pagina 9, dichiarazioni di Laura Mezzetti del 14 febbraio 2009, si creano problemi di mancato rispetto di turni di pulizia dell'appartamento da parte di Amanda,

vedasi le stesse dichiarazioni a pagina 10, inoltre, è un dato di fatto, non dò giudizi morali di nessun tipo, mi limito a prendere atto di questa situazione, mentre Meredith viveva con le sue connazionali in un circolo chiuso, frequentava solo loro, praticamente, non portava ragazzi in casa, Amanda invece lo faceva con una certa frequenza, e non lo dico io! Ma lo dicono queste stesse dichiarazioni a pagina 11, Filomena Romanelli. Il padre di Mez, John Kercher ha reso nelle sue dichiarazioni il 6 luglio 2009, ha riferito che la figlia solo in un paio di occasioni aveva parlato di Amanda e in termini decisamente critici, Meredith aveva confessato al padre di essere stupita che l'amica avesse allacciato una relazione con un ragazzo appena arrivata a Perugia, l'aveva stupita, aveva questa educazione, e non pulisce il bagno dopo averlo usato, si veda il verbale di John Kercher del 6 giugno 2009, pagina 23. Analoghe confidenze di Mez sono state riferite dalle connazionali, soprattutto Robyn Carmel Butterworth, che ha aggiunto il particolare di aver visto che Amanda possedeva profilattici e vibratorii, Amy Frost, Purton Sophie, cioè le connazionali di Mez (vedasi udienza del 13 febbraio 2009 pagina 10 per la Butterworth, pagina 69 per Amy Frost, pagina 98 per la Purton). Sia pure in termini più sfumati, la Corte ha tenuto conto di questo non idilliaco quadro dei rapporti Meredith Amanda, si veda la sentenza pagina 20 e seguenti, però si tratta di un delitto che è motivato su contingenze occasionali, che purtroppo andarono a saldarsi con effetti dirompenti, improvvisa e inaspettata consapevolezza di essere liberi da precedenti impegni quella sera, questo è un dato di fatto. Quella sera scoprono tutte e due: Amanda e Rudy che sono liberi, Rudy non deve andare a prendere la ragazza... Scusi! Raffaele non deve andare a prendere la ragazza serba per portarla, per prendere gli

oggetti mandatele, gli oggetti che le avrebbe mandato la madre da Milano e Amanda non deve andare nel pub Le Chic, all'improvviso si trovano liberi; presenta anche essa per la Corte occasionale di Rudy in quella casa assenza di tutte le altre coinquiline, guarda caso, in quei giorni, e dei ragazzi del piano sottostante, era una contingenza unica, è stata! E' vero, verissimo, ma quando attirati dal veemente rifiuto di Mez, Amanda e Raffaele si rendono conto che Rudy sta facendo delle pesanti avances sulla ragazza inglese, perché Rudy era un po' pesante con le ragazze, lo dicono... questo è un dato di fatto, lo stato disinibito e alterato causato dallo stupefacente e il pregresso quadro dei rapporti non propriamente idilliaci tra le due ragazze: Meredith e Amanda, spinge quest'ultima che come sempre spalleggiata da Raffaele a cogliere l'occasione per costringere la coinquilina a sottostare alle pretese di Rudy magari nella prospettiva di umiliarla! Perché c'è secondo me questo particolare, lei Meredith che era così severa verso Amanda. Erano soli quella sera, nessuno avrebbe potuto aiutare Mez e l'occasione appariva troppo eccitante per non essere sperimentata (vedasi la sentenza a pagina 393) e vi è da immaginare che la violenta e disperata reazione di Mez accrebbe progressivamente la rabbia dei due, soprattutto di Amanda e abbia rinfocolato dissidi che esistevano tra di loro, non nascondiamolo, prevalentemente per la disinvoltura che Amanda mostrava con i ragazzi di fronte alla più formale Meredith. La Conte non ha condannato i due ragazzi per lo stile di vita da essi condotto, per il consumo di oppiacei o per la lettura di fumetti o la visione di film erotici, li ha condannati per le azioni commesse. Quello che a noi interessa sono le azioni. Ha solo detto che la genesi di tale condotta andava ricercata in un complesso di circostanze del tutto

occasionali su un territorio predisponente, costituito da certe abitudini come quelle riportate. Lo stesso appellante richiama poi quella giurisprudenza di legittimità, sentenza Cassazione Penale Sezione Prima, 12 febbraio 2009, numero 11807, recentissima, che ritiene non necessario e non essenziale un puntuale accertamento del movente, quando la responsabilità dell'imputato sia comunque certa sulla base di elementi indiziari univoci stringenti, appello pagina 249, lo dicono gli stessi appellanti, ed è proprio questa la situazione del presente procedimento.

Quindi in conclusione, questo è un punto che spiega perché è successa una certa cosa. I due soggetti vivono nella forte promiscuità dell'ambiente studentesco di una piccola città e fanno uso di cannabinoidi, sono dediti alla lettura di fumetti caratterizzati da una evidentissima combinazione di sesso e violenza e il Sollecito anche alla visione di films dal contenuto sessuale addirittura di tipo animalistico, lo dice un educatore, non è una cosa da poco! Il carattere che viene evidenziato dalle stravaganze cui la coppia si abbandona durante gli interrogatori della Polizia, io sono rimasto... Io tra quelli che eravamo presenti siamo rimasti spesso allibiti da questo comportamento: Amanda che fa la spaccata e la ruota qualche giorno dopo la morte dell'amica con cui condivideva l'appartamento! La vedevamo in quei giorni come si comportava, per un atteggiamento di particolare insensibilità e anaffettività non solo verso la vittima, ma anche verso il dolore provato dalle connazionali della stessa e dalle conquiline italiane. Emerge, inoltre, specie in Amanda una estrema curiosità e tendenza alla sperimentazione di esperienze sempre nuove e coinvolgenti, è innegabile che esistesse una certa tensione nei rapporti tra Meredith e Amanda per via

della disinvoltura di quest'ultima nel ricevere ragazzi o di certe sue abitudini quotidiane descritto da Meredith al padre. Quella sera, purtroppo per un complesso di circostanze, i due si ritrovarono improvvisamente liberi da impegni, e nella casa di via Della Pergola, in quel ponte festivo, c'erano solo Meredith e Amanda. Per ultimo entrambi i ragazzi, particolare non trascurabile, Rudy e Raffaele provavano una forte attrazione verso Amanda, Rudy l'aveva conosciuta da prima, questo è un particolare che viene dimenticato, Rudy la conosceva da prima Amanda, da prima di Raffaele; Raffaele da una settimana e erano quindi, essendo entrambi attratti da Amanda, erano portati a compiacerla in tutto. Sulla base di queste premesse, l'idea dei due imputati di approfittare della situazione per spalleggiare Rudy, appariva come un eccitante particolare, che pure non previsto, andava sperimentato, poi postosi per questa china pericolosissima e irritati dal fermo rifiuto di Meredith, può darsi che sono subentrati anche problemi di denaro, perché c'era anche... Meredith si lamentava della reale o presunta mancanza di denaro di cui lei aveva disponibilità e quindi può esserci anche questo aspetto, si è innescato il processo di violenza ingravescente.

Motivo dodici, secondo l'appellante, la Corte avrebbe dovuto assolverlo per mancanza di prove della responsabilità, oltre ogni ragionevole dubbio, l'abbiamo visto, il movente, sono tutti discorsi che abbiamo già fatto, vado avanti... Ecco, un'altra cosa, un altro particolare che viene invocato: ma Rudy e Raffaele non si conoscevano. Ora ci sono dei testi che hanno parlato di una pregressa conoscenza dei due. La Corte non ne ha tenuto conto. Quindi noi dobbiamo tener conto della sentenza della Corte, noi difendiamo la sentenza della Corte, abbiamo un motivo di appello anche noi sulla pena, ma per il

resto noi siamo d'accordo con la Corte, quindi è la sentenza della Corte qui che si deve discutere. Quindi Rudy e Raffaele non si conoscevano, intanto abitavano a poche decine di metri l'uno dall'altro, sembra che qui si parla di Hong Kong! Qui siamo a Perugia che è una città, il centro storico, la zona di Porta Sant'Angelo, siamo a pochi metri, sono zone, in pochi minuti si arriva dappertutto e abitavano a poche decine di metri l'uno dall'altro, frequentavano via Della Pergola e poi entrambi conoscevano Amanda, sull'inattendibilità dei testi, abbiamo detto i testi portanti, l'abbiamo detto, è inutile tornarci su... Ecco, ritorno soltanto su un punto, ecco, ci ritornerò solo sulla Capezzali, perché la sua testimonianza viene poi attaccata sotto altri profili, ecco, il fatto che la dinamica omicidiaria sia priva della necessaria consistenza, oggettiva, vuole dire che la ricostruzione della stessa è stata formulata partendo in particolare dalle risultanze medico legali e cercando di leggerle ai fini della ricostruzione dei movimenti degli uccisori e della vittima. Non c'era una telecamera che filmava la del delitto, magari ci fosse! In ogni delitto c'è una telecamera, facciamo subito, si tira fuori la pellicola, il processo è inutile! Ma non è così, purtroppo! I processi sono quasi sempre indiziari, ma qui abbiamo un vantaggio, perché uno degli autori fa da testimone, c'erano anche loro, c'erano loro, anzi lui dice c'erano loro. Cioè lui non è l'autore materiale, li accusa, accusa loro due... Tra di loro c'è l'autore materiale. Ecco quanto alle incertezze sul reperto 36, lascio questo punto alla collega. Ecco, il discorso della conoscenza importantissimo di una sola settimana tra Raffaele e Amanda, è Amanda stessa che lo dice, il verbale 12 giugno 2009, l'esame, a domanda del suo difensore Della Vedova a pagina 123, conosceva Raffaele dalla sera in cui ci fu il concerto, 26 ottobre. 26

ottobre - primo novembre. Quando si parla di Raffaele - Amanda, era una settimana, figuriamoci quale contaminazione, tra l'altro, poteva aver compiuto Raffaele in quella casa! Ecco, lascio poi sul porto ingiustificato di coltello, simulazione di reato, sono tutti argomenti sui quali abbiamo parlato, non vi tedio ancora.

Affronto il motivo appello Knox. Non se se avevo bisogno di una pausa, non lo so, io vado avanti, perché sono un po' come un diesel.

Ecco l'appello Knox inizia con la pretesa violazione dell'articolo 192 commi primo e secondo e 583, comma primo Codice di Procedura Penale, c'è la lettera A, le modalità, il movente, le causali dell'omicidio, sono tutti argomenti sui quali ci siamo soffermati, la lettera A, ecco, rifletterebbe il riscontro probatorio della presenza della Knox nella stanza del crimine, né che fosse l'autrice del delitto, ma è facile osservare che la Knox stessa si è posta sin dal mattino del 6 novembre 2007, anche con il memoriale del 7 novembre 2007, nel quale la Knox ritorna sull'accusa a Patrick e sulla convinzione che secondo lei aveva che lui fosse l'assassino e che entrambi si trovassero a via Della Pergola, nel luogo del delitto e nel resto nell'attiguo bagnetto vi sono tracce ematiche incontestabili della Knox e della vittima, senza parlare delle impronte evidenziate luminol.

Vado avanti sul motivo quarto: erronea e carente motivazione di struttura di reato complesso plurisoggettivo.

Ecco, qui il motivo di appello è decisamente ermetico, ma sostanzialmente si focalizza sulla personalità della Knox; sulla personalità dell'imputata l'appellante richiama le solite affermazioni indimostrate, comunque totalmente irrilevanti sulla vivacità, positività della ragazza di Seattle che è una ragazza senza dubbio

intelligente, su questo siamo tutti, penso, siamo tutti d'accordo e richiama il fatto che la Corte l'abbia ritenuta suscettibile della concessione delle attenuanti generiche, quasi che la concessione delle attenuanti generiche fosse incompatibile con l'affermazione della sua responsabilità penale per i reati per cui si procede.

Ora la Procura ha impugnato sul punto, cioè sulla concessione delle attenuanti generiche perché Amanda ha posto in essere una attività di calunnia gravissima ai danni di Patrick, ne ha viste le conseguenze, non ha mosso un dito per tirare fuori questo disgraziato allora, bravissima persona dalla prigione e questo nonostante che la madre glielo avesse fatto rilevare: "ma non ha fatto niente".

Prescindendo per un attimo dall'appello, dal nostro appello e dice la Knox e il Sollecito non erano a casa di quest'ultimo dalle ventuno sino a oltre le ventitre e trenta del primo novembre, ma in via della Pergola, questo l'abbiamo detto, c'è la testimonianza di Curatolo, ci sono le contraddizioni evidentissime, c'è l'alibi falso dei due, c'è le tracce biologiche sulle quali parlerà la collega sul coltello e sul gancetto di reggiseno e quanto all'affermazione contenuta in questo motivo, secondo cui la violenza omicidiaria debba necessariamente ricondursi, questo è affermato nel motivo di appello, a una struttura gravemente paranoide, cioè l'imputato di omicidio, secondo, io se ho ben capito, mi sembra un assurdo, ma può darsi che mi sono sbagliato, ma la violenza omicidiaria deve necessariamente ricondursi a una struttura gravemente paranoide. Cioè un paranoico soltanto può commettere omicidio, questo è quello che dice la difesa Knox e mi sembra una cosa fuori dalla realtà, si tratta di una mera opinione che non interessa minimamente questo

processo e che comporterebbe tra l'altro la necessità di ipotizzare un perturbamento psichico in ogni autore di omicidio, ma è evidente che così non è.

Motivo quinto, erronea valutazione del reperto 36, è di competenza della collega, questo non ne parlo. Quindi vado avanti.

Ecco volevo solo... Sul profilo circostanziale di questo motivo, che è di mia pertinenza, volevo solo dire che il profilo genetico della Knox è stato trovato nella parte terminale dell'impugnatura, laddove il manico stesso ha come un rialzo protettivo per evitare alle dita di scivolare, mi sembra di non sbagliare se dico questo, mi ricordo, io mi ricordo questo, nella lama che si trova proprio immediatamente sotto questa sorta di protezione. Ora questa posizione non è ragionevolmente... E' ragionevolmente spiegabile con il fatto che la traccia fu lasciata in un contesto di inclinazione del coltello e di violenza spinta dalla mano tanto da provocare lo scivolamento in quell'ultima protezione e quindi residuo genetico. Se io taglio il pane non mi procuro, non lascio il DNA in quel punto! In quel punto ci vado se spingo in avanti con violenza e la mano tende a scivolare verso la lama. Una normale impugnazione del coltello in posizione orizzontale al piano d'appoggio e in assenza di spinta, come sarebbe accaduto se il coltello, abbiamo parlato del pane, dell'amido, no? Con il taglio del pane il profilo genetico di Amanda, parlo solo quello di Amanda, non va a finire lì.

Vado avanti, perché qui sono i profili, ecco, un altro punto, sempre sul profilo circostanziale di questo discorso del coltello. Mez in quella sola settimana, in cui i due Raffaele e Amanda si conoscevano, se si conoscevano da una sola settimana loro due, figuriamoci Meredith quante volte avrà visto Raffaele! Una, due? Forse tre! Non lo so! Andare larghi. Non era mai andata nella casa del

Sollecito, anche perché Raffaele e Amanda si erano conosciuti solo da una settimana prima del delitto! Mez conosceva appena il Sollecito e considerato tale limitatissimo periodo, e la tendenza di Meredith a frequentare solo le connazionali... Io queste ragazze le ho conosciute, facevano un circolo chiuso, Meredith, queste ragazze inglesi si frequentavano sempre tra loro, difficilmente facevano... Sì, potevano fare anche amicizia, per carità! Ma normalmente si frequentavano tra di loro, era un ambiente chiuso, Amanda era totalmente diversa. E non vi è spazio per visite di Mez a casa Sollecito. Lo ha escluso Filomena Romanelli (si veda il verbale del 7 febbraio 2009 pagina 16), ancora di più drasticamente Laura Mezzetti, ancora ancora ancora più energia, verbale del 14 febbraio 2009, pagina 29, che ha aggiunto: "Meredith frequentava sempre soltanto quattro - cinque ragazze inglesi, stava sempre con loro" verbale 14 febbraio alla stessa pagina 29.

Vado avanti perché cerco... Sulla compatibilità del coltello l'abbiamo visto, è inutile tornarci.

Il discorso il punto, il motivo sesto, la questione della presenza di Amanda Knox in via Pergola ci siamo tornati, l'abbiamo già affrontato, c'è ormai questa sentenza... Questo motivo tendo a riproporre la responsabilità di Rudy nella simulazione, quindi non ne parliamo più.

Un punto invece che volevo... Su cui volevo soffermarmi un attimo è il discorso Capezzali.

La Capezzali lettera B, del motivo sesto, si cerca di togliere di mezzo la testimonianza della Capezzali sotto una... Non la ripeto, sempre sotto la stessa angolatura, ma sotto una diversa angolatura, cioè secondo l'appellante, la partecipazione emotiva della Capezzali alla vicenda avrebbe fatto perdere alla stessa la fondamentale caratteristica della terzietà e questo in primo luogo perché la teste avrebbe rielaborato successivamente

l'urlo e non l'ha rievocato immediatamente e l'avrebbe fatto solo sotto l'influenza della forte suggestione provata dalla notizia del delitto. Ora qui si dice secondo l'appellante la Capezzali non ha percepito immediatamente la natura dell'urlo, è certo che non ha capito di che si trattava! Grazie! E ha pensato anche a uno scherzo di cattivo gusto e non era convinto di che cosa si fosse trattato, ha addirittura pensato che si fosse trattato di un incidente, e cioè era incompatibile con un urlo da film horror come ha significativamente descritto l'urlo udito quella notte, secondo l'appellante, infatti, l'appellante si dilunga in considerazioni sul tipo di urlo che sarebbe caratteristico di una persona investita da un incidente stradale, inoltre sottolinea in fatto l'appellante che la teste, in sede di indagini ha detto che l'urlo proveniva dalla casa di via Della Pergola, in dibattimento lo avrebbe smentito. Non lo ha smentito affatto, solo che non le è stata rivolta una domanda precisa, ma ha detto che l'urlo veniva dal basso e il basso rispetto alla casa della Capezzali era il garage ed è in via Della Pergola, è a casa in via Della Pergola! Ecco, l'appellante cerca poi, questo è un punto importante su cui mi soffermo un attimo, di... Io limito al massimo quello che posso trascurare lo lascio, perché mi rendo conto, io conosco le udienze pomeridiane e so quello che significano e cerco di... Mi immedesimo in voi, e quindi cerco di essere il più sintetico possibile, si cerca di inficiare l'altro fondamentale passaggio della testimonianza, cioè quella dei rumori sentiti dalla signora dopo l'urlo. Secondo la Capezzali la stessa ha udito da prima uno scalpiccio di sassi con foglie, poi a distanza di due secondi, un minuto dopo il rumore dei passi sulle scalette metalliche, questo lo dice l'appellante. Ma in realtà, e poi altri rilievi che

fa l'appellante, ecco inverte la precedenza del rumore, prima lo scalpiccio e poi i passi sulle scale e questo farebbe pensare, giustamente, se fosse così, a un solo assassino, ma non è così! Poi dice l'orario dell'urlo, c'è un problema sull'individuazione dell'orario dell'urlo, ma tra le deposizioni della Capezzali si osserva, e la Monacchia, vi era, dice l'appellante divergenza sia sul tipo di urlo secco e forte e preceduto da un litigio in italiano per la seconda, prolungato e senza litigio per la prima.

Cosa dice, cosa si risponde qui? Or bene quanto alla partecipazione emotiva della Capezzali alla vicenda sarebbe sta stupirsi se la stessa non si fosse... Non fosse stata coinvolta emotivamente da questa vicenda, non si vede perché abbia perso il requisito della terzietà! Poi requisito della terzietà per un teste, sì il teste deve dire quello che sa, può fare un tifo per l'uno o per l'altro. Non si capisce poiché la Capezzali avrebbe dovuto sostenere assolutamente l'impianto accusatorio. Ecco, è vero che la Capezzali non capì, perché non poteva capire, di che cosa si trattasse, che cosa fosse quell'urlo, ma certamente la Capezzali rimase sin da subito talmente colpita, impressionata da quell'urlo straziante, da film horror dice lei e mai udito prima di allora che non riuscì a prendere sonno, lo dice la Corte a pagina 89 della sentenza. La teste ha parlato di un grido, che non era un grido normale, citazione: "mi si è accaponata la pelle" verbale, dichiarazioni della teste in data 27 marzo 2009, pagina 16, e a rendere ancora più chiaro quello che dice la Corte, va ricordato ancora che la teste, riferendosi, alla difficoltà che provò nel tentare di riprendere sonno ha aggiunto: "mi ci è voluto perché ci pensavo, ci pensavo, dico ma quell'urlo non mi sembrava una cosa... Un po' che tirava il vento" attenzione poi tornerò su

questo punto, "con questo urlo mi sembrava di stare nella casa degli orrori" verbale dell'udienza del 27 marzo 2009, pagina 21, la signora intuì che era accaduto qualcosa di terribile, non è affatto vero che la teste abbia smentito in dibattimento che l'urlo proveniva dal basso da via Della Pergola, questo ha detto che veniva dal basso, non è stato chiesto in particolare. Quanto alla sequenza è il contrario di quello che dice l'appellante, la teste ha chiarito in maniera costante e inequivocabile la sequenza dei rumori uditi dopo il grido e sono rumori che presuppongono la partecipazione di più persone, come ormai, d'altra parte necessariamente dobbiamo ammettere in forza della Sentenza della Cassazione. Il rumore dei passi sulle scale nel punto più lontano quindi c'è qualcuno che è partito dalla casa, fa molta strada perché deve oltrepassare la strada, deve salire sulla terrazza del garage, deve percorrere la terrazza del garage, che non è breve, e deve salire le scale di corsa. Cioè prima si sente l'urlo di chi sta più lontano, poi si sente lo scalpiccio, cioè c'è qualcuno che è vicinissimo e sente il rumore di chi è più vicino al luogo del delitto, quindi sono persone diverse. E la Capezzali lo dice, e lo si riporta nella sentenza appellata a pagina 88, ecco. E quindi la signora ha risposto nettamente: "sì sì" la stessa sequenza "passi di corsa sulle scale, scalpiccio sulla piazzola" viene ulteriormente, definitivamente confermata dalla teste nel controesame dell'Avvocato Buongiorno della difesa Sollecito, verbale stessa udienza a pagina 48.

Vado avanti, quindi la teste ha posto definitivamente questa sequenza: rumore dei passi sulle scale, nel punto più lontano, scalpiccio nella piazzola e rumori di foglie etc. nel punto più vicino, erano due gruppi... Erano due persone, o più persone, o tre persone chi da una parte

che dall'altra.

Questo è un punto importante, quanto alla pretesa insufficienza del brevissimo intervallo di tempo intercorso tra l'urlo e il rumore dei passi, va osservato che va ripercorsa la dinamica descritta dalla teste, perché io vi richiamo questo... Perché vedo che questo punto non è stato approfondito, in sostanza la signora si alza, voi non l'avete visto, noi l'abbiamo vista, non era un figurino, una signora anziana, abbastanza appesantita, si alza, ma per dirigersi al bagno, per fare un bisogno, ma deve prima passare per la sala da pranzo, giunta all'altezza della finestra di tale sala sente un urlo e la stessa sottolinea: "io in quel minuto, non sapevo più cosa succedeva", pagina sedici del verbale, ciò significa che la signora terrorizzata rimane immobile per diversi secondi, forse un minuto, forse più, poi prosegue l'iter verso il bagno dove aveva necessità di recarsi per soddisfare il bisogno di urinare, spaventata dall'urlo la signora guarda attraverso i vetri della finestra del bagno, ma non nota nulla, a questo punto la signora dopo aver espletato il bisogno corporale per il quale si era alzata; bisogno per il quale saranno stati necessari alcuni minuti, poi la signora esce dal bagno e mentre sta chiudendo la porta del locale a quel punto sente i passi sulle scalette e lo scalpiccio sulla piazzola, (Verbale a pagina 19). Tra l'urlo e i rumori passa molto più che il quantitativo di secondi indicato dall'appellante, passa qualche minuto! Perché il percorso non è breve, la signora si muoveva lentamente! Era rimasta interdotta dall'urlo, ha guardato attraverso i vetri nel bagno, soprattutto ha dovuto fare i suoi bisogni e poi uscendo, chiudendo la porta del bagno ha udito i rumori, a tenersi stretti non possono essere passati meno, a tenersi stretti, due - tre minuti, tutto

il tempo necessario per muoversi per la stanza, lasciare le tracce e intentare la messa in scena del tentato furto.

Ecco, poi si parla della testimonianza della Monacchia, ecco, la Monacchia dopo essere stata svegliata dalla discussione, dal contenuto incomprensibile per la giovane dall'urlo, si è subito affacciata alla finestra e poi è immediatamente scesa dai genitori, non ha potuto più sentire altro, che non avevano però sentito, perché stavano dall'altra parte della casa. Quanto alle considerazioni sconcertanti sulle modalità il teste si è presentato dopo un giorno, ah, questo non va bene! Il teste si è presente dopo una settimana, ah, non sta bene! Protagonismo. Il teste si è presentato dopo un mese, eh, questo... Se poi si è presentato dopo un anno, qui c'è di mezzo qualche giornalista, c'è il complotto degli inquirenti verso questi due ragazzi che nessuno conosceva, che adesso sono famosi, all'epoca non li conosceva nessuno! Noi era la prima volta che ne sentivamo parlare. Il teste, la persona non ha l'obbligo di denunciare il fatto, non ha obblighi, ha un obbligo morale, un obbligo civico, ma non ha un obbligo giuridico di presentarsi. Viene individuato attraverso modalità, le più diverse e quando viene individuato si presenta e dice quello che sa. Che si presenti un giorno dopo, un anno dopo, non ha rilievo! E' un discorso, io non capisco... Quando poi si utilizzano testi come l'Aviello e quindi chiudiamo questo discorso! E' veramente una partita persa toccare questi argomenti!

La lettera C tende a riproporre l'ipotesi dell'unicità dell'assassino, ormai travolta dalla sentenza della Prima Sezione della Suprema Corte.

Vado avanti, cito solo un passaggio, perché nella ricostruzione che viene fatta dagli appellanti, in sostanza il Rudy era il soggetto che in quel contesto di

aggressione così articolata avrebbe esercitato la violenza sessuale nei confronti della ragazza, utilizzando proprio dita di una delle mani, mentre doveva trattenerla al polsino della felpa, esercitare con le mani la costrizione al collo, e infliggere il corpo mortale con il coltello all'estremità sinistra dello stesso, strappare le bretelline del reggiseno di Meredith e tagliare con il coltello la stoffa con i gancetti dello stesso. Ma quante mani aveva questo ragazzo ivoriano?! Io le ho visto, ne aveva due.

Altri passaggi tendono a riproporre sempre il discorso della presenza dei due, il motivo, presenza o meno della Knox a casa di Raffaele, argomento questo a cui è dedicato il motivo sesto. Nel manoscritto di Amanda, rinvenuta all'interno di un quaderno di color rosa, tradotto il 5 dicembre 2007, si legge, tra l'altro, ora vorrei che voi meditaste queste parole, a proposito di quello che deve aver provato Meredith nel momento in cui fu aggredita e uccisa. "La mia immaginazione si fa sempre più precisa man mano che la Polizia mi fa più domande, a esempio, so che la mia amica è stata violentata prima di essere stata uccisa, con la Polizia temo di non ricordare qualcosa correttamente, e la Polizia mi accuserà, poi - stampatello, e questo è indicativo - io non ho ucciso la mia amica. Ma sono molto confusa, perché la Polizia mi dice che sa che mi trovavo a casa quando è stata uccisa, cosa che non ricordo" memoriale tradotto il 5... Manoscritto 5 dicembre 2007.

Motivo settimo, si intitola, motivo d'appello Knox, il racconto di Amanda Knox suddiviso anche esso in più punti, sei per la precisione.

Il primo punto, l'appellante sintetizza quanto riferito dalla ragazza di Seattle a proposito della giornata, non ci ritorno, del primo novembre 2007.

Ecco, c'è la versione degli imputati, i due coimputati

trascorrono la serata nell'intimità della casa del Sollecito etc.. La Corte di prime cure, però ha ricostruito ben diversamente la serata dei due e comunque l'intera condotta dei due imputati, anche la mattina del 2, dalle pagine 53 e soprattutto 67, sino a pagina 87, e dalla 382 alla pagina 394. Quindi sin da ora si può dire che tale pretesa ininterrotta permanenza dei due nella abitazione del Sollecito per tutta la notte, fino addirittura alle dieci e trenta, del 2 novembre, contrasta, come si è visto con la testimonianza del Curatolo, contrasta con le abitudini mattiniere della ragazza e contrasta con la presenza della Knox nel negozio del Quintavalle.

Passando al punto due, motivo settimo, qui l'appellante si sofferma sulla condotta dell'imputata la mattina del 2 novembre, condotta che la Corte, come si è detto, ha ampiamente analizzato, è la mattina della scoperta del delitto, dalle pagine 53 e in particolare da pagina 67, sino a pagina 87 della sentenza, secondo l'appellante il prelevamento di biancheria pulita e abiti freschi conservati nella prima camera da letto, il tornare nella propria casa per fare la doccia - non a casa di Sollecito - il prelevamento del mocio da via Della Pergola, per asciugare il pavimento della casa di Sollecito dall'acqua che era caduta, è avvenuto alle dieci il prelevamento, sarebbe avvenuto l'acqua era caduta grossomodo alle dieci di sera della sera precedente, mi domando quale acqua fosse rimasta, sarebbero comportamenti del tutto normali. Ma la Corte ha puntato l'attenzione anche a questi particolari, i due sapevano che l'indomani si sarebbero dovuti portare a Gubbio, perché allora Amanda non si porta gli abiti puliti quando va con Sollecito nella casa di questi?

Quanto alla doccia e al lavaggio, Amanda l'aveva già fatta a casa di Sollecito la sera del primo, perché si rifà la

doccia? E' chiaro! Più docce si fanno, meglio è, senza dubbio! Ma perché avrebbe dovuto rifarla spostandosi questa volta a casa sua? E non nel luogo dove aveva dormito e si era svegliata?

Queste considerazioni la Corte le fa a pagina 77 della sentenza appellata. E ancora, torno a questo punto, sulla necessità di asciugare il pavimento del Sollecito, dalla caduta dell'acqua avvenuta la sera del primo, erano passate circa dodici ore, quante ne intercorrano anche prendendo per buone le dichiarazioni di Amanda nell'ora della cena, cioè le ventidue, o addirittura le ventitre, pagina 69 della sentenza e dopo undici o dodici ore, il pavimento della cucina del Sollecito come doveva essere? Ancora bagnato?! Era per forza completamente asciugato e Amanda non avrebbe avuto alcuna necessità di tornare a via Della Pergola per trendere il mocio, pagina 77 della sentenza. Sarebbero condotte normali queste? Si dice per l'appellante sì, che sarebbero indicative dell'innocenza della Knox che mai sarebbe tornata nel luogo del delitto e mai avrebbe avuto interesse a rivelare particolare anomali. Ma come! Ma quella era la casa dove Amanda, la ragazza di Seattle aveva la sua camera e le sue cose! Come sarebbero state interpretati, non è dato capire, un suo allontanamento e mancato rientro alla sua abitazione? Quella condotta sì avrebbe destato forti sospetti, se non la certezza di trovarsi di fronte l'assassina. Chi abitava qui? Una ragazza di Seattle che non c'è più però! E' andata via subito. Ah!

In quella situazione l'imputata, anzi i due imputati hanno adottato una linea di condotta che ha consentito loro di essere subito inquisiti. Hanno controllato la situazione! Del resto non si può, diciamo, né vado a invocare le spiegazioni fornite da Amanda nelle dichiarazioni del 2 novembre, il fatto che quel ritorno

nel luogo, nell'abitazione fosse la dimostrazione della sua innocenza, perché o Amanda avrebbe dovuto tenere un comportamento conseguente, quello di chiamare subito la Polizia, se fosse stata innocente, oppure quella situazione era normale, allora non si comprende, perché la ragazza di Seattle definisse strana quella situazione, lei la definisce strana, perché Meredith poteva aver lasciato la porta aperta, essendosi semplicemente allontanata per pochi minuti, il particolare riguarda il discorso della porta. Cioè la porta chiusa che Amanda dice che Meredith la lasciava sempre chiusa, invece la Romanelli dice che Meredith non la chiudeva mai, se non quando doveva tornare in Inghilterra per pochi giorni.

Quanto al sangue, io, su questo punto, voglio ricordare, utilizzo, come lo farò, tra poco, sulla calunnia, il sangue, il sangue che Amanda vede nel bagnetto, il sangue, se voi osservate le foto del bagnetto vi rendete conto che c'era del sangue, c'era sangue misto nel lavabo, c'era sangue misto... C'era l'impronta del piede sporca di sangue sul tappetino, c'erano sangue in altri punti del bagno, e allora come spiega Amanda questo sangue? Inizialmente pensò che potesse essere sua, perché aveva fatto del piercing all'orecchio circa una settimana prima, poi dopo aver toccato il sangue sul lavandino, perché lo toccò, aveva notato che era fresco, perché non si toglieva, allora ha pensato se si trattasse di sangue meustrale. Io nell'esame che ho fatto, nel controesame, che ho fatto a Amanda ho chiesto a Amanda dei particolari su questo punto, all'udienza del 13 giugno 2009, e questo è un particolare secondo me fondamentale, io chiedo a Amanda quando sia entrata l'ultima volta la sera del primo novembre nel bagnetto piccolo, c'è il sangue il 2 novembre, vediamo se c'era quel sangue la sera del primo! E se vi fossero tracce di

sangue sue e di Meredith rinvenute il mattino del 2. Va riportato il passaggio perché è di capitale importanza, verbale 13 giugno 2009, pagina 48: - "lei il primo novembre quando è andata via da casa, in via Della Pergola, a che ora?

- Attorno alle quattro forse.
 - alle sedici?
 - non guardo l'orologio, quindi so che... Era attorno alle quattro - cinque, etc.
 - quindi lei c'è stata nel bagnetto piccolo prima di uscire da casa?
 - sì.
 - quando lei l'ultima volta che è stata nel bagnetto piccolo prima di uscire da casa erano circa le sedici, grossomodo?
 - Sì." Risponde Amanda.
- Io domando: - "Lei sapeva che la Filomena non c'era?
- sapevo che lei era andata quel pomeriggio a una festa.
 - a una fesa, perfetto e della Mazzetti?
 - Laura non sapevo dove era, sapevo che non era in casa quando ero là, ma non sapevo veramente dove era.
 - quando lei ha visto il bagnetto per l'ultima volta, c'erano le tracce di sangue?
 - no."

Verbale di udienza del 13 giugno 2009, pagina 48 e 49.

Quindi il pomeriggio del primo novembre Amanda vede per l'ultima volta il bagnetto e il tappetino del bagnetto puliti, vi ritorna, a suo dire, solo la mattina dopo e trova le tracce di sangue risultate miste, cioè di Meredith e sue, e traccie sul tappetino con l'impronta del piede attribuita a Sollecito. In quell'intervallo Laura era in provincia di Viterbo e Filomena era in via Fonti Coperte. Non aggiungo altro su questo punto, perché siete troppo intelligenti per non capire l'implicazione.

Vado avanti, tralascio altre incongruenze del comportamento dei due, perché sono stati esaminati, non mi soffermo.

Punto 4,1 riguarda l'ora della cena, un altro punto importante, l'appellante dopo aver richiamato il passaggio della sentenza in cui la Corte afferma che la Knox ha sempre cercato di posticipare l'orario della cena fino alle ventidue, addirittura le ventitre, afferma invece con decisione che la Knox aveva sempre detto di non ricordarsi con precisione l'ora della cena e aggiunge testualmente l'indicazione dell'orario non compare in nessun verbale, vedasi appello pagina 48. Eppure nel corso del controesame svolto dal difensore Avvocato Ghirga all'udienza del 12 giugno, all'osservazione di quest'ultimo che poi avevano cenato la Knox risponde: "Sì, ma molto tardi abbiamo mangiato" verbale 12 giugno pagina 77. Ma qualche attimo dopo, su richiesta del Presidente della Corte, di indicazione di un'ora precisa della cena, la Knox risponde: "Attorno alle nove e mezzo, dieci, abbiamo mangiato" poi sempre secondo la Knox, appena lavato i piatti, ha notato che vi era la perdita d'acqua, un'acqua che è rimasta per dodici ore sul pavimento tanto da necessitare del mocio per toglierla di mezzo. Non sappiamo che tipo di acqua fosse quella di casa Sollecito.

Ecco, vado avanti, un altro punto dell'appello di Amanda, della Knox riguarda il Curatolo, ma l'ho già affrontato questo passaggio, quando il Curatolo vede per l'ultima volta i due ragazzi e non è l'ultima volta, che li vede, non è quella in cui lui si allontana, c'è un divario di tempo, c'è un'altra lettura di mezzo, questo è il punto chiave, quando io domando: "Quando li ha visti l'ultima volta, a che ora?"

Il Curatolo risponde: "prima delle undici, undici e mezza l'ultima volta che li ho visti, l'ultima volta che ho notato loro".

Riprendo io: "quindi lei ha guardato, li ha visti verso le undici, undici e mezzo, poi quando lei se ne è andato via verso mezzanotte, non li ha visti più?"

E il teste conferma: "non li ho visti più." Pagina 24.

E rispondendo alle domande presidenziali il Curatolo è stato ancora più preciso, ha detto infatti che quando si mise a fumare l'ultima sigaretta non guardò subito verso i ragazzi, ma solo dopo aver guardato la piazza e la gente, a quel punto si è girato e i ragazzi non c'erano più. E il teste conclude: "questo verso le undici e mezza, verso mezzanotte". Guarda e non c'erano più da mezzora prima circa. Verbale a pagina 25. E che si trattasse della notte del delitto non lo diciamo più, non lo ripetiamo più, è la notte del primo novembre, non è la notte del 31, perché la notte del 31 i due imputati erano... Non erano in via Della Pergola, e erano separati l'uno dall'altra, cosa che in quella settimana è accaduto poche volte, quella notte di halloween non stavano insieme, si sono visti solo alle due del primo novembre, della notte tra il 31 e il primo.

Ecco, questo quindi non ci torno più su questo punto.

Un altro punto riguarda il Quintavalle, un altro teste... Sono tutti testi che smentiscono l'assunto e quindi il Quintavalle la vede la mattina, rimane colpito dagli occhi azzurri che sono un colore, un fatto cromatico non frequente in Italia, perlomeno in area mediterranea, gli occhi azzurri sono un particolare più ristretto, più non frequente e quindi colpisce questo colore e il Quintavalle vede la Knox la mattina del 2, emerge anche dalla dichiarazione della teste Chiriboga Ana Marina, cioè commessa nel negozio (verbale di udienza del 26 giugno 2009, pagina 64), la teste rispondendo alle domande del Presidente, se il Quintavalle avesse detto di aver visto la ragazza la mattina del due, risponde affermativamente e ha precisato poi: "La prima volta ha

detto forse" lui dice: ma io questa ragazza l'ho vista mi pare la mattina del due, non era sicuro però. "Ma voleva assicurarsi il cento per cento" questo non è altro quello che ha riferito il Quintavalle, e sulle prime ricordava solo di aver visto nel suo negozio, la mattina del due, una ragazza che gli era rimasta impressa per l'azzurro dei suoi occhi e il volto bianchissimo. Poi vede la foto della Knox in uno dei giornali, che riferivano del suo arresto, evidentemente nei giorni successivi al 6 e tra il 6 e il 16: ma io... Chi è questa ragazza?! (vedasi verbale a pagina 76) pur non avendone una certezza matematica assoluta, che poi questo ricordo per un soggetto inesperto di investigazioni in materia di omicidio, potesse essere una circostanza a cui il teste non era in grado di attribuire un significato particolare, importante, sino a che qualcuno non glielo avrebbe fatto capire, questo è fatto normalissimo! Non c'è assolutamente che stupirsi! Quindi inattendibilità intrinseca di Quintavalle, è un teste assolutamente coerente, ha reso delle dichiarazioni del tutto coerenti e quindi... Ecco, quindi non c'è... Addirittura su questo punto, in particolare il cappotto grigio, un altro particolare che viene utilizzato per confutare la versione di Quintavalle, il cappotto grigio che il teste dice di aver visto addosso a Amanda, ma guarda un po'! E' evidente che la ragazza di Seattle, all'arrivo della Polizia Postale, nella tarda mattinata del 2 novembre era vestita con una... Non con un cappotto grigio, con un pullover blu, si vede, la difesa non ha voluto che si vedessero le foto, ma insomma le foto le conosciamo, sono quelle che sono agli atti, si vede che aveva un pullover blu, che era diverso dall'abito che portava la sera il giorno del delitto, con il quale la vide Filomena Romanelli quando ritornò a via Della Pergola la

sera del primo novembre. Filomena ricorda che Amanda indossava una felpa di lana bianca e nera a righe, verbale dell'udienza 7 febbraio 2009, pagina 29, che il Quintavalle bene avrebbe potuto scambiare per un cappotto, attribuendogli il colore per così dire di sintesi tra i due colori della felpa, considerato che i colori della stessa, sequestrata dalla Squadra Mobile, non sono netti e possono essere confusi in una tonalità grigia da un osservatore rimasto colpito soprattutto dallo sguardo della ragazza. Ecco, su Quintavalle mi pare che non ci sia altro da dire.

Ecco le abitudini di Amanda Knox, punto 5,4 un altro motivo di appello, si chiede sul punto l'appellante, quale anomalia esisterebbe nel fatto che Amanda è definita ragazza mattiniera dalla Corte, la mattina del due si sia svegliata tardi, alle dieci del mattino! Secondo l'appellante, la Corte non ha tenuto conto del fatto che si trattava di un giorno festivo, e non doveva recarsi all'università e del fatto che la programmata gita a Gubbio non necessitava di un'alzataccia e partenza nella prima mattinata!

Orbene, quanto al primo punto, il giorno festivo è il primo novembre, festività di Ognissanti, che è un giorno festivo, lo potete vedere, riconosciuto legalmente, e quindi di riposo ufficiale. Non è invece giorno festivo, in tal senso, il 2 novembre, il giorno dei defunti e l'appellativo si riferisce al due, come si è detto non è giorno festivo. L'appellante si riferisce al due che non è giorno festivo, legale.

Quanto al secondo punto, intanto non è vero che Gubbio dista una trentina di chilometri da Perugia, io ho il Carabiniere che mi assiste come Polizia Giudiziaria che è di Gubbio e vi assicuro che non sono una trentina di chilometri, ma almeno una decina di più! E poi sono chilometri di strada disseminata di curve e anche molto

strette e percorsa anche da mezzi pesanti, per l'esistenza, in loco, di due cementifici. Percorrere quei quaranta chilometri non è come viaggiare verso il lago, verso il raccordo autostradale Perugia - Vettolle, verso Gubbio la velocità media deve necessariamente abbassarsi, superato un primissimo tratto a quattro corsie nel momento in cui si impegna la statale 298 dalla località Bosco, e dovendo altresì transitare al centro abitato di Farneto Colombella, bene che vada, per arrivare a Gubbio ci vogliono quarantacinque minuti e si sfiora l'ora! Alzandosi alle dieci, i due, in condizioni normali, sarebbero partiti alle undici, e sarebbero arrivati già a fine mattinata. Considerato che a una certa ora sarebbero ripartiti e sarebbero giunti a Perugia dopo circa un'ora, non avrebbero avuto molto tempo per visitare la città. Il preteso risveglio di Amanda alle dieci, era del tutto illogico.

Lascio altri punti che sono superati dalla sentenza.

Un altro punto, un altro passaggio, un motivo di appello e qui ci ritorno, è un punto su cui non mi ero soffermato, la Corte ha sottolineato degli aspetti anomali della condotta dei due imputati che confortano la tesi di un coinvolgimento dei due nel delitto, quale a esempio il fatto che mentre Filomena e i ragazzi... Questo è un particolare molto importante. Filomena e i ragazzi sopraggiunti nella tarda mattinata del due, oltre gli appartenenti alla Polizia Postale, mostravano vivo interesse a sapere cosa vi fosse nella camera di Meredith, quest'ultima e Raffaele, Amanda e Raffaele si tenevano lontani e quasi disinteressati. Io l'ho fatto risultare, guardate nei verbali, intenti a scambiarsi effusioni reciproche, credo che la foto delle effusioni sia agli atti, mi pare che siano loro, è inutile che stiamo... Intenti a scambiarsi effusioni reciproche, in un momento decisamente non opportuno, quasi che la

risposta alla domanda che cosa fosse successo a Meredith non li interessasse, perché sapevano benissimo cosa sarebbe stato trovato. Si veda la sentenza a pagine 86 e 87.

Ecco la questione dello stupefacente.

La Corte ha indicato l'uso della sostanza come elemento che ha concorso alla condotta che i due imputati unitamente al Guede hanno tenuto nei confronti della vittima, la notte del delitto. Faccio una parentesi, non cito il particolare, ma mi è accaduto recentemente di un caso di un persona estremamente violenta, è stata poi arrestata, estremamente pericolosa che faceva uso di hascish e alcol, solo haschish, non eroina, non... Hascish! Violenza assoluta, pericolosissimo.

Ecco la Knox nel memoriale del 7 novembre, a proposito dello stupefacente dice, alludendo al Sollecito, "ha avuto una terribile esperienza con le droghe e con l'alcol, mi ha raccontato quando si è recato con alcuni amici a un concerto, in quell'occasione avevano fatto uso di cocaina, marijuana che lui aveva bevuto del rum, tanto che accompagnando a casa in auto gli stessi, lui fosse completamente fuori".

Vado avanti, passando al movente, questo la disciplina d'altra parte unifica il trattamento di queste sostanze e, ecco un punto che, a quest'ora fare un po' di ironia allenta un po' la tensione, allora c'è un motivo di appello, lettera M, motivo d'appello Knox in cui si dice che nella stanza del delitto, avete visto, non potevano muoversi quattro persone insieme.

Allora è un'affermazione che è smentita all'evidenza, è inutile, basta guardarla! E' una affermazione che è smentita dallo stesso sopralluogo compiuto dagli otto giudici della Corte, hanno fatto il sopralluogo, la Corte non ha ritenuto, non abbiamo chiesto, ma forse sarebbe stato utile fare un sopralluogo in quella casa.

Dai due sostituti procuratori e dai difensori che certo alternandosi a gruppi si sono mossi e hanno esaminato la stanza, come del resto è accaduto nei sopralluoghi della Polizia. Leggete il numero delle persone che possono essere ospitate negli ascensori. Quando prendete l'ascensore leggete quante persone possono essere ospitate: cinque persone. Non sbaglio! Andate a guardare sono cinque.

Quell'ascensore rispetto alla stanza di Meredith, a occhio, adesso bisognerebbe fare una perizia, potremmo chiamare qualche perito, non lo so! Ma è un quarto, ma nemmeno, nemmeno un quarto di quella stanza, cinque persone in quell'ascensore, guardate, basta guardare, è il motivo che elimina...

Andiamo avanti. Ecco, un altro punto che viene sottolineato dagli appellanti, nella lettera E vi sarebbe contraddizione tra la durata delle operazioni poste in essere dai due imputati e descritte a pagina 409 e 410 della sentenza, cioè controllo della situazione esterna, ricerca del sasso da parte del Sollecito all'esterno, della casa, per rompere il vetro, lavaggio delle mani da parte di Amanda, rientro di Raffaele, messa a soqquadro la camera di Filomena, rottura del vetro e persiane sospinte all'esterno, presa dei cellulari, copertura del corpo di Meredith e il brevissimo intervallo che la Capezzali percepisce tra i passi sulle scalette in ferro e lo scalpiccio sulla piazzola. Dimentica, però l'appellante, che le scale in ferro sono decisamente più distanti dal luogo del delitto della piazzola antistante abitazione, che dal momento in cui il primo degli assassini, forse Rudy, non lo sappiamo! Fuggì dalla casa, o chi, può darsi anche gli altri, intercorse un intervallo di tempo non lieve, perché questi doveva portarsi nella strada e attraversare di corsa tutto il piano rialzato del parcheggio. Nel frattempo i due

imputati rimasti avevano avuto il tempo di compiere tutte le operazioni e quando dopo i passi sulle scale in ferro, la Capezzali sente il tramestio sulla piazzola, sente in rapida sequenza dei passaggi su tutti di diversa distanza dalla camera di Meredith, in cui il prima è addirittura più lontano, e non è detto che il tramestio si riferisse alla fuga dei due o non piuttosto alla precedente affannosa ricerca da parte del Sollecito della pietra da usare contro il vetro, il tramestio nella piazzola. Bisogna tornare sui movimenti della signora, no? Abbiamo visto la signora fa dei movimenti, passano diversi minuti, a quel punto abbiamo visto la signora espleta il bisogno corporale, per il quale si era alzata, poi la signora esce e mentre sta chiudendo la porta a quel punto sente i passi sulle scalette, lo scalpiccio sulla piazzola. Ormai se lo scalpiccio sulla piazzola è quello di Raffaele che cerca la pietra, la rottura del vetro avviene quando la signora si sta ormai portando di nuovo verso la sua camera e si allontana ancora dalla direzione della casa. Se viceversa lo scalpiccio è quello della fuga dei due, e quindi segue, nella prospettazione della Corte, la rottura del vetro, la Capezzali è nel bagno intenta a espletare i suoi bisogni. E non si dimentichi che la teste nel corso dell'esame del Pubblico Ministero raccontando ciò che avvenne, dopo essere tornata a letto, di ritorno dal bagno, rispondendo alla domanda: quando si fosse addormentata, ha precisato: "me ne ce è voluto, perché ci pensavo, ci pensavo, dico ma quell'urlo non mi sembrava una cosa, un po' che tirava il vento, con questo urlo mi sembrava di stare nella casa degli orrori" verbale di udienza del 27 marzo 2009, pagina 21 "tirava il vento" dice la teste. Ma, la teste Formica, nel descrivere le condizioni meteorologiche di quella sera, dice soltanto che era molto freddo, vedasi le

dichiarazioni della testa in data 21 marzo 2009, pagina 23, è verosimile quindi che la Capezzali, è possibile, abbia potuto attribuire all'azione del vento, il rumore attutito dei vetri infranti.

Ecco le questioni relativi all'ultimo allontanamento del Lombardi, dei testi delle auto in panne, sono evidenti, non erano più presenti in zona attorno alle ventitre e trenta, perché se ne erano andati via poco prima, si veda la sentenza a pagina 410.

Ecco, quindi in definitiva queste persone non erano più in zona alle ventitre e trenta come affermato dalla Corte. Lo dice Lombardi, 27 marzo 2009, pagina 121.

Il verbale di Coletta... La moglie di Coletta, Salsiccioli Lucia ha indicato un orario massimo di ripartenza corrispondente alle ventitre e trenta, Occhipinti Carmela che si trovava a bordo della Citroen con i bambini e il marito ha precisato di essersi trattenuta nel luogo per circa una mezzoretta, una quarantina di minuti e sempre in linea con le dichiarazioni del Lombardi, che alle ventitre e trenta non c'era più.

Ecco, arrivo al punto nodale, secondo me, uno dei punti nodali della vicenda, vi prego di fare... Mi soffermo su questo punto: la calunnia ai danni di Patrick.

In diversi atti ci sono state contestazioni sull'utilizzazione, cioè il memoriale, le dichiarazioni spontanee fatte proprio la notte tra il cinque e il sei. Il memoriale... C'è un memoriale del mattino del 6 in cui Amanda richiama le dichiarazioni fatte la notte tra il cinque e il sei e aggiunge: "nei flashback che sto avendo vedo Patrick come l'assassino". E' chiaro che la Knox ha falsamente accusato un innocente dell'omicidio di Meredith, ben sapendolo tale, cioè del tutto estraneo al fatto e la piena consapevolezza di ciò in capo alla Knox non viene contraddetta, ma aggravata dalla tipica modalità onirico insinuante che caratterizza i racconti

della Knox, che cerca di avvolgere le sue accuse in un contesto ibrido, quasi di dormiveglia, dove svaniscono i confini tra ciò che si vive e ciò che si sogna. Si accusa un innocente con conseguente, gravissimo, gravissime protrattesi nel tempo, ma per tutelarsi in qualche modo, per coprirsi si propina il dubbio che quello non sia altro che il racconto di un sogno, così. Un'esposizione in cui svaniscono i confini tra sogno e realtà, se voi guardate le dichiarazioni di Amanda sono tutte così. Ma la calunnia è indissolubilmente legata all'omicidio e la Corte afferma con decisione questo legame, è la finalità difensiva, rispetto all'omicidio della calunnia ai danni di Patrick, si veda la sentenza a pagina 418 e 419. La calunnia è un altro pesantissimo elemento a carico della Knox e del coimputato che segue la sua sorte. In ordine all'omicidio e alla violenza sessuale e non ha giustificazioni di sorta! Non ha giustificazioni di sorta! Dobbiamo smetterla con queste accuse ai danni della Polizia! Sotto l'incalzare delle domande della Polizia che fa il suo dovere, perché c'è stato un omicidio di una giovane ragazza, poco più che ventenne! La Polizia vuole sapere! Ha ragione di sapere! La interroga quanto deve interrogarla! Anche le ragazze inglesi e le italiane sono state sottoposte a interrogatori stressanti! Quanto tempo è stata ascoltata la Romanelli? Quante ore?

La Knox si lamenta perché è stata sottoposta a uno stress eccessivo. Eh! Signori, era un omicidio, la Polizia aveva il dovere di interrogare. Sotto l'incalzare delle domande della Polizia, la notte tra il 5 e il 6 novembre, Amanda entra in crisi, e si è aggrappata alla via d'uscita che le offriva il messaggio del suo datore di lavoro, altre che pressioni della Polizia! La dimostrazione? Dobbiamo usare le parole di Amanda, io non dico niente di mio, prendo le sue parole, andiamo a

leggere il controesame di Amanda, pagina 16 del verbale 13 giugno 2009 qui ve lo leggo, vi leggo dei passaggi, ve li commento, perché sono fondamentali, ciò che provoca il turbamento della Knox non sono le domande della Polizia incalzanti, magari gli scappellotti, forse un urto involontario della Polizia, non crediamo più alle favole! Siamo ormai adulti. Un'altra cosa, lasciamo la parola alla Knox, non parlo io! Parla lei! E così risponde al Pubblico Ministero nel verbale del 13 giugno 2009: "Imputata: - perché io dibattendo con loro alla fine loro hanno cominciato sempre a poco poco e poi... Crescendo ancora di più questo... E poi mi hanno detto questa cosa del fatto che Raffaele Sollecito, Raffaele avrebbe detto che io sarei uscita dalla casa".

Lui dice è uscita, è tornata alle due. Lei non era in casa con me.

"Io ho detto, guarda è impossibile!" I poliziotti, Raffaele aveva detto questo ai poliziotti, i poliziotti hanno il dovere di controllare: come, come? Lui dice questo e tu continui a raccontarci che stava con lui? Come è questo discorso, che facciamo? E lui dice così, e tu dici cosà e ti facciamo uscire. Bel comportamento istituzionale della Polizia sarebbe stato. E loro gli dicono e lei risponde: "Quindi loro hanno detto, no tu stai dicendo una bugia, tu devi ricordare per bene, quello che hai fatto, perché sennò noi ti mettiamo in carcere per trenta anni, perché sei una bugiarda. Io ho detto no.

Non sei una bugiarda? E loro: ma sei sicura che non stai proteggendo qualcuno? E io: no non sto proteggendo nessuno. E loro continuavano: no, noi siamo convinti che tu stai proteggendo qualcuno, chi hai incontrato quando sei andato fuori da casa di Raffaele?" ecco il punto, perché l'ha detto Raffaele.

"Io non sono uscita.

No, sei uscita, con chi sei stata?

Non lo so, io non ho fatto niente.

Ma come mai non sei andata a lavoro?

Perché il mio capo di lavoro, ha detto che io non dovevo andare a lavoro.

Ah, sì! Vediamo questo telefonino."

Cioè il comportamento normalissimo di un organo di Polizia: ah, sì, vediamo il telefonino, dice che ti ha dato il messaggio, vediamo un po' che cosa c'è.

"Ce l'hai questo messaggio?

Ok. Va bene prendi.

Allora c'era un poliziotto che ha preso questa cosa di qua" - ecco il telefonino - "e hanno cominciato a guardare dentro questo telefonino, mentre loro sempre vedevano: no sappiamo in qualche modo che tu stai... Ha incontrato qualcuno in qualche modo, perché hai incontrato qualcuno?

No, io non sono uscita, non sto proteggendo". Verbale 13 giugno 2009, pagina 22 e 23, non sto inventando niente.

Il Sollecito che veniva interrogato in un'altra stanza, io lo intravidi quella notte, non ci ho parlato con lui, aveva infatti preso le distanze dalla Knox, aveva un'altra linea difensiva, padronissimo! Ognuno si sceglie le linee che vuole, e aveva detto che lei non era rimasta con lui tutta la notte, dal primo al due novembre, per questo che i poliziotti incalzano la Knox, e ci credo! E' il minimo che potevano fare! Vogliono sapere chi dice la verità. In quel momento, d'altra parte, la linea difensiva del Sollecito era decisamente diversa da quella che avrebbe poi assunto, oggi è un patto di ferro, ma allora non era così, e puntava al distacco dalla Knox. queste sono cose che le ho vissute, bisogna che la Corte lo sappia. La tappa ulteriore la scoperta del messaggio sms a Lumumba, che presuppone il precedente di quest'ultimo, ed ecco quello che dice la Knox, io uso sempre le sue parole: "Imputata: - Allora

c'era il fatto del telefono, che a un certo punto hanno detto: allora abbiamo questo messaggio, ma tu hai mandato un messaggio a Patrick?

Io ho detto: no! Non penso!

Loro: No! Sei una bugiarda!".

Certo! Lei aveva cancellato il precedente messaggio. E loro hanno trovato il messaggio suo a Patrick.

"Guarda questo è il tuo telefono e c'è questo messaggio che tu volevi incontrarlo.

No, io non ricordo che ho fatto questo messaggio, ma va bene ho fatto...

Loro: ma vuole dire che tu volevi incontrare lui, questo è il punto!" verbale pagina 24. Questa è la chiave di tutta questa vicenda.

E ancora, altro che i picchi degli alleli! Questa è la chiave: "Per esempio c'era un uomo che aveva questo telefonino, che proprio metteva il telefonino nella mia faccia..." me lo immagino, io ero in un'altra stanza, o arrivai poco dopo "guarda quello che hai fatto! Dicendomi: guarda questo telefonino, ma chi è questo? Ma che volevi incontrare lui?" pagina 30 del verbale. E' evidentissimo l'interesse della Polizia quando scopre il messaggio.

Ecco quello che dice la Knox: "C'erano tantissime persone che hanno suggerito, nel modo che mi hanno chiesto. Allora: tu hai incontrato qualcuno?

Io: no. Loro: sì, invece. Perché qua abbiamo questo telefonino che dice che tu vuoi incontrare qualcuno. Volevi incontrare lui?

Io: No, non mi ricordo.

Ah, ricordati per bene, perché sennò ti mettiamo in carcere per trenta anni.

Ma io non ricordo.

Forse hai incontrato lui e non hai ricordato?" era questa cosa.

Pubblico Ministero: "Scusi questo lui glielo hanno

specificato" le chiedo.

"Ma era il fatto che era il capo mio."

"Cosa?" Le domando.

Imputata: "Il fatto che ho ricevuto questo messaggio di Patrick, che loro erano molto molto presi da questo" ecco il punto, ecco la chiave di tutto.

"Quindi il fatto che ho ricevuto un messaggio da lui!" verbale a pagina 32, quando Amanda dice ai poliziotti che non è uscita e non è andata a lavoro, gli stessi incalzano, vogliono sapere perché e allora che la Knox confessa loro che il suo capo le aveva detto di non andare a lavoro. I poliziotti vogliono verificare questa affermazione, loro non sanno, Raffaele dice che lei è uscita, lei dice di no. Dice il capo mi ha detto di non andare a lavoro, poi però c'è il messaggio, come è questa situazione? Certo che volevano capire. Prendono il cellulare e mentre non trovano il messaggio di Patrick, perché la Knox lo ha inspiegabilmente cancellato, trovano la risposta della ragazza che le dice che si vedranno più tardi.

Dice la Knox sempre nel controesame del Pubblico Ministero del 13 giugno 2009: "sa che non lo so se è scritto sul telefono, ma ha detto che ho ricevuto un messaggio da Patrick, poi loro hanno cercato nel telefono se ho ricevuto, non hanno trovato il suo messaggio, ma hanno trovato quel messaggio che io ho mandato a lui" la sua risposta, pagina 35. Ed ecco la risposta definitiva, sempre lei che parla: "Poi sempre questo fatto sul messaggio, sul fatto che proprio hanno messo nella mia faccia, guarda. Ah, guarda che tu sei una stupida bugiarda, non ricordi questo?"

Io nella prima parte non ho ricordato che ho fatto questo messaggio".

Invece l'aveva fatto, ma l'aveva cancellato. L'aveva fatto Patrick, ma lei l'aveva cancellato.

"Poi il fatto che c'era questo interprete vicino a me che mi diceva sempre: ma forse non ricordi? Forse non ricordi? Io ho provato, poi c'erano queste persone che dicevano: ma prova a ricordare qualcosa altro, prova a ricordare questo fatto che hai incontrato una persona, quindi stavo pensando..." ecco, Amanda che sfocia nella visione onirica, in cui sfuma il contorno, comincia a entrare in una dimensione ambigua, la tipica dimensione che lei usa in questi casi. "Quindi stavo pensando.

Ricordati, ricordati e poi c'era questo che dietro proprio mi avrà dato uno scappellotto" forse l'avrà urtata mentre c'era agitazione, era un movimento di concitazione, non so come era avvenuto perché io non c'ero.

Il Presidente va al dunque, cerca... "Ma lei ha detto che glielo hanno suggerito, ricordati, è una sollecitazione forte alla memoria, non è suggerimento".

Imputata: "ma ricordati sempre seguendo queste idee che loro stavano..."

Presidente: "le hanno detto: di che è stato lui?" ecco il suggerimento.

"No, no". Lo dice Amanda. Non lo dico io! Lo dice lei.

"In questo senso ricordati, ricordati".

Imputata: "Non mi hanno detto che è stato lui, ma mi dicevano, ah, ma sappiamo chi è, sappiamo che tu stavi con lui, che tu hai incontrato"

Presidente: "il suggerimento era questo, in questo consisteva?"

Imputata: "sì."

Stesso verbale 13 giugno 2009, pagina 37 e 38, ecco il mistero del suggerimento, non c'è stato nessun suggerimento, questo lo dice Amanda, lo dice Amanda nel verbale del 13 giugno 2009.

Quindi Sollecito dice agli agenti che la Knox non è stata con lui la notte del delitto, i poliziotti chiedono spiegazioni a Amanda che rimane colpita dalla

sconfessione di Sollecito, rimane anche addolorata probabilmente, dice: ma come mi vuole sganciare in questo modo? Mi vuole abbandonare in questo modo? Probabilmente ha provato una situazione drammatica Amanda, ma non per i poliziotti! Amanda nega di essere uscita e dice che non è andata nemmeno al lavoro! Gli agenti le chiedono perché mai non sia andata al lavoro ed è Amanda che tira in ballo Patrick, il capo dicendo che questa l'aveva invitata a non andare al pub. Gli agenti vogliono capire e guardano il telefono, dove non c'è però il messaggio di Patrick, che Amanda ha cancellato, ma solo quello di risposta della Knox, come era naturale solo se fossero stati degli irresponsabili non avrebbero insistito. Gli agenti si insospettiscono ancora e le contestano le bugie, a quel punto la posizione della Knox diventa drammatica, lei lo capisce perché è molto intelligente. Gli agenti capiscono che fosse stavolta Raffaele ha detto il vero, Amanda non sa che fare. Ma l'interprete e gli stessi poliziotti la invitano a ricordare meglio, perché forse si è dimenticata di quello che è successo. Ci si aspetterebbe a quel punto, se fosse vera la versione della Knox che i poliziotti le suggeriscano di fare il nome di Patrick. "Di che è stato Patrick e te la cavi" questo è il suggerimento, il lingua italiana questo è il suggerimento, ma non avviene questo. Invece non c'è nessun suggerimento per ammissione della stessa Knox. E' lei che è disperata per voltafaccia di Raffaele, ma con la freddezza e la intelligenza che la contraddistingue coglie la palla al balzo, approfitta dell'impressione che inevitabilmente si è creata tra i poliziotti, che la Knox voglia coprire qualcuno, forse proprio il suo capo, con cui c'era quella corrispondenza via sms e accusa Patrick dell'omicidio, e pone entrambi, il Lumumba e se stessa nella casa di via Della Pergola. C'era un nero,

Rudy, loro complice, ma la Polizia non lo sapeva ancora, e lei offre agli inquirenti, come vittima sacrificale e strumento di depistaggio il povero Lumumba. E' proprio lei che suggerisce quel nome agli inquirenti come assassino.

Si dirà: eh, ma poverina, era stressata per il pesante interrogatorio subito!

Ah, stressata lo doveva essere per forza, come inevitabilmente succede a un colpevole, messo sotto torchio, è il caso di dirlo, dagli inquirenti, ma non era questo il problema, perché lo stress si ripropone invariato quando la Knox è interrogata in carcere da questo Pubblico Ministero, mentre stavolta a assisterla ci sono ben tre Avvocati, ce ne erano tre! Non sarebbe possibile, ma c'erano tre Avvocati e per giunta lei è affiancata da questi ultimi, mentre io, il sostituto commissario Napoleoni e qualche altro poliziotto sono a due - tre metri di fronte, non hanno... Sono di fronte dall'altra parte del tavolo, un altro tavolo e lei insieme all'appuntato Paciotti che verbalizza, e registra e all'interprete. Eppure quando la stessa è stata interrogata in carcere, in un contesto di assoluta formalità, Amanda è stata sul punto di crollare, e nello stesso momento quando l'ho interrogata sulle sue dichiarazioni calunniosi di quella notte, stava crollando, benché vi fossero, come si è detto, vi fossero ben tre difensori e l'interrogatorio fosse registrato e si svolgesse secondo modalità inattaccabili, e Amanda, su consiglio dei suoi legali, ha allora deciso di interrompere l'interrogatorio. A quel punto quando si arriva al messaggio, è lì la chiave. E' doveroso la parola alla stessa Knox come ancora a Amanda do la parola, che nel controesame svolto dai suoi stessi difensori così risponde e spiega il motivo per cui 12 giugno 2009, ha deciso di non

rispondere più alle domande di questo Pubblico Ministero.

Dalla Vedova: "Tornando all'interrogatorio davanti al Pubblico Ministero, ti ricordi che a un certo certo è stato interrotto?"

- sì.

- Ricordi che cosa è successo, in relazione a che cosa?

- sì, dopo parecchie ore il Pubblico Ministero ha cominciato a ripetermi di nuovo le stesse domande e era come se io stavo ritornando proprio nella Questura in quel momento, quindi io non mi sentivo più a mio agio" - e grazie! - "più che loro mi stavano sentendo, che loro mi stavano ascoltando, così con il consiglio dell'Avvocato ho interrotto l'esame".

L'Avvocato Dalla Vedova vuole capire che cosa ha provato Amanda: "esattamente tu hai avuto la stessa sensazione che hai avuto la notte del 5 - 6"

Imputata: "Stava questo senso di frustrazione" pagina 154 - 155 del verbale 12 giugno 2009. Non c'è bisogno di aggiungere altro.

Ora finisco, i motivi nuovi li salto, quasi a piè pari, ecco soltanto un passaggio, c'è un elemento decisivo, un altro tra i tanti, non riguarda gli starter o gli alleli, non si facciano illusioni, è un elemento che riguarda i fatti, a carico dell'imputata, proprio relativo alle prime telefonate, va riportato il passaggio del controesame Knox da parte Pubblico Ministero collega Comodi, all'udienza del 13 giugno 2009, dopo che la interrogavo io, l'ha interrogata la collega.

"Dottoressa Comodi: dai tabulati risulta che lei chiamò sua madre alle dodici, cioè a mezzogiorno.

- ok.

Dottoressa Comodi: "Ok? Che ora era a Seattle se a Perugia era mezzogiorno?"

- dovrebbe essere la mattina, nove ore, le tre di mattina.

Dottoressa Comodi: quindi le tre di notte.

- Sì.

Dottoressa Comodi: quindi sua madre sicuramente dormiva.

- sì.

Dottoressa Comodi: alle dodici non era ancora successo niente, così ha detto anche sua madre nel corso del suo colloquio in carcere con la madre, anche sua madre si stupisce del fatto che lei alle dodici, cioè alle tre o quattro di notte la chiama, ma ancora dice testualmente la madre: non era successo niente.

Imputata: ma io non sapevo che è successo, ho detto soltanto, ho chiamato la mia mamma, soltanto per dire che eravamo andati fuori dalla casa e che ho sentito una cosa di un piede..." Non era vero perché ancora a quell'ora non c'era ancora.

"Dottoressa Comodi: sì, ma alle dodici non era ancora successo niente. Nel senso che ancora non era stata sfondata la porta.

- ok, non mi ricordo questa chiamata."

Non vado avanti perché la trovate, vado avanti.

"- Se l'ha chiamata prima, perché l'ha chiamata?

- Non mi ricordo. Ma se l'ho fatto io... Avrei chiamato perché...

- No, l'ha fatto.

- ok, va bene, ma non mi ricordo, non mi ricordo questa telefonata".

Vado avanti, perché sto per finire. Ecco la linea difensiva quella degli imputati è stata preceduta dal tentativo della Knox di controllare la condotta del Sollecito, accompagnandolo in questura, perché è la Knox che lo accompagna in Questura, la Knox si vede che temeva che il Sollecito sfuggisse e infatti Sollecito ci ha provato. La sera del 5 novembre era quello di quest'ultimo di sganciarsi dalla Knox denunciandone

l'assenza da casa, la notte tra il primo e il due novembre e infine dalla necessità per la Knox di riparare in qualche modo, tale iniziale condotta difensiva del Sollecito, deviando le indagini sul binario morto Lumumba, e quanto danno ha provocato questo binario morto!

Gli imputati continuano a sostenere l'unicità dell'assassino, ormai non si può sostenere più, ma è importante questo tentativo, nel contempo dicono l'assassino è uno, è Rudy, ma noi non c'entriamo niente. Come se fosse possibile per due giovani innocenti conoscere un elemento così importante del diritto, cioè che a commetterlo sarebbe stata una sola persona e in particolare Rudy Hermann Guede, mentre loro se ne sarebbero stati tutta notte a casa del Sollecito! Io vorrei che qualcuno me lo spiegasse! E' stato Rudy, ma noi stavamo a casa del Sollecito! Come fate a dirlo?! E' un comportamento che lungi dal costituire elemento a favore degli stessi, si conferma sempre più come un pesante elemento, ulteriore a carico dei due imputati, che sono bene a conoscenza della verità, perché quella notte erano proprio a via Della Pergola insieme a Rudy.

Ecco, però ormai, ecco, in maniera definitiva non è da considerare l'autore materiale del delitto e qui in Appello ha accusato di questo i due concorrenti.

Ecco io direi che posso finire, per quanto mi riguarda, ho proprio finito, però su questo finale dovrei, voglio sottolinearlo con evidenza. Per quanto mi riguarda, salvo alcune cose che dovrò aggiungere, quindi da qui in questo contesto ho finito, chi ha seguito come me dal vivo, e non solo sulle carte, questa tragica vicenda dal suo inizio, e non ha mai avuto alcun dubbio sulla responsabilità dei due imputati e non può pagare per tutti il solito ragazzo di colore, condannato in via definitiva dalla Cassazione come concorrente con gli

altri due, ma non autore materiale dell'omicidio, tanto che ha avuto le attenuanti generiche, se non sbaglio.

L'ultimo punto ho parlato del processo mediatico e in esso ricomprende anche i biglietti d'aereo, ho letto, non volevo credere, pagati da network americani per l'intervista all'Amanda liberata, e gli annunci di assoluzione che riguardano entrambi. Questo processo però è una cosa seria e non parlo più della fiction che non mi interessa, dico solo che io, una cosa del genere, non l'ho mai vista in trentadue anni di carriera e evidentemente c'è qualcosa che non torna in questo processo mediatico! Non l'avevo mai visto prima d'ora, tanto meno in primo grado! Né in questo processo, né in tutti quelli che abbiamo trattato, ed è una offesa, la più sfacciata, non solo e non tanto all'ufficio del Pubblico Ministero, alla Polizia italiana, al Giudice di Primo grado, ma soprattutto a questa Corte, di cui così facendo si tenta di minare il prestigio, l'autorevolezza e la credibilità, ma soprattutto è l'ennesimo oltraggio, l'ultimo alla giovane ragazza di Coulsdon che in quella notte, tra il primo e il due novembre ha veramente cessato di vivere, veramente non per modo di dire. Oltre che al dolore incommensurabile, ma altrettanto composto e alieno da profili pubblicitari dei genitori, dei fratelli e della sorella Stephanie, che ho visto recentemente in un'intervista commovente, che loro sì non hanno la speranza di vedere Mez per Natale.

Questa Corte nella sua decisione si trova di fronte dei paletti che dovrà rispettare, quelli della Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione numero 7195/11, vale a dire: l'omicidio Kercher è un delitto aggravato dalla violenza sessuale commesso da più persone, tra cui Rudy Hermann Guede, che non è però l'autore materiale dell'omicidio. Rudy non ha commesso gli altri delitti ascritti agli odierni imputati dello

stesso omicidio, in particolare la simulazione del reato. Rudy ha accusato dell'omicidio gli odierni imputati, il 27 giugno scorso.

La Corte dovrà decidere nell'assoluto rispetto di questa sentenza.

Proseguiranno i colleghi con le parti di loro spettanza e con le conclusioni a cui io fin d'ora mi riporto.

Grazie, per avermi ascoltato.

PRESIDENTE - grazie a lei. Ci aggiorniamo a domani mattina alle nove.

Si dà atto che il PM Dott. Giuliano Mignini conclude la sua requisitoria e si riporta integralmente all'atto d'appello.

ORDINANZA

La Corte rinvia all'udienza del 24/9/11.

Le parti sono edotte del rinvio.

Si dispone fin da ora la traduzione degli imputati per la predetta udienza di rinvio.

Come disposto da questa corte si precisa che le prossime udienze di rinvio sono stabilite per i giorni 24, 26, 27, 29, 30 e 1 ottobre 2011, ore 9.00.

Si precisa che in caso di necessità si proseguirà per eventuali repliche anche il giorno 3 ottobre 2011.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18.00

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi): 302544

Il presente verbale è stato redatto a cura di STENOSERVICE S. R. L.

L'ausiliario tecnico: Marsico Maria Carmela

Il redattore: MARSICO MARIA CARMELA

MARSICO MARIA CARMELA

DE
GIORGIO
O
WALTER

Firmato digitalmente da DE
GIORGIO WALTER
DN: c=IT, o=STENOSERVICE
SRL/06112621211, cn=DE GIORGIO
WALTER,
serialNumber=IT.DGRWTR74D11F9
39V, givenName=WALTER, sn=DE
GIORGIO, dnQualifier=313132
Data: 2011.09.26 15:21:06 +0200